= XV =

ORIGINE E PROGRESSI
DELLE SOCIETÀ
E DELLE LEGISLAZIONI
RAGIONAMENTO ANALITICO

di Antonio Longo

PROFESSORE DI ECONOMIA POLITICA NELLA REGIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDII DI NAPOLI

E PROFESSORE PRIVATO DI GIURISPRUDENZA.

In cui si fa servire alla dimostrazione dell' assunto la storia delle leggi, e particolarmente quella delle leggi di Roma e del nostro Regno, ordinata per epoche, per principii, e per materie.

NAPOLI,
DALLA STAMPERIA E CARTIERA DEL FIBRENO.

1830.

II

A S. A. R.

DUCA DI CALABRIA,

VICARIO GENERALE

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Altezza Reale

Un suddito rispettosissimo di vostra Reale Altezza si fa sacro dovere di consacrarle il primo frutto delle sue letterarie occupazioni; il cui oggetto è un' indagine sull' ORIGINE E SUI PROGRESSI DELLE SOCIETÀ' E DELLE LEGISLAZIONI. *Per verità la scienza delle leggi è scienza di legislatori. E vostra Altezza Reale emula la gloria dell' Augusto suo Genitore, com' Egli ha emulata ed emulerà quella degli Avi nel promulgare delle nuove leggi, nel correggere il difetto delle antiche, nel supplirne i vôti, secondo che il maggior interesse, la maggior prosperità dello Stato esige. La Gloria è ereditaria nella Dinastia de'* BORBONI. *È questo l' adagio, che si ripete con piacere da tutt' i buoni di Europa.*

In oltre V. A. R., nutrendo singolar trasporto per tutte le arti, che debbono adornare un Principe di Real sangue ed erede del Trono, ha preso in particolar cura lo studio delle leggi; onde degnò dell' alta sua approvazione un' opera sull' oggetto di leggi da un ingegno rinomato del regno per servizio di V. A. composta. La precoce maturità di senno, che si sviluppò nell' Altezza Vostra durante il corso della sua Reale instruzione; la incontrastabile pruova,

che ne dà tuttogiorno nel grave maneggio del Vicariato generale del regno, destano le più liete speranze, e promettono a questo regno già felice una perenne felicità.

Animato da tali considerazioni ardisco umiliare a V. A. R. questo lieve tributo di omaggio e di devozione.

Se Ella degnerà benignamente di un favorevole compatimento il debol mio scrivere e ragionare; sarà questo il più nobile compenso delle mie fatiche, ed il più potente eccitamento ad imprenderne delle nuove; e V. A. a tante glorie, che la decorano, unirà anche quella di proteggere le scienze, che sotto la sua Reale ombra corrono a ricovrarsi.

Si compiaccia il suo Real animo di accogliere colla innata bontà, che tra' Principi lo distingue, gli attestati sinceri di un suo suddito ossequioso, che si dichiara per la vita

Napoli 15 Giugno 1830.

Di Vostra Reale Altezza

Divotis.° Obbligatis.° Servidore, Suddito fedelis.°
Antonio Longo.

Digitized by Google

PREFAZIONE.

Ogni disciplina, le cui dottrine sieno ordinate e tra loro con una catena di dimostrazioni connesse, forma oggetto di piacevole studio e di profonda applicazione. L' ingegno capace di ragionamento vi trova sempre pascolo ed alimento, e vi si abbandona volentieri, invitato dalla speranza di divenir grande nel professarla. Al contrario poi il difetto di metodo, la sterilità nel ragionare ciocchè s' insegna, presenta nelle facoltà scientifiche un ostacolo quasi sempre insormontabile per essere ben apprese. Lo studio di esse difficile e faticoso scoraggia a mezzo cammino lo spirito combattuto da sempre-crescente fastidio, noja, distrazione. Quindi

uno svagamento, e spesse fiate un abbandono dell' intrapresa, e però una cognizione delle cose appena mediocre e confusa sono i mali inevitabili di un insegnamento disordinato e debolmente ragionato.

La forza di queste verità si è da noi ben per tempo sentita nell' apprendere e nell' insegnare la scienza delle leggi.

Nel secol nostro, in cui le cognizioni legislative sono state al più alto grado di perfezione elevate, illustri e rinomati ingegni, fornendo di copiosi ed eruditi comenti qualunque ramo di legislazione, hanno arricchito il Tempio di Temi di una nuova e preziosa suppellettile. Ma avvien appunto per l' immenso numero de' volumi, i quali di siffatte materie trattano a ribocco, che scoraggiati rimangono gli animi de' giovani nel metter il piede sulla soglia della Giustizia per essere iniziati nei sacri di lei.

Gl' ingegni avvezzi a lunghe fatiche, e che gran parte della loro vita impiegarono a perfezionarsi nello studio laborioso delle leggi, sanno trar dovizia da fonti sì

abbondanti di dottrine. Ma il tirone trova penuria nell'abbondanza; alcune cose non le sa apprendere, o le apprende erronee; altre le crede superflue; molte le manda all' intelletto confusamente, poco durando alla fatica di riprodursi le idee affini, o concatenarle.

Sarebbe affatto necessaria e d'importanti vantaggi produttrice una ben ideata istituzione per facilitare alla gioventù i progressi nelle cognizioni particolarmente delle patrie nostre leggi. Essa istituzione ordinata per principii, divisa per parti e per dottrine, chiara, metodica dovrebbe conseguire lo scopo della sobrietà, senza lasciar però delle lacune nella mente del giovine studioso, nell' abisso delle quali si perda la intelligenza delle disposizioni legislative. Essa fatta esclusivamente per noi, accennar dovrebbe tai particolari usi del foro, Reali decreti, ed antichi statuti, di cui non v' à traccia nel corpo del codice; e che, essendo non per tanto in vigore, sono l' appoggio di molti giudicati in casi o taciuti dalla legge, o in cui la legge sia stata derogata. Infine, onde si fornisse di

un' altra utilità, di cui sia suscettiva una istituzione di simil natura, dovrebbe nello sviluppo di dottrine affini a quelle del Roman dritto rapidamente, a tempo, e senza deviare dal corso delle idee, far menzione dei cangiamenti essenziali adottati dalla nostra legge, e per quai motivi.

Un istituto legale di questo genere manca nel regno. La francese istituzione di dritto civile dell' illustre Decano della facoltà di Giurisprudenza in Parigi ha senza dubbio il pregio dell' ordine, e convertita in italico idioma, un dotto giureconsulto del regno l' ha saputa adattare ad un insegnamento delle patrie nostre leggi, accennando nella sua edizione alcuni de' reali decreti analoghi alle dottrine, e soggiungendovi in note delle sensate riflessioni. Ma non debbe riuscir disaggradevole il considerare che l' ordine tenuto dall' autore nell' opera è suscettivo di miglioramento; e che alle dottrine soggiunte rimane qualche altra cosa ancora a soggiungersi. La mancanza infine di qualunque ragion di legge, la sterilità nel dichiarare il senso delle disposizioni di

quella, onde nella piupparte sono consacrati gl' identici vocaboli degli articoli di legge, debbono convincerci che l'opera sia fatta per ricordare al provetto le acquistate cognizioni piucchè per manodurre all'acquisto di cognizioni legali chi di quelle sia nudo. Ogn'altra istituzione intorno alle leggi civili del regno, osiamo scriverlo sull' appoggio del pubblico giudizio, non ha pregi maggiori della su indicata.

Indi si risvegliò in noi il desiderio di un lavoro utilissimo a' primi studii legali; e per soddisfarlo ci siamo assiduamente occupati nel menare a termine le istituzioni sulle leggi civili del Regno delle due Sicilie modellate sulle norme innanzi accennate. E per convincere il pubblico che in questa grave occupazione ci abbiamo principalmente proposto il trattare le materie pei loro principii, il seguire un ordine metodico, chiaro, distinto nelle sue parti, ragionato nelle sue connessioni, abbiamo opinato esser nostro dovere indispensabile far precedere le istituzioni sulla prima parte del codice per lo Regno

delle due Sicilie da un ragionamento analitico sull' origine e sui progressi delle società e delle Legislazioni.

E per verità sarebbe stato egli un cominciare a mezzo corso, se imprendendo ad ordinare e spiegare le leggi civili in vigore, avessimo ommesso d' indagar pria le varie specie, le varie vicende delle leggi, ed in che modo siasi gradatamente venuto a questa perfezione di legislazione, da cui è il regno sotto il felice Governo dell' Augusto Re Francesco I. provvidamente regolato.

Or l' analisi sull' origine e sui progressi delle legislazioni, la quale forma parte del volume, che presentiamo al pubblico studioso, liga i principii col mezzo, e facilita l' intelligenza di alcune verità generali interessantissime e per la maggior parte o ignorate dai giovani, o confusamente concepite.

Ma chi indaga sull' origine e sulle vicende delle leggi, sente il bisogno di ricercare l' origine e le vicende ancora del genere umano, cui riguardano le leggi morali; poichè nessuno richiama in dub-

bio che le leggi han preso diversa forma, secondo il diverso andamento di coloro, per la cui felicità son fatte. Quindi l'occasione di disputare in generale sull'origine e sui progressi delle popolazioni per conoscere da poi le varie leggi, che ne han retto il cammino, secondo le varie epoche della loro vita; indi le diverse specie di leggi divine, umane; indi la quistione sul passaggio dell' uomo dallo stato naturale al civile; l'origine delle leggi umane, la loro primitiva imperfezione; il loro successivo miglioramento; dottrine, che spieghiamo colla ragione, e coll' esperienza confermiamo. L' ordine delle materie quì esigeva degli argomenti tratti dalla storia delle legislazioni di varii popoli, essendo la storia la madre della sperienza. E noi abbiamo adempiuto a questa parte essenziale di pruova con un dettaglio accorciato della legislazione della Grecia, di Roma, del nostro Regno, estendendo le dottrine sulle vicende delle leggi patrie fino a nostri dì, imperando ai destini del Regno l' ottimo Sovrano Francesco I.

Google

un indice, che non val più ad indicare le pagine delle diverse materie, che a ricordare la connessione di esse, avendo i caratteri di un' epitome ragionata.

Possa il nostro lavoro corrispondere alla speranza, che abbiamo concepita nell' imprenderlo, quella cioè di facilitare la via alla gioventù negli studii severi delle leggi, e di esserle in ogni modo giovevoli. È questo lo scopo più nobile d'ogni umana intrapresa. Giudichi il pubblico, se ci sia possibile il raggiungerlo.

ORIGINE, E' PROGRESSI

DELLE SOCIETA'.

PRELIMINARE.

È per l'essere ragionevole, che la legge morale è fatta. Dotato esso di libertà, essenziale attributo della ragione, trova nella legge la regola delle sue azioni, onde conseguire con più facilità, e sicurezza il proprio fine, ove è riposta la sua felicità. Abbraccia perciò quel, che potrebbe fuggire, fugge quel, che potrebbe abbracciare per desio di seguir dappresso la guida fedele del suo andamento, la legge. La legge dunque suppone l'esistenza dell'uman genere, in cui esercita il suo impero la ragione, che di legge è capace.

L'uman genere poi ha avuto la sua origine, i suoi progressi, e diverse leggi ne han retto il costume secondo il diverso stadio, che ha percorso. Chi dunque va indagando sulla origine, e sui progressi della legislazione, non può dispensarsi di spinger pria lo sguardo sull'origine, e sui progressi del genere umano.

VIII

Digitized by Google

CAPO UNICO.

Opinioni di Scrittori : loro confutazione : e ragionamento sull' origine, e sui progressi del genere umano.

Molti Filosofi han preso a ragionare di quest' oggetto difficile per se stesso, ed oscuro. Discordi di opinione sull' indole o mite, o feroce, o buona, o cattiva de' primi uomini, convengono nell' ammettere lo stato di solitudine, e vita errante di quelli. E chi (1) da' bisogni, e dall' indigenza di lui in questo stato, chi (2) dall' amore della tranquillità turbata per le violenze, e rapine inevitabili in quel periodo di comune licenza, porta parere che l' uomo venisse allo stato di società ritratto.

Il Vico ne' *Principii di una Scienza Nuova* prende in disamina le diverse opinioni di costoro, e le crede sfornite del più valevole appoggio, sol perchè non partono dal punto di stabilire una somma Provvidenza, la quale concorra a ridurre l' uomo nello stato di società. È perciò, che egli avvisa d' intracciare i principii delle uma-

---

(1) Grozio, *de Iur. bel., et pac.*, e Puffend. *de offic. hom., et civ.*

(2) Tommaso Obbes.

... 134
... 7282

ne associazioni per altre vie, che per quelle segnate da' suoi antecessori. Dà il Filosofo un rapido sguardo alle storie delle più antiche popolazioni, e mostrandone le inesattezze, e le improbabilità, conchiude non esser possibile ad ingegno ragionatore attingere da questa fonte l'origine, ed i progressi del genere umano. Le cose de' Romani son *fresche* per lui; *boriose* quelle de' Greci; *tronche*, come le lor Piramidi, quelle degli Egizii; e per fine quelle dell' Oriente affatto *oscure*. Trova quindi una guida allo scoprimento della verità, secondo lui, ignota, e perciò nuova, ne' racconti della Sacra Storia. Egli ne stabilisce l'autorità con argomenti tratti da' Filologi stessi, e dalla coerenza delle cose, che narra, coi principii della Politica, e della ragion de' Governi nel modo, come ne parlano i Filosofi.

Egli è però ben sorprendente che tal profondo pensatore del secolo passato, generalmente da'suoi contemporanei ammirato, e seguito da'moderni ne' loro sistemi intorno all' Origine delle Società, abbia potuto dopo lo stabilimento di siffatti principii ammettere lo stato primitivo dell' uomo solitario. Imprende perciò a dimostrare che l'uomo dallo stato di solitudine fosse venuto ad essere dalla Provvidenza, per via di certe nozze, allo stato di famiglia condotto. Per quanto sian nascosti sotto il velo di oscure espressioni i pensieri del sullodato Scrittore, par che

non vi sia sospetto di travedere, volgendo lo sguardo a quel, che ha scritto sull'idea di una Giurisprudenza del Genere Umano, ove dopo la dichiarazione di alcune dottrine conchiude, come siegue: « Per lo qual fine si dimostri, che gli uo-» mini empii dallo stato della solitudine furo-» no con certe nozze dalla Provvedenza ritratti » allo stato di famiglia, dalle quali nacquero le » prime Genti, od Attenenze, o Casati » (1). Ed altrove paragona i primi abitatori di Roma » a » certe fiere, che o per eccessivi freddi, o inseguite da cacciatori, per campar la vita, si ri-» parano ne' luoghi abitati (2).

Or lo stato dell' uomo solitario si oppone all' indole, ed a' bisogni dell' umana natura, e perciò ripugna all' idea di una Somma Provvidenza. Si oppone d' avvantaggio a' documenti della Sacra Storia. L' autore dunque de' Principii di una Scienza Nuova, ammettendo la concorrenza dell' Infinito Provvisore ai progressi del Genere umano, nè dubitando della verità de' Sacri storici racconti, è manifestamente seco stesso contraddittorio.

E ben si rileva opporsi a' bisogni, ed alla conservazione dell' umana natura, e quindi a' consigli di una Somma Provvidenza lo stato dell' uomo solitario. Per verità, tratto l' uomo dal-

(1) Cap. I. §. XII.
(2) Cap. II. §. VII.

l'abisso del nulla alla luce del giorno dalle mani di un Essere Infinito, e sommamente Provvido, dovea esser diretto ad un fine conveniente alla Natura, di cui era stato rivestito. Or i primi mezzi necessarii alla consecuzione di esso fine erano la conservazione di se stesso, e la propagazione della specie, che, chiamata a parte della felicità proposta al genere umano dal Creatore, potesse glorificare la Grandezza, e la Maestà Infinita di lui. Ma, posto l'uomo nello stato di solitudine, in che modo poteva attendere alla sua conservazione, alla sua riproduzione?
O egli infante fu tratto alla luce, ovvero adulto.

Se il supponiamo infante dal primo momento della creazione, debole certamente in quel primo stato di mal ferma età, impotente a procacciarsi gli alimenti, a difendersi dagli esseri nocivi, che lo circondavano, sarebbe stato vittima di morte dopo pochi giorni di vita. L'uomo, secondo il Buffon, e tutta la moltitudine de' Filosofi, che scrivono di cose naturali, abbisogna nella sua infanzia di maggiori cure de'suoi genitori, e per tempo più lungo, che ogni altro vivente, finchè non giunga a conseguire l' attitudine di proccurarsi da se i mezzi di vita. Se poi si suppone che il primo uomo sia venuto adulto sulla terra; incapace del pari a respingere egli solo l'impeto delle belve, da cui poteva essere assalito, insufficiente a munirsi contro all' azione degli elementi, breve vita senza dubbio dovea vivere, e, se nel cor-

so di essa non si fosse con una donna accoppiato, tutta la specie sarebbe scomparsa con lui. In questo secondo caso dunque i sostenitori dello stato dell' uomo solitario dovrebbero determinare la durata di esso, e limitarla ad un dato numero di anni, dopo de' quali, serbando l' uomo ancora il vigore a generare, sia passato a riprodurre la specie nello stato di famiglia; onde poi si possa spiegare l'andamento successivo, e la moltiplicazione del genere umano. In questo caso dunque si suppone creato l' uomo, e la donna divisi tra loro per un certo numero di anni.

Ma, se l'uomo fu creato colla donna, l'asserire che la Somma Provvidenza del Creatore li costituì fin dal primo momento della Creazione nello stato di famiglia sembraci più ragionevole, che il supporre essere stato l'uomo dalla donna separato, e lasciati l'uno, e l' altro in balia del caso ad errare per le foreste. Anzi in questo secondo opinare offronsi difficoltà sì gravi, che non volentieri uom da senno prenda ad aderirvi.

In fatti sotto doppio aspetto possiamo considerare la prima creazione. O furon creati un uomo, ed una donna sola; o più uomini, e più donne. Se un uomo, e una donna sola; in che modo, e dopo quanto tempo, aggirandosi essi per la vasta superficie del globo, si sarebbero incontrati, e dallo stato di solitudine passati per via di nozze a quello di famiglia? Se più uomini poi, e più donne fu-

ron da prima creati, sussistono le stesse difficoltà sul loro incontro, sulla loro unione. Perocchè non è presumibile che fin dal primo momento della creazione del genere umano fosse la terra in tutti i suoi punti popolata; ciocchè nessun mai ha detto. In che modo dunque, e dopo quanto tempo i pochi uomini penetrarono dalla parte delle poche donne, e vi si accoppiarono nella grande estensione di un terreno coperto di selve, abitato da mille specie di rettili, e quadrupedi nocevoli, intersecato da fiumi, da laghi, e da immenso masso di mari? Tali difficoltà non potendosi dissipare in verun modo ragionevole, non può acquistar consistenza nella mente del filosofo l'opinione intorno allo stato solitario dell' uomo.

All'opposto in buona Filosofia si trova più conveniente a'consigli, alla saggezza, ed alla vera idea di una somma Provvidenza che il maschio fosse stato alla donna unito fin dal primo momento di loro creazione, così per soccorrersi a vicenda ne'bisogni della vita, come per attendere a perpetuare la specie. Sembra perciò un sistema più ragionato intorno all'origine, ed a'progressi del genere umano quello, che esclude lo stato dell' uomo solitario, e comincia la storia di lui dallo stato di famiglia.

E tanto a tal sentenza più fermi ci tegniamo, quanto più conforme ritrovasi essa a ciò, che la Sacra Storia di tale oggetto divinamente insegna; e che seguire è nostro indispensabil dovere; sì

perchè ci è gloria l'appartenere al Cattolicismo, come perchè concordemente i filologi stessi commendano l'antichità, e la ragionevolezza de' Sacri storici insegnamenti (1).

Lo scrittore della Genesi divinamente inspirato, spiegando l'origine dell' umana stirpe, induce il Creatore, che impone a se stesso la creazione dell'uomo ad immagine, e somiglianza sua: *Faciamus hominem ad imaginem, et similitudinem nostram.* Un atto di volontà dell'Onnipossente basta a trar checchessia dal nulla. È quest' atto di volontà, che si esprime colla voce *faciamus*, come insegnano i Teologi; ed al sentir de'medesimi, l'esser l'uomo creato ad immagine, e somiglianza di Dio consiste nell' esser dotato di intelletto, e di volontà, padrone di se stesso, capace di aspirare agli eterni possedimenti. Finito egli però, e limitato nel suo essere dipendente dal Creatore avea d' uopo di una compagna per riprodursi, e soccorrere a' bisogni della vita. Le mani onnipossenti del sommo Provvisore la impastarono dalla costa di lui. Surse dunque la donna alla luce della stessa natura, che l'uomo, collo stesso fine di lui, debole però, dipendente, e subordinata al medesimo per cooperare alla felicità scambievole della vita. *Et dedit ei adiutorium simile sibi.* Collocata la coppia avventurosa nel fer-

(1) Vico Cap. I. §. VII.

tile giardino di Eden, l'Autore dell'Universo la benedisse, ed essa signoreggiò la natura, e gli oggetti circostanti. Sciagurata, che non seppe conservare la sua felicità! Infedele alla giurata obbedienza del suo Creatore fu cacciata da quel luogo di delizie, ed obbligata a bagnar di sudore il terreno per trarne il nutrimento. Si occupò allora del lavoro, e della riproduzione della specie. Corsero gli anni, e la primitiva famiglia si ramificò nella sua discendenza. L'uomo dunque nel doppio sesso venne adulto alla luce, e quindi nello stato di famiglia. I discendenti di lui continuarono in diverso sesso uniti a vivere nello stesso stato di famiglia. Lo stato dunque dell'uomo solitario ripugna alla idea di una somma Provvidenza, ed a ciò, che la Sacra storia sull' origine, e sui progressi dell'umano genere insegna.

Non si può precisare il tempo, nel quale si divisero in famiglie i discendenti del primo uomo. Ma non dee chiamarsi in dubbio che dopo un' abbondevole moltiplicazione della specie, rallentati i rapporti dell'affezione di sangue col lungo progredire della linea collaterale di parentela, i componenti delle famiglie pe' bisogni accresciuti mossero ad occupare le diverse parti del vasto globo, su cui liberamente scorrevano. Volsero i secoli, e fu la terra da per tutto popolata. Le famiglie si riunirono in villaggi; si organizzarono le città, ed i centri abitati, delle città si composero i grandi dominii, furono stabiliti i regni, gl'imperi, e si

distinsero le grandi nazioni fra loro. Ed è così, che il mondo civilizzato è venuto progressivamente a quell'incremento di popolazione, che richiama l' attenzione di ogni saggio governo a provvedere il proprio Stato di sussistenze, e di nutrimenti. L'Inghilterra ha ricevuto un aumento di popolazione, che spesso la obbliga a fornirsi di alimenti comprati dall'estero. All'incremento della popolazione sparsa su di un terreno insufficiente ad alimentarla attribuiscon i pubblici economisti l'uso delle colonie presso i popoli antichi, e moderni, l' invasione de' barbari, che, mancando di sussistenze ne'proprii paesi, si diffusero negli stranieri, la feroce pratica del Benarè di torre la vita ai neonati di sesso femineo, il gran numero degli schiavi alla China per la vendita di molti figli fatta da padri liberi, ed impotenti a mantenerli, l'estrema povertà della China stessa, delle Indie, e di altri luoghi dagli Arabi Bedouini abitati, l'emigrazione finalmente annuale degli abitatori di molti paesi montuosi, come è l'Adda, il Lario, l'Agogna, il Tortonese, il Genovese, ed il Parmigiano. Le popolazioni di questi sterili suoli non raccogliendo, che quanto basta per vivere due, o tre mesi dell'anno, vanno altrove a proccurarsi guadagno o coll' esercizio di un'arte, o col prestar servigi al commercio (1).

---

(1) Gioja *Nuo. Pros. delle scienze economiche* Tom. II. *della distrib. delle Ric. cap. I.*

Non occorre spinger la penetrazione nell'abisso, e nelle oscurità dell' epoche anti-diluviane, nè condurrebbe gran fatto al nostro scopo arrestarci ad indagar minutamente lo sviluppo, ed i progressi della specie umana post-diluviana. Egli è sufficiente esserci limitati ad un rapido cenno sul modo più semplice, e naturale di spiegare l'origine, ed i progressi dell'umana genìa; dovendo ciò servir solo ad intendere, e ragionare l' origine, ed i progressi delle legislazioni, che han retto il genere umano nel suo successivo andamento.

Digitized by Google

ORIGINE, E PROGRESSI

DELLE LEGISLAZIONI.

PRELIMINARE.

A facilitare lo scoprimento di una verità, che è uopo investigare per l'immenso abisso del passato, e di tempi antichissimi, ed oscuri, divideremo in due tutta l'epoca del mondo; epoca cioè anteriore all'organizzamento di un civil governo, epoca posteriore allo stesso. Andremo ricercando i doveri di legge, che correvano in quella prima epoca al genere umano, e tutta la sua condotta morale; e colla guida di queste indagini verremo a conoscere la prima istituzione dei governi civili, e la multiplice umana legislazione nella sua origine, nel suo progresso, e perfezionamento.

Sembra egli indubitato, che sia vissuto l'uomo indipendente da qualunque potestà di civil governo per un numero determinato di anni dalla sua primitiva esistenza, finchè non si multiplicò in numerose generazioni, di modo che, rallentati i rapporti di mutuo accordo per la di-

stanza de'luoghi, che abitavano, per lo sviluppo di nuove idee, sorte dall'obblio delle antiche, per l'aumento de' bisogni, e delle passioni cresciute in ragione della popolazione, si riconobbe la necessità di un novello stato di vita, e si ebbe ricorso a' civili governi.

CAPO PRIMO.

Stato di natura: opinioni di Scrittori: analisi, e divisione di quelle.

Lo stato degli uomini riuniti in società sotto l'impero delle sole leggi naturali, e non ancora sotto civil governo costituiti dicesi ***stato di natura***. E se gli Scrittori si limitassero a questa sola idea, più non sarebbe oggetto di disputa l'esistenza dello stato di natura. Ma essendo che son venuti, in parlando dell'uomo naturale, ad attirbuirgli ciò, che sembra al buon senso del Filosofo di ogni probabilità sfornito, principalmente ove trattan delle leggi, che lo regolarono; è meritamente lo stato di natura da alcuni negato, da altri messo in dubbio. Noi arrecheremo le opinioni più rimarchevoli di Scrittori sì antichi, che moderni su tale oggetto, ed imprendendone la confutazione, ci apriremo la via a trattare con ordine il nostro argomento.

Non dubita l'Orator di Roma dell'esistenza di un tempo, in cui gli uomini non soggetti an-

cora a legge *naturale*, nè *civile* vagarono per le campagne, tanto possedendo, quanto avesser potuto colla mano, e colla forza, col sangue, e colla strage rapire, e ritenere. *Quis vestrum* dice egli, *ignorat, ita naturam rerum tulisse, ut quodam tempore homines neque* naturali, *neque* civili *iure descripto fusi per agros, ac dispersi vagarentur; tantumque haberent, quantum manu, ac viribus, per caedem, ac vulnera eripere, aut retinere potuissent?* (1). Ripete le stesse idee il Poeta di Venosa ne' suoi sermoni:

Cum prorepserunt primis animalia terris
Mutum, et turpe pecus, glandem, atque cubilia propter,
Unguibus, et pugnis, dein fustibus, atque ita porro
Pugnabant armis, quæ post fabricaverat usus,
Donec verba, quibus voces, sensusque notarent,
Nominaque invenere; dehinc absistere bello,
Oppida cœperunt munire, et ponere leges,
Ne quis fur esset, neu latro, neu quis adulter (2).

L' uomo nel senso del poeta visse la vita del bruto nello stato di natura.

Tommaso Obbes, parte improntando dagli antichi le sue idee, parte esagerandole, dipinge l' uomo nello stato naturale col pennello della tristezza, e dell' orrore. Solo egli, e separato dal consorzio de' suoi simili, rozzo di spirito, debole di corpo, scarso di ogni mezzo, onde resi-

(1) Pro Pub. Sex. Cap. XLII.
(2) Hor. lib. I. Ser: Sat: 3.

stere agli oggetti circostanti, e nocivi, dovea essere esposto a tutti i disagi del freddo, del caldo, della piova, e della fame; alle aggressioni delle belve, e principalmente degli altri uomini, che opina lo scrittore essere stati violenti, e sanguinarii, nè perciò a legge alcuna obbligati, e quindi chiama lo stato di natura *stato di perpetua guerra;* derivando dalla forza maggiore il dritto naturale.

Sugli stessi principii conviene il Puffendorfio nel trattato degli Ufficii dell'uomo, e del cittadino, come avvisa il Tizio nelle osservazioni a quest'opera.

Il Puffendorfio poi vien seguito dal Boeclero, e da Vander Muelen.

Il Grozio al contrario, non negando i bisogni, e l'inopia dell'uomo naturale, lo descrive d'indole buono, e propenso all'amore del simile.

Ed a tal sentenza venne anche il Genovesi nella sua Diceosina, tenendo parola dell'uomo selvaggio.

Giovanni Gottlieb Einnecio somiglia i disordini dello stato naturale a quei della società, e ne rapporta la cagione alla perversità del cuore umano, che nell'uno, e nell'altro stato non siegue il dettame della retta ragione; e però, secondo l'avviso di lui, lo stato di natura, e lo stato di società contribuiscono del pari alla felicità dell'uomo, sol ch'egli usi della retta ragione (1).

---

(1) Heinn. *de Jur. Gent.* lib. I. §. XII.

Varcò anche questi limiti un Filosofo oltramontano, e nella fucina delle sue calde visioni impresse allo stato naturale l'emblema della vera felicità, e si lusingò colla seduzione delle sue immagini richiamare l'uomo dalla città alla selva dallo stato di coltura ed abbondanza a quello di miseria e nudità (1). L'illustre Economista di Milano, rilevando nella sua opera Politica tutti i vantaggi della vita civile, dichiara esser questa l'opinione di chi non trovò modo di farsi un nome, se non distruggendo le opinioni dominanti, e di chi sprezzò i piaceri e la ricchezza della vita sociale, perchè non avea mai potuto parteciparne (2).

Nella differenza di tante opinioni non è malagevole il ravvisare che gl' illustri scrittori ragionano

1.° Dello stato solitario dell' uomo;

2.° Delle azioni e pratiche di lui nello stato di natura;

3.° Dalla condotta immorale e feroce dell' uomo in quello stato certi conchiudono che nessuna obbligazione di legge gli correa;

4.° Alcuno somiglia la felicità dello stato di natura a quella dello stato civile;

---

(1) *Orig. des inég. par. les hom.*

(2) Gio. *Nuov. Pros. delle Sc. Econ.* Par: III. T. IV. cap. II.

5.° Talun altro finalmente quello stato a questo preferisce.

Per quel, che riguarda la prima parte, abbiamo mostrata di sopra la insussistenza dell'opinione intorno allo stato solitario dell'uomo.

Volendo poi disaminare le azioni e le pratiche del genere umano nello stato di natura, comprendiamo che, per raggiungere lo scopo di una completa dimostrazione sull' assunto, ci sia uopo estendere le nostre indagini non solo a ciò, che ha fatto l'uomo, ma anche a ciò, che dovea egli fare nello stato naturale. Son queste due idee ben differenti tra loro, nè l'una dall'altra dipende. In fatti chi indaga ciò, che dovea far l'uomo nello stato di natura, va in cerca delle leggi, cui egli era obbligato. Chi poi va ricercando, che cosa abbia fatto l'uomo, indaga sulla sua condotta morale; e vuole assicurarsi, se l'uomo, operando nello stato di natura, ha seguite le leggi, che doveano essere la norma delle sue azioni.

Separate queste due idee fra loro, crolla da se, senza il bisogno d'altra opra, l'opinione di coloro, che da alcuni fatti particolari d'immoralità, di ferocia, d'irreligione vorrebbero dedurre non essere stato l'uomo ad alcuna legge soggetto nello stato di natura (1). È l'uomo un essere

(1) Obbes, e Puff: V. Hein. De Jur: Gen. §. XII.

libero, e può, abusando della sua libertà, agire in opposizione alle leggi. Dalla sua condotta opposta alle leggi in che modo potrebbesi rilevare o che leggi non esistevano per lui, o che egli non vi era obbligato? Non essendo dunque necessario intrattenerci davvantaggio su tale oggetto, cominciamo a disputare in primo luogo

Delle leggi e de' doveri dell' uomo naturale;

Indi ci faremo a disaminare, se egli abbia adempiuto a' suoi doveri, e quale sia stata la sua condotta morale; dal che si trarranno i principii dei Governi Civili;

Finalmente dalle cose, che avremo spiegate, ci si farà strada a spianare la differenza dello stato di natura dallo stato civile.

CAPO. II.

Leggi dello stato di natura.

Onde si dimostri con chiarezza di quai leggi correa all' uomo naturale l' obbligazione, è d' uopo distinguerne le diverse specie.

Le leggi considerate in rapporto al loro autore o sono divine, od umane. Quelle partono da Dio supremo padrone di tutte le creature; queste dall'uomo, Capo, Re, e Sovrano di una popolazione. Le leggi umane suppongono un governo, una podestà civile organizzata. E poichè stiamo disputando di leggi, che regolarono l'uman genere

pria della costituzione di un civil governo; egli è manifesto che da nessuna legge umana poteano gli uomini venir in quest' epoca obbligati. È quindi nelle sole leggi divine, che dobbiamo cercar la guida dell' essere ragionevole in quello stato.

Le leggi divine o sono naturali, o positive. Per comprenderne la diversità, conviene avvertire che è dell' essenza di ogni legge essere obbligatoria, ed andar munita di sanzion penale; la pena non è dovuta, che per un atto di libera determinazione della volontà dell' agente, la libera determinazione della volontà dipende da precedente conoscenza dell'intelletto, che propone alla volontà l' azione o vietata, o imperata dalla legge, e se dopo la proposta liberamente la volontà si determina ad agire in contraddizione della detta legge, l'azione è allora giustamente punibile. Dunque la legge obbligatoria e munita di sanzion penale debb' essere conosciuta. La mancanza della conoscenza della legge renderebbe immune dalla obbligazione, che ne risulta, e dalla pena. Or il mezzo di conoscenza delle leggi divine è doppio; la promulgazione cioè per mezzo della retta ragione, e la rivelazione. Se la legge è conosciuta colla promulgazione fatta da Dio per mezzo della retta ragione, dicesi naturale. Quella poi, che Dio fa conoscere per via di rivelazione, dicesi positiva.

Che sianvi state delle leggi positive, ne fanno

le sacre lettere indubitata testimonianza. I precetti scritti da Mosè tra la folgore ed il tuono furono venerando risultato di divina rivelazione. Ma non potendo alcuna legge obbligare, se non sia conosciuta, ed il mezzo di conoscenza di tai leggi essendo la rivelazione; non possono esse obbligare, se non coloro, cui la rivelazione è stata fatta, o cui fosse nota (1). Altrimenti mancherebbe e la conoscenza della legge, ed il motivo della obbligazione, come il chiama Puffendorfio (2), cioè l'autorità, e la supremazia di colui, da cui parte la legge, e che ha forza di obbligare. A tale argomento appoggiati gli scrittori (3), e singolarmente l'autore della Scienza nuova distrugge l'opinione del Seldeno, che di pochi precetti dati da Dio a Noè ne fa una legislazione comune a tutto il genere umano (4).

Ciò non pertanto sarebbe egli da avvertire, come non è stato ancora da taluno di tai scrittori avvertito che, se alcun precetto rivelato comprendesse qualche azione dal dritto naturale im-

---

(1) La notizia però, di cui parliamo è la notizia legale, la quale si ha, quando si è potuta conoscere la legge, e quindi la sua ignoranza non iscuserebbe, nè esenterebbe dalla obbligazione.

(2) *De Offic. hom. et civ.*

(3) Hein. *de Jur. nat. et Gent.* in princ.

(4) I teologi per altro mettono in dubbio la rivelazione fatta da Dio a Noè.

perata, o vietata, la sua obbligazione in simil caso si estenderebbe a tutto l'uman genere, nel modo stesso che si estende quella del dritto naturale medesimo. Così per esempio, i precetti: Ama il tuo Creatore; Non ammazzare il tuo simile, sebbene sieno oggetti di rivelazione dalle sacre pagine rapportata, non lasciano però di obbligare tutti gli uomini; potendo essi convincersi della esistenza: e giustizia di tale obbligazione, seguendo il dettame della retta ragione, pel cui mezzo il supremo Artefice dell'Universo degnossi promulgare le leggi di natura. All'opposto poi la santificazione del Sabato, il divieto di cibarsi di animali immondi non riguarda, che la nazione sola, cui fu rivelata tal legge imperativa e proibitiva. Perocchè l'oggetto di essa non è oggetto di diritto naturale, nè ha contatto colla ragione, la quale per via d'illazioni potrebbe derivarne l'obbligazione. È da applicarsi questa regola a tutte le azioni libere di dritto naturale permissivo. Essendo lecito il farle, il non farle ad arbitrio dell'essere ragionevole e libero; non comincia l'obbligazione di fare ciò, che potrebbesi non fare, o di non fare quel, che potrebbesi fare; se non dal momento, in cui si conosce chiara e precisa la volontà del legislatore, che abbia la potestà di obbligare, e che il voglia, mettendo un limite alla libertà naturale. Or se il mezzo di tal conoscenza sia la rivelazione, è agevole comprendere che una legge divina restrittiva del li-

bero arbitrio naturale non diverrebbe obbligatoria, pria di esser rivelata; e rivelata non obbligherebbe, che coloro, cui la rivelazione fosse stata fatta, o cui fosse nota.

Discusso brevemente quanto apparteneva alla estensione ed a'limiti della obbligazione nascente da legge positiva, passiamo a disputare intorno al dritto naturale, seconda specie di legge divina.

Il dritto naturale ha obbligata l'umana specie nella sua origine, nel suo incremento, e l'obbligherà in tutto il declinar de' secoli. Il dritto naturale, al dir degli scrittori, è la riunione di precetti promulgati da Dio all'uomo per mezzo della retta ragione. L'obbligazione dunque di questo dritto debbe estendersi a tutti coloro, che vanno di ragion forniti.

La promulgazione fatta da Dio per mezzo della retta ragione consiste nella pronta, e facile conoscenza della legge naturale per chiunque di ragione sente il dettame.

Vi ha infatti alcune verità semplici, primitive, facili, evidenti, che si presentano all'umana contemplazione, appena che si possa far uso della facoltà di ragionare, risvegliate dalla impressione degli oggetti esterni sui nostri sensi. Lo spettacolo maraviglioso della natura, l'armonia inalterabile e costante ne'moti, e nel sistema dell'universo visibile, la indefinita specie moltiforme degli esseri creati, la loro diversa grandezza e dimensione, l'artifizioso organismo, la struttura va-

riata delle loro parti, le multiplici qualità proporzionate nella specie, e divise nell' individuo debbono provocare l'attenzione della ragione sin ne' recinti della mente di un idiota. Uno sguardo su di se stesso, sulla nobiltà del proprio composto è produttivo nell'uomo delle più vive emozioni.

È facile non pertanto convincersi della propria limitazione e debolezza, e di quella di tutto il mondo visibile. Sente l'uomo in se stesso l'impotenza di difendersi dagli urti degli oggetti, che lo circondano; soggetto a mali fisici, ed a morali imperfezioni, dee riconoscere la sua dipendenza da un essere superiore, da cui tragga egli origine, e che sia la causa efficiente della sua esistenza. Or tra nessuna delle cose visibili trova egli quest'essere superiore; potendo assicurarsi che nessuna di esse va immune da imperfezioni, anche maggiori di quelle, che sono sue proprie. Dee dunque fuori del visibile andar egli cercando la causa dell'esistenza sua, e di tutti gli oggetti circostanti. Tal causa però, dando origine a tutto il creato, non può trarre origine da alcuno, dovendo esistere per necessità di sua natura. Perchè se anch'essa fosse creata, sarebbe a domandarsi dell' autore della sua creazione, e se tal autore fosse anche esso creato, del pari s'indagherebbe sull'origine di lui, e così all' infinito; finchè si perverrebbe ad un essere, che, essendo esso l'origine di tutti gli anelli della catena del creato, riconoscerebbe la sua esistenza nella stessa sua essenza.

Così illuminata la ragione si persuade intorno all' esistenza del Creatore dell' uomo, e di tutti gli esseri sensibili, e s' inoltra ad investigarne più da vicino la natura. Questa spogliata d'ogni imperfezione, propria solo dell' essere finito e limitato, è necessario che sia rivestita d' ogni possibile bellezza e perfezione, che le competa in grado sommo e superiore a qualunque ideale possibilità, essendo egli il Creatore un essere infinito. E da ciò, che trova ciascuno in se d'imperfetto, o di perfetto può arguire delle qualità e diversità delle perfezioni di quest' essere, rimovendo da da lui ogni imperfezione, ed attribuendogli in grado massimo le sue perfezioni.

Essendo dunque imperfezioni nell'uomo l'aver parti, e quindi andar soggetto a corruzione, l'aver principio e fine, l' esser presente in un luogo, ed escluso da un altro luogo, l' essere incostante nei pensamenti e nelle operazioni, si conchiude perciò per la immaterialità, eternità, immensità, onnipresenza, immutabilità del Creatore. E trovandosi nello stesso uomo delle tracce di sapienza, essendo egli compassionevole, capace di giustizia e di bontà; vengonsi queste stesse virtù ad attribuire al Creatore in grado sommo ed infinito. Finalmente avendo l'uomo il potere di compiere qualche suo progetto, eseguire qualche suo desiderio, sapendo egli eliggere i mezzi proporzionati al bisogno di conseguire il propostosi fine; spingere i suoi sguardi nell'avvenire, e premunirsi con-

tro agli avvenimenti preveduti per la conoscenza dell'azione delle cause produttive di determinati effetti, e per la connessione del passato e del presente col futuro; viene perciò a stabilirsi nell'autore di tutto il creato un infinito potere, una provvidenza infinita.

Piena la mente ragionatrice di questa idea grandiosa del Creatore, ravvisa a chiaro meriggio, quali sieno le relazioni sue con questo essere maestoso, e di quai doveri siano esse fonte e scaturiggine. Quindi nell'uomo i sentimenti di rispetto risvegliati dalla convizione della sua dipendenza da quest' essere immensamente grande e perfetto; quindi i sentimenti di devozione, obbedienza, amore; quindi in somma il principio conoscitore di tutt' i doveri verso Dio. Ma Diò provvido sommamente e buono vuole la conservazione, la perfezione, la felicità dell'essere ragionevole, in cui fa rilucere la sua immagine e simiglianza. Dovendo dunque l' uomo pel sentimento di dipendenza e subordinazione farsi seguace del divin volere, comprende corrergli l'obbligo di cooperare alla conservazione, perfezione, felicità così sua, come del suo simile. Ed a questa fonte attinge tutta la dottrina de' doveri verso di se, e verso d'altrui.

Da questi principii derivano due chiare conseguenze; la prima è che, quando anche l'uomo fosse stato solo, avrebbe avuto del pari delle leggi ad osservare, de'doveri a compiere; doveri cioè verso Dio, doveri verso di se stesso, nel modo

sopra dichiarato. Rimane perciò d'ogni fondamento sfornito l' opinare del Puffendorfio, che dalla esistenza della società umana trae l'origine della legge naturale, e della sua obbligazione (1). Questa non riconosce la sua sorgente dall' esistenza della società, ma dall'esistenza di un Creatore, come abbiamo dimostrato.

È perciò (ed è questa la seconda conseguenza) che se fosse possibile, come non lo è, dileguar dalla ragione l' idea dell' esistenza di questo Creatore, che chiamiamo Dio, verrebbe anche a distruggersi ogn' idea di legge naturale. Mancherebbe in questo caso il motivo dell' obbligazione, ossia la potestà di colui, che abbia la forza di obbligare, e la dipendenza dell'obbligato dal suo superiore. Si allontanò dunque dal vero Ugon Grozio quando scrisse potersi dall'Ateo ostinato nel suo errore riconoscere l'obbligazione della legge naturale (2). È da Dio, che parte ogni idea di legge tra gli uomini; esso non ammesso, non potrebbe apparir vestigio di quella. Il conobbe lo stesso filosofo orator di Roma. *Haud scio*, dicea egli, *an pietate erga Deos sublata, fides etiam, et societas humani generis, et una excellentissima virtus, iustitia tollantur* (3).

---

(1) Il Grozio opinò ancora in siffatta maniera *V. Hein. de Jur. Nat. lib. 1. §. 75.*

(2) *De Jur. bel. et pac.* §. 11. prol.

(3) *De Nat. Deor.* 1. 2.

La catena di queste verità è il prodotto della facoltà ragionatrice, che vede a prima occhiata il rapporto degli estremi di una proposizione per se stessa evidente, qual è quella: Dio esiste; e che sa da questa verità trarre delle altre, che facilmente, e necessariamente ne derivano; come sono l' esistenza di una legge naturale, e la sua triplice ramificazione, che abbraccia i doveri verso Dio, verso se stesso, verso gli altri. Ed essendo tal facoltà di ragionare insita e propria a ciascuno, con un vocabolo ben adatto chiamò l' Apostolo, scrivendo a' Romani, la legge di natura: legge scritta ne' cuori nostri, *εργον του νομου γραπτον εν καρδιαις αυτων* (1); checchè disputano sull' enfasi di questa espressione il Grozio e Giovanni Clerico; le cui dispute son prese in erudita considerazione dal dotto Gianfrancesco Budeo (2). Nello stesso senso, e con maggior enfasi il difensor di Milone, essendogli occorso di ragionare su di alcuni dettami della legge di natura, si espresse col linguaggio del Lazio. *Hoc jus non scriptum, sed natum, quod non didicimus, accepimus, legimus, verum e natura ipsa arripuimus, hausimus, expressimus, ad quod non docti, sed facti, non instituti, sed imbuti sumus* (3).

---

(1) *Rom. Cap. II. v. 14 2.*
(2) *Instit. Theol. Mor.*
(3) *Cic. pro Mil.*

Quindi è, che l'obbligazione della legge naturale vien limitata ai soli esseri di ragion forniti, e mal s' estenderebbe a tutt' i viventi. Quando dunque il Giureconsulto Ulpiano, favellando delle leggi, definì il dritto naturale: quello, che la natura ha insegnato a tutti gli animali, ***Jus naturale est, quod natura omnia animalia docuit*** (1); o egli deviò dal vero, o sotto nome di dritto naturale non intendeva il dritto fatto per l'essere libero, obbligatorio, e produttivo di premio e di pena. Tal dritto è solo per l' uomo, non riguarda il bruto. I Filosofi della Grecia riconobbero questa verità, ed Esiodo la espose ne'seguenti termini. Il pesce divora il pesce, la belva si fa pasto della belva, il volatile del volatile. Giove non prescrisse ad essi una legge, come quella, che diè agli uomini, e che è l' ottima delle leggi.

Τον δε γαρ ανθρωποισι νομον διεταξε Κρονιων,
Ιχθυσι γαρ και θηρσι, και οιωνοις πετεεινοις
Εσθειν αλληλους, επει ου δικη εστιν επ' αυτοις,
Ανθρωποισι δε δωκε δικην, η πολλον αριστη·

---

(1) *Leg. 1. D. de Just. et Jur.*

CAPO. III.

Condotta morale dell'uomo nello stato di natura, successiva istituzione de'governi civili.

Ma si dipartì mai l' uomo nella sua condotta dai principii di ragione? Osservò sempre la legge, che questa gl' insegnava? Sciaguratamente resistè ai consigli di quella, e si appigliò al peggiore. Abbandonate le vie della primitiva semplicità ed innocenza, cancellò dal suo cuore il timore ed il rispetto al vero suo Creatore; più non mirò nell'altro uomo il suo simile, il suo congiunto, ed amico; e privandolo de' mezzi di vita, il perseguitò a morte: ogni genere di passione s' impadronì di lui, e ne fè serva la ragione. E fu appunto per questo suo traviamento, che allontanato dalla felicità, di cui andava ardentemente in cerca, venne colla guida dei civili governi a raggiungerla.

Ma per ragionare nelle sue cause il passaggio dell' uomo dallo stato di natura a quello d' una società civile, vi ha di mestiere investigare sul primitivo andamento dello spirito umano, e sul suo progressivo sviluppo nello stato di natura, onde stabilire alcuni fatti, che trovandosi conformi all'indole dell'uomo, e da questa derivandosi, e convenendo in certo modo colle storie antiche, è presumibile che siano avvenuti, e che abbian prodotto il cangiamento

nella società; e da naturale e selvaggia l'abbian fatta civile e culta. Ed è questo il luogo, in cui la catena stessa dell' idee ci ha menati a ragionare sulla condotta morale del genere umano.

I primi uomini non ancora riprodotti in numerose famiglie nello stato naturale, sentendo pochissimi bisogni, poteanli abbondantemente soddisfare colla copia de' frutti, che un vasto terreno producea, e col consumo degli oggetti, che rapivano all' aria, alle selve, al mare mediante l'esercizio in quei primi tempi piacevole della caccia, e della pesca, che sono secondo gli scrittori le prime arti, che abbiano gli uomini coltivate (1). In quest' ozio felice, poco solleciti dell' avvenire, che loro si presentava lieto e tranquillo, come il presente, viveano devoti al Creatore, da cui riconosceano il loro essere, e la loro conservazione, uniti da un' amorevole armonia, e col sentimento della fraterna dilezione. L' uno non ambiva di possedere, ed escludere l' altro da suoi possedimenti; sì perchè l' amava quall' altro se, come perchè per l'abbondanza degli alimenti, e per lo scarso numero delle persone, che doveano parteciparne, non spingeva alcuno le sue cure a provvedersi di un mantenimento necessario in lontano avvenire per la propria discendenza.

Questa cura si avviva nel sistema del mio e

---

(1) Genov. *Lez. di Com.*

del tuo, ove a misura che la proprietà divie-ne acquisto di pochi, si risveglia negli altri lo stesso desiderio di acquistare, il quale siccome è nato, così prende alimento dalla temenza di rimanere sprovvisto di mezzi da sussistere; sebbene nelle civili società concorrano altre cause ancora ad eccitare il desiderio della proprietà, e tra queste dee principalmente noverarsi la distinzione, ed il rispetto, che la classe de' proprietarii riscuote dal resto delle classi sociali (1): quindi lo sviluppo di tante affezioni, che debbono esssere ignote nello stato di natura. L' uomo è così fatto, che, chiunque ei si sia, mal soffre il disprezzo, l'avvilimento. Si sforza egli di sottrarsene per ogni via, e soventi volte adopera all'uopo de' mezzi riprovati dall'onestà e dalla legge. Di quì le frodi, le insidie, le aggressioni, le rapine; di quì quasi sempre gli odii, le invidie, i rancori. Questi mali produttivi di tanti disordini nelle società civilizzate, non estesero il loro impero sul destino dell'umana felicità in quel primo stato naturale, stato di unione, di concordia (2) e scambievole affezione, stato in cui il più giovine vedea nel più vecchio l' oggetto della sua venerazione e del suo rispetto, ed il figlio riconoscea negli autori de' suoi giorni la

(1) Gioja, *Nuov. Prosp. delle scie. econ.*
(2) Hein. *De iur. nat. et gen.*

fonte delle sue più tenere affezioni. Della felicità di questi primi tempi intesero parlare i poeti, quando celebrarono le virtù, l' innocenza, l'abbondanza, la prosperità del secolo d'oro.

Così vissero gli uomini, finchè durò l'azione delle cause di loro felicità, di cui era la principale il picciol loro numero: appena questa s'indebolì per l'incremento della popolazione, che il mondo cangiò costume, e cominciarono ad impadronirsi del cuore umano nuovi affetti, suscitati da' diversi bisogni successivamente cresciuti. L'origine dunque del primo cangiamento nel costume del genere umano fu la progressiva moltiplicazione delle famiglie e degli esseri, che le componevano.

È naturale istinto di tutti gli animali attendere alla conservazione dell'individuo, dice il Saggio di Roma ne' suoi ufficii; ma è dell'uomo solo estendere le sue vedute all'avvenire, e prendere quei provvedimenti, che sono meglio consigliati dalla sperienza del passato messo in rapporto col presente. E tanto maggior pena si dà l' uomo pel futuro mantenimento, quanto è maggiore la probabilità di poter esso mancare. Or nello stato di natura, ed in tempi antichissimi, essendo ancora rozze le arti della caccia e della pesca, nè sapendosi ancora coi lumi della scienza agraria trarre il maggior prodotto dal terreno, dovea cominciare il timore della mancanza degli oggetti necessarii alla vita, nell' istante che comparivano abbondevolmente moltiplicati coloro, che

dovean parteciparne, ed ingrandirsi successivamente esso timore con tal successiva ulterior moltiplicazione. Quindi il primo impulso alla separazione delle famiglie, che mossero ad occupare le diverse parti del globo, che era messo a loro disposizione.

Questa separazione delle famiglie dovette naturalmente rallentare i rapporti delle une verso le altre a misura delle distanze de' luoghi, ove si erano stabilite; e però ne seguì dapprima il languore, e col lungo andare del tempo l'estinzione, e l'obblio di tutte le affezioni derivate dalla cognazione, onde si serbavano i riguardi convenevoli alla semplicità di que' primi tempi, ed alla comunanza del genere umano, che vivea riunito in una sola famiglia. Da questa stessa cagione di separazione delle famiglie dovè sorgere lo stravolgimento e la confusione delle prime vere idee religiose, che degenerarono poi in tante assurde superstizioni e ridicole idolatrie.

Queste prime famiglie divise ebbero anche il loro incremento, e si diè luogo a nuove suddivisioni; e molte famiglie si videro riunite su di una data estensione di uno stesso territorio. Tal riunione di famiglie è ciò, che distinguiamo col nome di nazione, per facilitare la successiva esposizione de' nostri pensieri. Or come poteva essere più o meno esteso il terreno, su cui erasi sparsa una nazione, così è da supporre che una famiglia si raffreddasse nè riguardi dovuti ad un' altra della stessa nazione, a tenor della maggiore

distanza da quella, nel modo stesso che abbiamo detto esser avvenuto per la prima divisione delle famiglie.

L' occupazione de' terreni per parte delle diverse famiglie diè occasione ad introdurre una specie di proprietà dello spazio occupato; e che potrebbesi distinguere col nome di proprietà naturale, proprietà di fatto. Poichè sebbene paja credibile che le prime famiglie, costanti nel sentimento di comunanza, non si avessero da principio permesso di escludere dalla estensione del loro terreno occupato individui di altre famiglie o della stessa, o di altra nazione; nulladimeno col processo del tempo, cresciuti i bisogni pel maggior numero de' discendenti delle famiglie, concepitasi soverchia affezione pel terreno, che si era per molti anni posseduto, e che si era anche potuto cinger di una siepe per farlo proprio, e sottrarlo alle devastazioni di nocivi animali, cominciò a provarsi del risentimento, e soffrirsi a mal in cuore, se un estraneo alla famiglia vi avesse messo il piede per participarne, come di cosa comune. E tanto più frequentemente doveano gli estranei immettersi ne' terreni occupati da una famiglia, quanto questi erano meglio tenuti e più fruttiferi. Si suscitavano perciò delle forti contese tra gli attuali possessori de' terreni, che si sforzavano garentirsene il possesso esclusivo, e tra quegli avventurieri, che pretendeano averne parte per lo dritto di comunanza; quindi varcati i limiti del-

la moderazione, obbliati i riguardi dovuti al proprio simile, potendosi amichevolmente terminare le insorte differenze, si preferì anzi la via di fatto, si usarono violenze, si accesero delle mischie, si fè in somma un' aperta guerra; il cui risultato dovea riuscire sempre favorevole alla parte più forte, e che sapeva opporre maggior resistenza.

È della natura del cuore umano di acquistare maggior premura, sollecitudine, affezione per ogni cosa, il cui possesso maggior fatica e pericolo gli sia costato. Si rinforzò per tal motivo nei vincitori de' terreni occupati il sentimento di proprietà, e poterono anche credere avervi eglino acquistato un dritto derivato dalla vittoria riportata. Ciò non pertanto non era questo dritto rispettato o dagli altri, o dagli stessi perditori, che sopraggiungevano con forza maggiore; i quali tanto venivano più eccitati alla rivolta, quanto più probabile vedeano la loro esclusione da ogni possedimento nel sistema della proprietà esclusiva, che andava a prender possa cogli esempi moltiplicati, e a rendersi generale. Il possesso dunque delle cose in questo stadio dello stato naturale dovette essere precario, incerto, turbato, e sempre in balia della forza maggiore.

È naturale il supporre che i padri di famiglia diriggessero i loro attenenti in queste azioni, come quelli, che si credevano più interessati al ben essere della famiglia, e che nella loro qua-

lità di padri aveano già introdotto un certo impero domestico. Si cominciò dunque per questi scambievoli attentati a stabilire una specie di governo monarchico ne' padri di famiglia. Loro si appartenea provvedere ai mezzi di offesa e di difesa per la sicurezza delle famiglie, sorvegliare e concorrere all' esecuzione di tai mezzi; e poichè il principal mezzo di difesa è l' opporre un maggior numero di persone al nemico, nel che dovea principalmente consistere la forza maggiore ne' tempi d' ignoranza d' ogn' arte guerriera, non dovette perciò tardare a mostrarsi l'occasione ed il bisogno, in quello stato di turbolenze, di collegarsi gli uni di una famiglia coi vicini di un'altra famiglia, per tentare un' impresa comune. Conservando quindi ciascun padre di famiglia le sue relazioni coi componenti della sua famiglia, agirono di concerto fra loro, per la felice riuscita dell'intrapresa utile alla totalità delle famiglie collegate; si diè quindi principio ad una specie di governo oligarchico. Questo durò, finchè il successivo e crescente sviluppo degli avvenimenti non venne a dar luogo ad un vero governo civile monarchico, da cui dee cominciare la storia delle leggi umane.

Per verità l'associazione di varie famiglie, per la difesa de'loro pretesi dritti, produsse grandi rivoluzioni nello spirito umano, e cangiò uno stato di cose, che si opponeva all' azione degli ele-

menti di ricchezza e prosperità di ciascuno (1). Perocchè le azioni in questa guerra di stato naturale dovettero divenire più importanti e produttive di maggior sicurezza, a misura che era in esse impegnato un maggior numero di persone; e questo maggior numero di persone dovè concorrere ad esaltare i partiti, in proporzione che si riproducevano le occasioni di guerra per le perdite già sofferte, e quindi per lo timore accresciuto della mancanza de' mezzi di vita, e per la speranza di stabilire una fortuna tanto men passaggiera e soggetta ad oscillazione, quanto maggiore era la forza, che la sostenea. Riuniti dunque dei numerosi partiti per lo sviluppo di sempre nuovi avvenimenti, la moltitudine di ciascun partito incerta sulla sua futura sorte dovea rivolgere l'occhio a colui, che avesse mostrato maggior intrepidezza, maggior coraggio ne' pericoli, e maggior espertezza e talento nel saper adottare i mezzi più efficaci a resister al nemico, e nell'averlo in altri combattimenti superato. L'impero di molti, che potean discordare fra loro nell'adottare i mezzi di difesa, sarebbe riuscito fatale, e perciò non è credibile che

---

(1) Senza il governo civile manca la sicurezza della persona e della sua proprietà; ed uno stato senza tal sicurezza non è mai ricco e prospero. Si mostra tal verità da pubblici economisti. V. Sismondi, Say, Gioja.

si fosse abbracciato un governo pericoloso in circostanze tanto imponenti : Ουκ αγαθον, dice lo scrittore della storia delle più antiche nazioni,

Ουκ αγαθον πολυκοιρανιη, εις κοιρανος εστω
Εις βασιλευς (1).

Era dunque più sicuro affidare l' interesse cocomune a quel solo, che della sua abilità maggior fiducia inspirava.

Su questi appoggi opiniamo che, cresciuta oltre misura l' importanza degli avvenimenti, un solo dovè diriggere la grande intrapresa di una decisiva vittoria. Costui pria dell'attacco, nel preparare, disporre, impiegare i mezzi di difesa, di offesa esercitava un impero di fatto su tutti, che loro buon grado ne'seguivano i consigli, e si cooperavano a secondarlo. Pieni gli animi di speranza e di fiducia inspirata da' saggi provvedimenti del loro condottiere, prorompevano in grida di acclamazioni, che venivan seguite da sentimenti di somma gratitudine e riconoscenza verso il loro liberatore, se mercè sua fossero stati tratti da imbarazzo, e vincitori di terreni e di altri vantaggi contrastati, non avesser più risentita la molestia delle passate privazioni. A questo modo si veniva tacitamente, e col fatto ad elevare la potenza di un solo; e siccome in quello stato erano da temersi novelle incursioni, così di quello stesso si conso-

(1) *Iliad.* B. V. 204.

lidava la potenza, garante della sicurezza avvenire, e scudo contro a nuovi mali e disastri. Quindi cominciarono a praticarsi quelle precauzioni, che formavano la barriera e la salvaguardia di una nazione contro alle male intenzioni di altra nazione.

E perchè poi ognuno naturalmente abborre lo stato di perpetua incertezza, fugge il pericolo, e preferisce un viver quieto e tranquillo ad un viver tumultuoso e guerriero; dovè perciò rapidamente seguire un' affluenza d' individui, che volontariamente si aggregavano colle loro cose a quella nazione, in cui godesse maggior grado di sicurezza chiunque ne facesse parte; e la nazione avea interesse ad accoglierli per più consolidare la sua potenza. Tal incremento d' individui dovè portare lo sconcerto nel corpo della nazione stessa, che messa al coverto, come abbiam veduto, da ogni esterno pericolo, era in preda delle intestine discordie, che in tanta moltitudine di gente d'indole, e di pensamento diverso, erano inevitabili. Laonde si ebbe ricorso ancora ai lumi ed alla guida di chi godeva la pubblica stima ed opinione per lo mantenimento della sicurezza esterna; e da lui si dovettero prescrivere de' mezzi, delle regole, che più pareangli opportune per conseguire lo scopo ancora della sicurezza interna così delle persone, come delle proprietà, che ciascuno avea occupate, e di cui si trovava nel possesso, estendendo le sue vedute

dallo stato presente all'avvenire sul modo di acquistare, e di trasmettere i dominii delle cose. E quindi si dovè in sulle prime pensare ad una parentela certa per determinare le successioni alle proprietà, e perciò limitare le nozze a que'gradi di consanguinità, che la pubblica morale ed opinione esigeva. Di queste regole, fatte per lo bene comune, ciascuno ne giurò l'osservanza, e si sottopose alla pena, che ne assicurava l'esecuzione, e che s'incorreva da chiunque osasse violarle. Di quì l'origine delle umane legislazioni; di quì il principio de' civili governi, che si stabilirono in monarchie, così comportando la natura stessa delle cose: e l'uomo nato nella monarchia della privata famiglia sotto la potestà del padre, non si scostò dal cammino della natura, quando ubbidì ad un solo. Ed ecco a qual modo abbiamo mostrato con una serie progressiva di fatti avere l'uomo abbandonata la primitiva virtù, e dimentico de' doveri verso il creatore e verso il suo simile, servo delle sue alterate passioni, esser deviato dal fine della sua felicità; in guisa che, messo tutto in combustione e disguido, fu necessario ricorrere al civile governo, che colla pubblica forza ristabilisse l'ordine, e richiamasse ciascuno nell'obbliato sentiere della quiete, sicurezza, e prosperità sociale.

Non è del mio istituto ragionare, per qual avvicendare di altri fatti succedessero a'governi monarchici i governi aristocratici, ed a questi i de-

mocratici, altra specie di governi civili, e come per le fluttuazioni della cosa pubblica, ruinose e frequenti in questi due ultimi, siasi fatto ritorno ai primi per lo ristoro de'popoli.

Stabiliti i primi governi civili, non potè tardare il buon governo di una nazione a far piacevole impressione nei componenti di un'altra nazione, ed a risvegliare il desiderio di seguirne l'esempio. Quindi volendosi ciascuna nazione garentire la felicità, di cui era in possesso per aver adottate leggi proprie a conseguirla, si vennero a sancire dei patti, dei trattati intorno al rispetto, ai riguardi, che si dovessero le diverse nazioni fra loro; e così si venne a completare tutto il tessuto delle leggi umane, che determinano i rapporti di una nazione coll'altra, e quelli degl' individui della stessa nazione così tra loro, come col corpo, di cui fanno parte. Le nazioni dirette da un governo civile colla guida di queste leggi, son quelle, che si distinguono col nome di corpi politici, società, popoli civilizzati: e lo stato di tai corpi, società, popoli è quello, che appellasi stato civile.

Ed ecco per qual catena di avvenimenti seguì il passaggio delle umane associazioni dallo stato naturale allo stato civile.

Ed affinchè non pensi taluno che il proposto ragionamento sia il risultato di una fantasia vivace, privo di qualunque altro sostegno, osiamo asserire che le nostre idee non sono aliene da fatti esposti dalle antiche storie sì sacre, che pro-

fane. Abramo visse in pace con Lot, finchè furono soli. Multiplicata la classe de'pastori, si accese la face della discordia, e si sostennero attacchi guerrieri; si fecero alleanze, ed a tal modo proccuraronsi dei vantaggi scambievoli. Lot combattè in guerra con Codorlaomor alleato di Amrael, di Arioc, e di Tadel, e restò prigioniero con tutte le sue sostanze. Abramo si strinse in amicizia con Mambre, Escol, ed Aner, e liberò il prigioniero dalle mani dell' inimico.

Giulio Cesare, e Cornelio Tacito non parlano, che di guerre accese tra nazioni nascenti nelle Gallie, nella Brettagna, nella Germania. Gli Svevi attendevano un anno alla guerra, ed un altro alla coltura de'campi. I Germani desolavano perennemente i popoli vicini, e vivean di rapine.

Ingrandite le nazioni colle vittorie, messe al sicuro d' ogni attacco de' vicini, pensarono a migliorare la loro sorte, e promuovere la prosperità del terreno occupato e de' suoi abitanti. Indi i governi civili, e le diverse loro leggi.

CAPO IV.

Differenza dello stato naturale dallo stato civile in rapporto all' umana felicità.

Descrizione dello stato di natura e de' suoi disavvantaggi.

Dal fin quì esposto possiamo agevolmente comprendere, quali siano l' essenziali differenze dello stato naturale e civile, ed in quale de' due sia l' uomo capace di maggior felicità. Nello stato naturale vive l' uomo soggetto all' impero della ragione, e questo s'indebolisce col predominio delle passioni, le quali si sviluppano, e prendon possa nel cuore umano collo sviluppo di nuove sensazioni, coll'obblio, ovvero colla falsa idea di una divinità punitrice delle azioni contrarie all'eterna volontà sua, e colla collisione dell' interesse proprio e dell' altrui. Lasciato l' uomo nello stato naturale in potere del suo libero ed ampio arbitrio, si moltiplicano, e rinvigoriscono in lui le passioni, si offusca l' intelletto, e l'ignoranza opprime la ragione; ed ove questa riuscisse ad essere da'raggi di qualche verità illuminata, la volontà pervertita si mostrerebbe ritrosa ad ubbidirle. In queste circostanze alcun uomo leso nella sua persona, ed in

tutto il resto de'suoi dritti naturali da altro uomo non può altrimenti, che colle proprie mani reprimerne l'audacia, ed obbligarlo alla rifazione de'danni, in guisa che, se mancasse di coraggio, o non avesse forza sufficiente a resistere, dovrebbe restar vittima della oppressione. Da ciò uno stato di miseria generale. L' uomo nel provvedersi di mezzi di sussistenza in uno stato mal sicuro, in cui è, limita i suoi sforzi al momento presente, non si dà sollecitudine del domani, non accumula i prodotti del suo lavoro per timore di esserne privato dal più forte, che impunemente ne lo viene a spogliare. Aristotele impugnando il sistema di Platone, che ideava nella sua Republica una comunione di beni, si appoggiava alla ragione appunto dell' ineguale parteggio della fatiga, e del godimento dei frutti di quella. I più forti fatigherebbero meno, e godrebbero più, ed i più deboli sarebbero forzati a fatigare più, e goder meno. Quindi lo scoraggiamento, l'inattività, e la miseria generale (1). Esposto ciascuno ad ogni genere di soperchierie, di bizarri capricci, timido nella propria persona spende la maggior parte del suo

---

(1) Εν ταις απολαυσεσι, και εν τοις εργοις μη γιγνομενων ισων, αλλ' ανισων, αναγκαιον εγκληματα γιγνεσθαι προς τους απολαυοντας μεν η λαμβανουντας πολλα, ολιγα δε πονουντας, τοις ελαττω μεν λαμβανουσι, πλειω δε πονουσι. lib. II. de Rep. cap. IV.

tempo in minute precauzioni, onde sottrarsi alle insidie, occultarsi alle ricerche degl' insolenti. Non pensa egli affatto ad inventar nuove arti, a migliorar le conosciute colla coltura delle scienze promotrici d'ogni util mestiere. L' inquietudine dunque, il turbamento, l' incertezza, il timore, l' ignoranza, la povertà sono mali inseparabili dalla vita dell' uomo nello stato di natura.

Descrizione del governo civile e de' suoi vantaggi; sviluppo ordinato degli elementi, di cui si compongono i tanti rami di legislazione, necessarii a regolare i rapporti interni ed esterni di uno Stato.

All' opposto poi sotto l' influenza del governo civile, ristretti i limiti della libertà naturale, la filosofia prescrive la norma delle umane azioni, ed assicura l'adempimento delle civili disposizioni col poter competente alla grandezza del governo, applicando pene, distribuendo premii, costringendo tutti nel miglior modo possibile al mantenimento dell'ordine e della pubblica tranquillità; garentendo in fine tutto il corpo politico, coll'organizzazione di una forza militare, da ogn'interno sconcerto, da ogni estera invasione.

Consulta l'umano legislatore il codice della sapien-

za filosofico-politica, e parte confermando le leggi di natura, parte dichiarandole, ed applicandole agli usi della vita, parte finalmente restringendo i gradi di libertà naturale, a misura che richiede l'indole, il costume della popolazione, ed il bisogno politico e locale, prodotto dalle circostanze di vario genere, provvede a quanto conduce alla interna prosperità di uno stato civilizzato.

Incomincia egli dallo stabilire la preminenza del nazionale sull'estero; indi addita a quest' ultimo la via, onde conseguire il beneficio di nazionalità, che accorda per accrescere l'industria e la popolazione del paese, oggetti di ricchezza e potenza pubblica. Passa quindi a distinguere i diversi stati, le diverse qualità delle persone, e i dritti competenti alle medesime secondo i diversi loro stati, le loro diverse qualità. Conferma in seguito la proprietà, ne determina le specie, ed i diversi dritti, che vi si possono acquistare secondo la diversità delle specie, quindi i modi legali di acquistare, di trasmettere la proprietà, e tuttociò, che deriva dalla proprietà, riguardante il credito e la sua maggiore estensione, necessaria alla floridità commerciale. Determinati i varii dritti di proprietà, e 'l diverso modo di acquistarla, si viene a garentire l'adempimento delle disposizioni legislative, che la riguardano, col vietare tutto ciò, che tende ad indebolirle; onde la moltiplice classificazione de'reati contro alla proprietà ed alle sue dipendenze, e le diverse pene proporzionate alla maggiore,

o minor perversità del delinquente, sequita dal più o meno grave disordine, e danno pubblico e privato (1).

Ma essendo che i dritti della persona, e della conservazione del proprio individuo sono più preziosi di quei della proprietà, anzi questi non potrebbero senza quelli sussistere; vien perciò il legislatore a fornire de' suoi elementi anche in questa parte la giustizia criminale, correzionale, e di Polizia, prendendo in minuta considerazione, quanto lede i dritti della vita, della sanità, del pudore, dell'onestà, e della dignità delle famiglie, formando di tutto oggetto di punizione.

Ma sotto la protezione di un civil governo, la principal garanzia di tutti tai dritti consiste nel mantenimento del potere del Capo di tutto il corpo politico, e ne' sentimenti di rispetto, attaccamento, devozione alla famiglia regnante. Farà quindi parte essenziale di uno statuto di pene il diverso reato di lesa Maestà, di alto tradimento, di attentato, e di cospirazione contro al Capo, ed alla sua famiglia, o che avesse per oggetto il cambiamento del governo.

Ma il Governo per diverse vie comunica il movimento nella macchina sociale, onde farla pervenire allo scopo della prosperità. Nella storia

(1) È questo il doppio principio, che dee seguire la legge penale per l'applicazione delle pene. Si spiegherà da noi nella dottrina del misfatto tentato, mancato, consumato del nostro codice penale.

delle società civilizzate alcuna non ve n'ha, che non avesse consecrato il suo culto ad una Religione; il Governo la prende a proteggere, come quella, che contribuisce al mantenimento del buon ordine, e buon costume pubblico e privato; e però dichiara punibili i reati contro al sacro oggetto della Religione, e che portano onta al culto, ed ai Ministri di quella. Divide dippiù lo stesso Governo in tante classi, in tanti ordini tutto lo Stato, affin di promuovere più efficacemente i diversi interessi di ciascuno, e metterli in armonia coll' interesse dell' intero corpo sociale; si serve perciò di persone degne della sua confidenza per conosciuta abilità e probità, e loro prescrive le norme da adempiere al commesso incarico con integrità, disinteresse, ed imparzialità; quindi si fa luogo a moltiplici reati, che in tanti rami di pubblica amministrazione turbano, o impediscono l'azione degli elementi produttori della pubblica utilità, e del pubblico ben essere; quindi i reati di potere usurpato, di abuso di potere, di concussione commessa da pubblici funzionarii, ed altri di simil natura.

Designati così i dritti, i doveri di ciascuno; sancite le pene giusta la varietà de' reati, non si lascia in balia del privato l'esecuzione forzata della legge, nè l'applicazione della pena. Il privato potrebbe pretendere ciocchè non gli si dovrebbe, o più di quello, che gli si dovrebbe,

o pretendendo il giusto, potrebbe senza moderazione e con maniere spiacevoli domandarlo; in questi diversi casi ricusandosi l' altro di annuire alla domanda, sarebbe inevitabile un contrasto, e la forza maggiore deciderebbe della vittoria e del dritto. La forza maggiore del pari potrebbe prender punizione dell'innocente , e'l reo munito di forza maggiore si sottrarrebbe alla pena. La dissoluzione del Governo in questo caso affretterebbe il ritorno allo stato di natura. Quindi la necessità di varii ordini di magistrati giudiziarii, amministrativi, destinati all'esecuzione delle rispettive leggi, ed affinchè non vi avessero luogo private passioni, ed essa avvenisse in modo costante, preciso , non arbitratrio, e 'l meno incomodo per le parti contendenti, prescrive il legislatore al magistrato i mezzi d'interpretare la legge e di applicarla; quindi varie regole per fornire la domanda giudiziale, o l'accusa, varie altre per provarla, ed illuminare il Giudice per la retta applicazione della legge al fatto, e però la pruova principale, la suppletoria, i varii mezzi d'instruzione, la pruova generica, la specifica: ma potrebbe il Giudice, anche nella piena conoscenza della verità, deviare dalla giustizia per motivi di privato interesse, o di passione; potrebbe anche in buona fede essersi ingannato nel giudicare ; quindi altre regole per ricusare i Giudici, darli a sospetto ; quindi lo sperimento d' una giurisdizione di grado superiore; e tutti gli altri mezzi autorizzati dalla leg-

ge ad impugnare i giudicati, esauriti i quali si proceda all'esecuzione de' medesimi; quindi altre regole per la legale, moderata, e non arbitraria esecuzione dei giudicati. La collezione di tutte tai regole forma ciocchè dicesi procedura ne'giudizii civili. Ed avendo uopo i Giudici, per lo scoprimento della verità, prender le deposizioni delle persone, che conoscono i fatti, e potendo queste scientemente produrre dei falsi documenti, occultare, supporre, od alterare i fatti stessi; potendo i Giudici medesimi anche variamente delinquere o col denegar la giustizia, o col lasciarsi corrompere da donativi, da promesse, od in altro modo, non può dispensarsi il legislatore d'inserire nel suo codice penale le pene dovute sì agli autori delle carte false, come a coloro, che scientemente le producono; le pene de'falsi testimoni, e de'corruttori, e subornatori de'medesimi nella diversa specie de'giudizii civili, e penali; le pene infine dovute ai reati di denegata, o di corrotta giustizia.

All'azione moltiplice di questi elementi, per garantire la sicurezza di uno Stato, unisce il Capo del Governo l'organizzazione di una forza militare, di cui parte è impiegata a prestar mano forte alle Autorità diverse per la interna amministrazione, parte per presentare un possente ostacolo alle mire ambiziose di qualche altro Stato vicino e conquistatore. E per maggiormente contribuire a questa specie di sicurezza esterna, si stipulano

con altri Governi de'trattati di alleanza, di amicizia, di neutralità in caso di guerra, de' trattati di commercio; si stabiliscono infine quelle mutue relazioni, per le quali si accresce la floridità dello Stato. Ecco lo sviluppo successivo di tanti bisogni civili, che fornì di elementi diversi la prudenza legislativa, onde formare per la prosperità comune le diverse leggi amministrative, civili, penali, quelle di diverse procedure così ne' giudizii civili, che ne'penali; le leggi di eccezione negli affari di commercio, e finalmente i trattati diplomatici, che fissano i rapporti delle nazioni coll' estero.

Con queste sagge provvidenze suggerite dalla filosofia di governare, riposando ciascuno alla sacra ombra della sicurezza interna ed esterna, così della proprietà, come della persona, si diffonde il moto e l' attività nella popolazione; si sostiene con piacere la pena della fatica, per acquistare la proprietà del prodotto di quella; si attende all'incremento, al miglioramento de'fondi; de'sodi si mettono in divelto, si dà luogo a varie e più produttive colture; sorgono e s' abbelliscono nuovi fabbricati, mille manifatture forniscono di comodo e di piacere l'incivilimento ed il gusto. Si coltivano le scienze per migliorare i metodi di lavoro, per abbreviarne la durata, per diminuire la spesa necessaria alla produzione, ed accrescere nello stesso tempo i prodotti; si risvegliano, e rinvigoriscono i desiderii dei posti e delle distinzioni

sociali, e si perfeziona l'individuo per soddisfarli; si fanno de' risparmii per avere fondi di riserva proporzionati a' futuri bisogni sì proprii, che della posterità; si accresce a questo modo la ricchezza delle famiglie e dello stato; l' abbondanza della ricchezza rende l' uomo ingegnoso a saperla impiegare; si perfezionano le antiche invenzioni, sorgono in mezzo delle nuove; la vita quieta, pacifica si rende aggradevole in tutti i suoi punti. È questa la prosperità dello stato civile, prodotta dalle diverse leggi, che sappia un Governo adottare nel modo da noi sovra spiegato: e che il Fritot nella *scienza del pubblicista* distingue col nome di leggi civili, politiche, e delle Genti.

CAPO V.

Imperfezione delle leggi de' primi Governi Civili, ed in generale de' Governi Civili di fresco organizzati: loro successivo miglioramento.

A si alto grado poi d'incivilimento e di felicità sociale non si perviene, che coll' ajuto dei lumi acquistati da lunga sperienza. I primi legislatori andarono in cerca di buone istituzioni, e della maggior felicità possibile de' loro popoli, ma non la conseguirono. I posteri instruiti del successo dell' andamento politico de' loro maggiori, corressero il vizio delle antiche istituzioni, ne

supplirono i difetti, sapendo colle nuove misure legislative seguir lo spirito umano nel suo sviluppo e progresso. E per verità non si può, che col tempo scoprir l'efficacia, o la debolezza de' mezzi impiegati al conseguimento di un bene. È solo dalla natura di essi, che ora il ben si raggiunge, ora se ne va lontano. La sperienza è la guida fedele nella opportuna elezione di tai mezzi, e la sperienza prende lume dal tempo. Dippiù: È interesse di Pubblica Economia tra varii mezzi, produttori di un bene, preferir quei, che conducono al fine per vie più brevi ed agevoli, col minor incomodo privato e pubblico, col minor dispendio possibile di tempo e di capitali. Ed essendo che la conoscenza della maggior attitudine economica di tai mezzi è il risultato di lunga sperienza, non si può sperare in uno stato civile nascente una saggia legislazione, la quale sappia adoperare mezzi di tal natura, che producano la pubblica prosperità, e la producano col maggior interesse economico. Oltre a tai riflessi è a dirsi ancora esser opra superiore ai limiti dell' umana mente prevedere tutti i casi, che possono occorrere nel continuato cammino della vita civile, ed adottarvi delle misure e provvidenze legislative analoghe. *Le leggi e le regole*, scrive il Domat (1), *in tutte le materie*

---

(1) Pref:

del Roman dritto sono state il frutto d' infinite riflessioni sugli avvenimenti, *onde sono nate le dispute di ogni natura*; e soggiunge lo stesso Scrittore: *Le leggi Civili sono opere di tante persone, fatte in tempi diversi, con varie mire, sopra varii oggetti*, *e per un progresso insensibile di osservazioni particolari sopra fatti di ogni natura.* Deriviamo da questi principii che i Governi civili hanno avuto anche essi le loro età. Deboli ed imperfetti nella loro infanzia, si sono andati a consolidare nel correr de' tempi cogli appoggi somministrati dalla facoltà ragionatrice, istruita nell'esperienza dei casi passati sul vero bene, di cui sia suscettibile una legislazione che va a fornirsi di nuove idee colla eventuale comunicazione di popoli più colti.

Digitized by Google

CAPO VI.

Si conferma con dimostrazioni tratte dalla storia della Grecia, di Roma, e del nostro Regno esser le prime leggi di un Governo Civile difettose, ed andarsi esse a spogliare gradatamente della loro imperfezione coi successivi lumi de' tempi.

Storia della legislazione de' Greci.

Ed affinchè questo nostro opinare sia anche sostenuto da una pruova di fatto, riesce importante rapidamente accennare quel, che la storia insegna sullo stato, e sui cangiamenti delle leggi, che nell' antica Grecia, in Roma, e presso di Noi sono state in vigore. E tanto saremo più accorti nel farlo, quanto maggior è il bisogno, che sentiamo, di renderci utili coll' esposizione di queste cognizioni necessarie, nel preliminare della scienza della legislazione, a tutti coloro, che allo studio del Romano e del patrio nostro dritto si consacrano.

Distinguono gli scrittori il dritto Eròico dall' Umano (1). Quello opinano avvicinarsi più alle

(1) Vic. *Prin. di una scienza nuova.*

imperfezioni ed ai sentimenti dell'uomo, che vive nello stato di natura; questo poi è secondo i dettami della coltura e della filosofia. Quello discende dalla falsa idea dell'antico eroismo, ed è fondato sul carattere di quei primi eroi; e però detto eroico. Gli uomini passati di fresco dallo stato di natura a quello di un civil governo, non poterono spogliarsi interamente di tutta la ferocia di costume nata nella loro indipendenza colle continuate aggressioni, combattimenti, e difese contra la forza maggiore. E poichè essi appunto per le vittorie ottenute dalla forza maggiore si trovavano in quel primo grado di civil felicità costituiti, come ragionammo innanzi, perciò dovettero in grande stima e riputazione tener coloro, che gli altri avanzassero in fermezza e robustezza di animo e di corpo, e che sapessero con maggior destrezza ed artifizio farla servire alla vittoria. Spinto troppo oltre questo principio, si condannarono all' avvilimento i deboli, gl' imbecilli, i timidi. Furon colpiti costoro del comune disprezzo, finchè si venne al punto da credere esser dritto al più forte rendersi soggetto e schiavo il più debole. Quindi l'origine delle schiavitù fra le genti; quindi l' opinione delle diverse nature del forte, del debole; e la dignità attribuita all'uno immensamente superiore a quella dell' altro. In questo senso disse Aristotele che alcuni uomini eran servi per natura δουλοι κατα φυσιν, checche asserisca in contrario il Genovesi,

il quale trasportato per la grandezza del filosofo di Stagira nelle sue lezioni di commercio si adopera con benigna interpretazione a mitigare l' asprezza delle espressioni di lui. Da questa falsa persuasione sulla diversità di natura degli stessi uomini ebbe origine l' imperfezione delle prime leggi umane, le quali furon cangiate, corrette, mitigate, a misura che la filosofia diradava le tenebre degli errori, e rendeva le menti più accorte della vera felicità sulla sperienza del passato.

E che sia così :

Omero il primo dipintore delle memorie antiche, volendo esprimere la maestà di Giove nella idea corrente de' tempi suoi, descrive la possanza di lui, e la fortezza nel ligare tutti gli altri Dei e Dee ad una catena dorata, e trarli in alto colla terra e col mare. Ecco come parla minaccioso il Nume :

Conosceranno gli altri Dei quanto gli avanzo in fortezza. Che ne facciano sperienza! Sospendansi tutti gli Dei e Dee ad una catena d' oro ; non giungeranno co' loro sforzi riuniti a trarre giù da cielo in terra il sommo onnisciente Giove ; laddove, s' io volessi, li elevarei fino alla cima dell' olimpo colla terra e col mare tutt' insieme. Tanto son io dappiù degli altri Dei (1).

---

(1) Γνωσετ' επειϑ οσον ειμι ϑεων καρτιστος απαντων
Ειδ' αγε πειρησασϑε θεοι, ινα ειδετε παντες
Σειρην χρυσειην εξ ουρανοθεν κρεμασαντες

Eppure il Ciclope si ride della possanza di Giove, non lo teme, lo disprezza. Ecco in che modo risponde ad Ulisse, che gli rammenta la vendetta di Giove Ospitale:

Sei tu folle, o ospite, che pretendi ch'io tema, o rispetti gli Dei. Non curano i Ciclopi nè Giove dalla capra nudrito, nè altra qualunque deità; abbiam di loro maggior possanza (1).

E dalla divinità poi passando a delineare il carattere del primo eroe del suo poema; il forte, gli fa dire ad Ettore, non pattuisce col debole; e di tal ferocia tratto tratto lo riveste, che il Lirico di Venosa quest'imagine nella arte sua poetica ne ritrasse:

Παντες δ' εξαπτεσθε θεοι πασαιτε θεαιναι
Αλλ' ουκ αν ερυσαιτ' εξ ουρανοθεν πεδιονδε
Ζην' υπατον μηστωρ', ουδ' ει μαλα πολλα καμοιτε,
Αλλ' οτε δε και εγω προφρων εθελοιμι ερυσσαι
Αυτῃ κην γαιῃ ερυσαιμ', αυτῃ τε θαλασσῃ
Σειρην μεν κεν επειτα περι ριον ουλυμποιο
Δησαιμην· τα δε κ' αυτε μετεορα παντα γενοιτο.
Τοσσον εγω περι τ' ειμι θεων, περι τ' ειμ' ανθρωπων.
Iliad: VIII. V. 17.

(1) Νηπιος εις ω ξειν', η τηλοθεν ειληλουθας
Ος με θεους κελεαι, η δειδεμεν, η αλεασθαι·
Ου γαρ Κυχλωπες Διος αιγιοχου αλεγουσιν
Ουδε θεων μακαρων, επειη πολυ φερτεροι ειμεν.

Odys. VIII V, 273.

Scriptor honoratum si forte reponis Achillem,
Impiger, iracundus, inexorabilis, acer,
Jura neget sibi nata, nihil non arroget armis.

L'idea dunque della virtù, della lode degli antichi si confonde con quella, che oggi si à del vizio, e del dispregio.

E volendo accennare i difetti di legislazione dei tempi più vicini, e meno oscuri della Grecia; ricordiamo qualche cosa dello statuto civile di Licurgo, legislatore di alta rinomanza presso i Greci. Quest' uomo di Stato istruito nelle usanze di molti popoli, presso cui viaggiò, non esclusi, secondo alcuni, gli stessi Egiziani, richiamato da' suoi nel proprio paese fè progetto di una riforma di leggi, che potè dopo non molto tempo eseguire. Organizzò egli una commissione di saggi, incaricata di decidere sulla vita e sulla morte de' bambini di fresco nati. In Isparta la prole non appartenea a privati genitori: essa era oggetto pubblico; ogni bambino nascea figlio della città, del paese; era vietato a privati di allevar la prole; dovea questa, sorta appena alla luce, presentarsi alla commissione sanitaria, la quale, esaminata la struttura del fanciullo, ordinava che si prendesse cura de' più forti e robusti, e condannava a morire i più deboli ed esili. Qual atrocità, qual inettezza di politico regolamento? Quì non appartiene a me, lascio alla critica degli Economisti la censura di alcune altre leggi, onde si bandì da Sparta ogni altra moneta, meno che quella

di grossi pezzi di ferro, ai quali si dava minimo valore, per renderne difficile il trasporto; onde anche si diè l'esilio ad ogn'arte di gusto, ad ogni artista straniero, e si ristrinse all' abilità dei nazionali l' esercizio delle arti del puro necessario. Si addestravano sotto lo stesso legislatore i fanciulli al furto, ed era oggetto di premio, o di pena la maggiore, o minore destrezza nel compierlo. Qual poteva essere in questo paese la circolazione della ricchezza, il progresso dell'industria manifatturiera? quale la sicurezza della proprietà, senza cui, secondo tutti i pubblicisti, manca la base di una saggia legislazione?

Dracone celebre per la severità del suo carattere si rese reo di lesa umanità presso gli Ateniesi nella sua penale legislazione, aspra ed atroce. Innanzi al tribunale della sua ragione tutti i delitti comparivano vestiti della stessa reità; qualunque colpa veniva punita di pena capitale. Chi avesse sottratti pochi pomi, od erbe dal giardino del vicino, era giudicato, come il sagrilego. Quale stravolgimento, qual falsa idea di giustizia! la setta Stoica prese a sostenere quest' errore, e viene perciò di sali satirici aspersa nei sermoni del cantor Venosino:

Queis paria esse fere placuit peccata, laborant,
Cum ventum ad verum est: sensus, moresque repugnant,

Digitized by Google

Atque ipsa utilitas justi prope mater, et aequi (1).

La nobiltà , la ricchezza non rendevano immuni i cittadini dall' obbligo di giustificare una vita occupata: e la pena dell' ozio era espiata colla morte. Qual inopportuna crudeltà! Mosso da tai considerazioni, disse argutamente Demade di Dracone che avea scritte le sue leggi col sangue, non coll' inchiostro: Δια αιματος, ου δια μελανος τους νομους ο Δρακων εγραψεν (2).

Fu perciò, che Solone prese a risvegliare la ragione de' popoli assopita. Riconoscete, gridò agli Ateniesi, la dignità dell' umana natura; a qual degradamento ed umiliazione non è stata essa condotta? Uno sguardo alla nobiltà dell' umano composto, e si mostrerà a chiaro lume il vizio di ogni legge, che la disonora. Ανθρωπε γνωθι σεαυτον. Partì questo Saggio da principii sì ragionevoli per imprendere un cangiamento nella legislazione del paese nell' antichità il più culto della Grecia, per correggere, e mitigare i difetti e l'asprezza della medesima nel modo, che gli suggeriva la sana filosofia, interessata della maggior perfezione e felicità dell' uomo, secondo i veri riguardi dovuti alla sua natura.

---

(1) *Serm.* lib. I. Sat. 3.
(2) Plut. nella vita di Sol.

CAPO VII.

Storia della Legislazione di Roma.

A simili vicende andò anche soggetta la legislazione del Lazio. Quì crediamo di far cosa grata ed interessante a coloro, che mettendo il piede sulla soglia di Temi, allo studio delle Romane leggi si addicono, se c'intratterremo alcun poco, e forse più di quel, che richiederebbe il nostro argomento, nel torre alla confusione, ed al disordine la storia della Romana legislazione, accennando il più rilevante, mettendo sotto lume quel, ch'è oscuro, ed ordinando tutto in modo da servire allo scopo propostoci.

Ebbe Roma un triplice governo, regio cioè, consolare, imperiale. Fu in vigore il governo dei Re fino a due secoli e mezzo in circa dalla fondazione della città (1). In si lungo spazio di tempo non ebbero i Quiriti un codice proprio di leggi. Tutti gli affari erano spediti ad arbitrio de' Re: ciocchè intese Pomponio, allorchè scrisse: *Omnia manu a Regibus gubernabantur* (2); come spiega il Gotoffredo. Egli è vero che Romolo fondatore e primo Re di Roma, cresciuto il nu-

(1) Il cangiamento del governo da regio a consolare avvenne nell'anno 243 o 244. V. Liv. dec. 1. e Nieup. pr.
(2) *L.* 2. *§.* 1. *§. de Orig. Jur.*

mero de' cittadini, li divise in trenta curie, cui propose alcune leggi, che però chiamaronsi Curiate (1); è vero altresì che lo stesso Re abbia costituito un senato di persone più nobili, dignitose, e prudenti, che avea seco da Alba Longa condotte (2). Tacito non pertanto, lo scrittore delle Romane cose il più conciso, e che con maggior criterio politico ne ha ragionato, assicura che Romolo abbia governato il popolo a suo piacimento: *Romulus, ut libitum, imperitaverat* (3). Dionigi d' Alicarnasso estende la forza di questa espressione a tutti i Re di Roma (4): è da affermare, soggiunge il Binchersoech, che se non in tutti i negozii, in molti certamente sia ciò vero. *Et sane de plerisque, si non de omnibus verum est.* I Re infatti governarono in quel modo, che lor meglio parea, non soggetti a qualche legge, a qualche formola, che potesse mettere il limite al loro arbitrio. *Imperitarunt scilicet, quo jure ipsis videbatur, non ex lege, non ex formula, quæ arbitrium coerceret* (5).

Ma le leggi, che durante il governo de'Re furono osservate in Roma, onorarono tutte la natura, la ragione?

---

(1) Nella stessa leg: §. 2.
(2) Nieup. *Ant. Rom.*, e *Liv. Dec.*
(3) *Lib. III. Annal.* Cap. 26.
(4) Lib. 10. p. m. 627.
(5) Bynk. Tom. II. *Praef. ad leg. 2. ff. de orig. leg.*

Non essendo nostro proposito analizzar minutamente quest' argomento, ne diremo quanto ci basta a raggiungerne lo scopo.

Roma ne' primi secoli del governo regio, e qualche tempo anche dopo, corse la sorte dei governi di fresco nati. La durezza, l' asprezza delle leggi, ossia le tracce del dritto eroico nelle prime leggi di Roma si ravvisano,

1. Nelle differenze dell'ordine patricio, e del plebeo;

2. Nella potestà concessa ai padroni sui servi;

3. Nella potestà concessa ai padri di famiglia sui loro figliuoli.

Differenze dell' ordine patricio, e plebeo.

Si credè che una parte del popolo, di cui si compose la classe de' patricii, avesse de' dritti maggiori dell'altra, che fu chiamata Plebe, ed a quella si concessero delle prerogative, che furono a questa negate; si stabilì il potere di quella coll' oppressione, coll' avvilimento di questa; prevalse in somma l' opinione della diversità delle nature. Quindi l'origine delle Clientele introdotte da Romolo, la partecipazione de' soli patricii agli auspicii, senza dei quali nessun negozio rilevante dello Stato poteasi amministrare (1), il divieto del connubio dei ple-

(1) Non si potea per esempio senz' auspicii essere imperatore di un' armata.

bei coi patricii ; l' esclusione de' medesimi plebei dalle pubbliche magistrature ed impieghi. Servio Tullio, sesto Re de' Romani venne ad accrescere l'influenza politica de' nobili e dei ricchi. *Præcipuus*, dice di costui lo scrittore degli annali di Roma, *Servius Tullius auctor legum fuit, quibus etiam Reges obtemperarent* (1). Diviso il popolo in centurie, distribuì i più cospicui e ricchi cittadini in numero maggiore di centurie, ed istituiti i Comizii centuriati, in cui si risolvevano gli affari secondo il voto del maggior numero delle centurie, accordò covertamente ai Patricii la preponderanza nelle pubbliche risoluzioni.

Potestà de' padroni sui loro servi.

Ma la potestà, che fu concessa ai padroni sui loro servi, e molto più quella, che si accordò a' padri sui proprii figli scuoprono vie maggiormente i difetti della legislazione ne' primi tempi di Roma.

Einneccio sostiene nelle sue *Romane antichità* che la servitù non ripugna al dritto delle genti, che però non è maraviglia, se l' abbiano i Romani adottata fin dai primi tempi della Cit-

(1) Lib. III. *annal.* Cap. 26.

tà (1). Negli stessi termini si esprime Giustiniano nelle sue istituta: *In potestate dominorum sunt servi, quae quidem potestas juris gentium est; nam apud omnes perœque gentes animadvertere possumus, dominis in servos vitae, necisque potestatem fuisse* (2).

Or lo stesso Giureconsulto Einnecio nelle sue *Recitazioni sugli elementi del dritto Civile* definisce il dritto delle genti esser lo stesso dritto naturale applicato ai negozii, ed alle circostanze di intere nazioni (3). È dunque da inferirne che la servitù non ripugna al dritto naturale, e quindi l'esistenza di essa non è l' indizio del dritto eroico, come noi intendiamo dimostrare.

La verità di tale illazione dipende dal distinguere la diversa specie, la diversa natura di servitù, onde conoscere, quale di essa sia quella, che dal dritto naturale non vien riprovata. Che che sia di ciò, basta pel nostro assunto provare che la servitù introdotta in Roma fa onta alla ragione, degrada la dignità dell' umana natura, e si oppone alla santità della legge naturale. Onde si può facilmente dedurre, o che la servitù nel modo, come ebbe luogo in Roma, non sia di dritto delle genti, ovvero che il

---

(1) Tit. VIII. *De his qui sui, etc.*
(2) Tit. VIII. *De his qui sui etc.* §. 1.
(3) Tit. II. *De Jur. nat., et gen.* §. 41.

dritto delle genti non sia lo stesso, che il dritto naturale, anzi che in questa parte si trovi a quello direttamente opposto.

La storia della condizione deplorabile del servo in Roma è la pruova la più convincente per le anime filantropiche che i primi usi, le prime leggi di quel popolo sullo stato di servitù si allontanavano dall'equità, dalla giustizia della legge naturale.

I servi considerati in rapporto a dritti, che la legge accordava al cittadino romano, non eran persone, απροσωποι, scrive Teofilo (1); e poichè lo stato appartenea a coloro, che avean persona, i servi doveano essere senza stato, *sine capite*: οι ουδεμιαν παλαι ειχον κεφαλην (2). Privi quindi d'ogni civil dritto erano nel numero delle cose *mancipi*, come si esprime Ulpiano (3), e come tali sotto il dominio quiritario. L'uomo dunque per le leggi di Roma poteva trattare un altro uomo, come il suo bue, il suo giumento; potea cederlo, donarlo, legarlo, venderlo, esporlo, e quel, che fa più orrore, impunemente batterlo, flagellarlo, esporlo alle fiere, crucifiggerlo, trucidarlo infine o per diporto, o per alimentare ne' serbatoi del suo sangue i pesci. *In servum nihil non domino lice-*

---

(1) *Pr. Inst. de stip. ser.*
(2) Teof. *Inst. De cap. dem.* §. 4.
(3) *Fragm.* Tit. XIX. §. 1.

re disse Ispone Romano presso Seneca (1). Onde l'esclamazione presso Giovenale: *O demens ita servus homo est*, O follia! e il servo in simil guisa trattato è un uomo? (2). Bisognerebbe rinunciare al senso comune, per asserire che questo dritto feroce sia il dritto naturale applicato ai costumi delle genti.

Introdotto tal dritto col barbaro costume de'primi tempi in Roma, si conservò anche dopo il cangiamento del primitivo governo. Il servo de' Vitellii dopo l' espulsione de' Tarquinii in premio della scoperta congiura fu manomesso *per vindictam*, maniera sollenne di ridurre l'uomo da cosa allo stato di persona, allora la prima volta praticata; come narra lo scrittor di Padova (3).

Della potestà de' padri di famiglia sui loro figli.

Ma da qual gelo non sarà compresa la mente del filosofo nel contemplare la potestà, che le prime leggi del Lazio prodigarono ai padri di fa. miglia sulla loro prole, e l'abuso, che se ne potea impunemente fare?

Il figlio rispetto al padre non era persona, era puramente una cosa, costituita nel dominio quiritario di lui. Potea dunque il padre ucci-

(1) Lib. X, *Controv.* 4.
(2) *Sat.* VI. V. 221.
(3) Dec. I.

dere, vendere, esporre il figlio senza che fosse permesso per legge vindicare sì grave oltraggio alla natura; il figlio in una parola era assomigliato al servo rispetto al padre; ma che dico io assomigliato? la condizioue di lui era anche peggiore: venduto il servo dal suo padrone, tornava egli pienamente libero, se dal padrone compratore fosse stato manomesso; laddove manomesso il figlio venduto dal padre non diveniva di suo dritto *sui juris*; era sottoposto di nuovo alla potestà del padre, che avea il dritto di venderlo per tre volte, e solo dopo la terza volta manomesso, veniva al patrio potere sottratto.

Ma tal potestà del padre sul figlio, che si estende al dritto di uccidere, vendere, esporre come abbiamo affermato, da alcnni vien messa in dubbio, da altri negata, e da molti spiegata in senso conveniente alla ragione, ed alla natura in quei primi tempi di civil governo. Riesce perciò importante per la dimostrazione, che ci abbiamo proposta, occuparci alcun poco nel dissipare le difficoltà, di qualunque genere ci vengano opposte, per restar convinti sulla rigidezza ed atrocità del roman dritto, che riguardava il paterno potere.

Per procedere con ordine incominceremo dal disputare intorno al dritto della vita e della morte, e passando a quello della vendita, andremo a conoscere intorno all'esposizione de'figli per le leggi antiche di Roma, e durante il governo de' Re.

Libanio nelle sue declamazioni benignemente interpretando il rigido antico dritto limita il potere del padre alla sola minaccia di morte. Η απειλη τεθνηκεναι, egli dice, fu concessa al padre dalle leggi di Roma (1).

Sopatro, il solo fra gli antichi, in un testo riportato dal Grozio afferma che potea il padre dare a morte il figlio, allora solo, quando si fosse costui renduto reo di delitto. Εαν αμαρτη τι (2).

Giacomo Revardo fra gl' interpreti del dritto anch' egli richiede nel figlio un giusto motivo, onde fosse lecito al padre esiger da lui l'ultimo supplizio, e questo dritto di vita e di morte così condizionato, nell'opinare dello stesso scrittore, venne in disuso sotto gli stessi Re (3).

Einnecio, le cui dottrine sono generalmente adottate nei nostri insegnamenti di giurisprudenza, così nelle *romane antichità* (4), come nelle sue *recitazioni agli elementi del dritto civile* (5) alla stessa sentenza si appiglia, ed adduce in conferma varii castighi di battiture, di esilio, di morte presi da padri sui proprii figli a tenore della gravità del reato commesso, sulle testimonianze di Seneca, di Valerio Massimo, Sallustio, e Quintiliano.

---

(1) *Declam*: *XXI*.
(2) *De Jur. bel.. et pac.* lib. II.. *cap. 5.*
(3) *Ad LL. XII. Tab.* cap. 3.
(4) *Tit. IX. De pat. pot.*
(5) Nel Tit. cit.

Ma noi abbiamo delle ragioni valevoli per persuaderci in contrario. Quindi andremo mostrando,

1. Che ai padri di famiglia accordaron le leggi il dritto della vita e morte sui proprii figli;

2. Che tal dritto fu assoluto e senza riserva;

3. Che ebbe vigore in tutto il tempo del governo de' Re, e dopo.

1. Papiniano nel confronto delle leggi mosaiche colle romane assume per principio che Romolo concesse al padre il dritto della vita e della morte sul figlio. *Cum patri*, egli scrive, *lex Regia* (*nempe Romuli*) *dederit in filiam vitæ*, *necisque potestatem*; ove alcuni leggono *in filium*, ma al nostro scopo l'è indefferente.

Paolo ragionando della facoltà del padre di diredare il figlio si serve di un argomento, che i logici chiamano a *majore ad minus*. Era lecito al padre uccidere il figlio, dunque molto più diredarlo. La vita è un bene maggiore dell'eredità. *Licet eos exheredare*, *quod et occidere licebat* (1). Quindi nell'arrogazione, per la quale si acquistava dal padre civile il dritto di padre naturale sul figlio, faceasi menzione del dritto di vita e di morte. Eccone la formola conservataci dal Gellio nelle notti attiche (2). *Velitis jubeatis*, *ut L. Valerius L. Titio tam jure*, *legeque filius siet*,

---

(1) *Lib.* II. *D. de lib. et posth. her. inst.*

(2) *Lib.* 5. *cap.* 19.

quam si ex eo patre, matreque familias ejus natus esset; utique ei vitae, necisque in eum potestas siet, uti pariendo filio est. Ciocchè è confermato da Cicerone nell'orazione ai pontefici.

A ragione dunque scrisse Simplicio, che le leggi romane concessero al padre la potestà di vendere, se volesse, e di ammazzare impunemente il figlio: πιπρασκειν, ει βουλοιντο, τους παιδας τοις γονευσοιν επιτρεψαν, και φονευειν ατιμωρητας. Competeva dunque al padre in Roma il dritto della vita e morte sul figlio (1).

2. Tal dritto era anche assoluto, e senza riserva, o condizione. E per verità il figlio era considerato, come un servo riguardo al padre. Servio lo Scoliaste del cantor di Mantova in un luogo degli Eneidi riferisce l'opinione di alcuni, i quali credono che ai figli costituiti sotto la potestà del padre era negato il dritto del funerale; e ne adduce in ragione; *quia servi loco sunt parenti*: Sesto Empirico scrive parimenti: παιδες δουλοι των πατερων (2). Ed è questa una verità riconosciuta da tutti gli interpreti del dritto antico, che i figli erano, come servi rispetto al padre. Ma i servi erano nel numero di cose presso i Romani, e cose *mancipi*, come si esprime Ulpiano ne'suoi frammenti (3); dunque anche i figli erano cose *mancipi*. Negano alcuni

---

(1) *Comm. ad cap. 3. Epict. Enchir.*

(2) *Pyrhon.* 3.

(3) Tit. 19 §. 1.

questa conseguenza, appunto perchè Ulpiano nel luogo citato tra 'l novero delle cose *mancipi* omette i figli. Ma essendo che la mancipazione de'figli influiva sulla vendita de' medesimi, e questa vendita era andata in disuso a tempi di Ulpiano; è di parere il Binchersoech che detto giureconsulto abbia per tal motivo tolto i figli dal novero delle cose Mancipi (1). E come tali per verità si trovano essi designati da Cajo nelle sue Instituzioni in quell' età, in cui se ne permettea la vendita (2): Indi derivò che furono i figli nel dominio Quiritario de' loro padri ; onde per legge al padre, non alla madre competea l'azione di furto contro al sottrattore del figlio: *Si filius familias subreptus sit patrem habere actionem furti palam est* (3). Per l' opposto : *Mater filii subrepti furti actionem non habet :* scrisse Paolo a Sabino (4). Fu ancora per effetto di tal dominio, che potea il padre vindicare il figlio , che avea sotto la sua podestà , se adduceva per causa della sua azione vindicatoria la seguente : *ex Jure Romano*, come si esprime Ulpiano ; ovvero, *ex lege Quiritium*, come Pomponio citato da Ulpiano. *Nisi forte adjecta causa quis vindicet: Si quis ita petit filium suum in potestate , ex jure Ro-*

(1) *De Jur. ven. oc. et exh. lib.*

(2) *Lib. 1. tit. 6. de Manc. libe. §. 1.*

(3) *L. 14. §. 13. D. de furtis.*

(4) *L. 38. D. de furtis.*

mano, videtur mihi et Pomponius consentire recte eum egisse: ait enim adjecta causa ex lege Quiritium vindicare posse (1). Erano dunque i figli come cose poste nel dominio quiritario dei loro padri. Ma sulle cose non cadeva alcuna ingiuria, qualunque ne fosse stato l' abuso del padrone; dunque era lecito ai padri anche per capriccio dare a morte i loro figli.

Egli è vero che da numerosi esempi di figli messi a morte dai loro genitori, riferiti da Dionigi di Alicarnasso, da Livio, Quintiliano, Valerio Massimo, Seneca, e citati dagli espositori del dritto in appoggio della loro opinione, si rileva che il motivo della paterna indignazione sia stato un delitto del figlio o privato, o pubblico; ma da queste e da simili altre autorità di scrittori non si può conchiudere ch' era vietato al padre uccidere il figlio anche senza un grave motivo; si deduce solo, che i padri non abusarono della potestà illimitata, che loro era concessa sui figli per legge. E ciò riguarda un fatto, e non abbatte il dritto da noi stabilito. Del resto, son di avviso che, se non si fosse mai abusato della patria potestà per sì lungo corso di anni, finchè quella non ricevè limiti, sarebbe mancato forse il principale appoggio per lo cangiamento di una legge tanto antica, quanto lo stato.

---

(1) *L. 1. §. 2. D. de rei vind.*

Finalmente anche nel parer di coloro, che danno al padre il potere di punir di morte il figlio delinquente, domandiamo: chi era il giudice dell'azione per determinarne la reità, chi della rea azione determinava la gravità? il padre stesso. E non poteva egli o per ignoranza, o per soverchia severità, o per volontario abuso di potere, dichiarar colposa un'azione innocente? punir di morte una reità punibile con pena molto minore? Non era dunque questo patrio potere il risultato di un barbaro dritto, che abbiamo chiamato Eroico?

3.° Ma quando esso cominciò in Roma? fu in vigore per tutta l'epoca del Regio Governo?

Papiniano nel testo sopra riportato attribuisce a Romolo l'istituzione di un tal dritto. Dionigi d'Alicarnasso, al quale prestano massima fede gli scrittori del dritto, conferma la stessa verità. Descrivendo la storia del primo Re di Roma spiega con preciso stile tutti i particolari intorno alla patria potestà; tra i quali anche quello della uccisione del figlio. È interessante anche per la continuazione delle nostre idee trascrivere l'intero testo del greco storico. O δε των Ρωμαιων νωμοθετης απασαν εδωκεν εξουσιαν πατρι καθ' υιου, και παρα παντα του βιου χρονον, εαντε ειργειν, εαντε μαστιγουν, εαντε δεσμιον επι των κατ' αγρων εργων κατεχειν, εαν τε αποκτιννυναι προαιρηται (1). Questo Romano

---

(1) *Lib. II. p. 96.*

legislatore, cioè Romolo, diè un' assoluta potestà al padre sul figlio per tutto il tempo della sua vita, concedendogli l' arbitrio di esporlo, flagellarlo, rilegarlo ai lavori agrarii, trucidarlo. Ov' è da notare la forza dell' espressione, προαιρηται, che indica un pieno ed assoluto arbitrio del padre; siccome l' αποκτιννυναι, ammazzare, trucidare, non è mai da greco autore adoperato a significare l' espiazione della pena di morte per effetto di una condanna criminale. Prende così maggior consistenza l' opinione da noi sovra esposta intorno al dritto assoluto della vita e della morte concesso al padre sul figlio.

Che poi questo dritto introdotto da Romolo sia stato in vigore durante tutto il governo de' Re, ed anche dopo, è agevole il provarlo contra il Revardo dalla sola fede di storici documenti. Lucio Bruto, primo Console in Roma, punì di morte, *more majorum*, com' egli si esprime presso Livio e Valerio Massimo, i suoi figli convinti di cospirazione contro allo Stato. E se taluno ci opponesse che Bruto non agì allora da padre, ma da Console, e colla potestà consolare pronunciò la sentenza di morte, non mancano altri esempi pel nostro assunto. Fabio Eburno, tenuto un consiglio domestico, pose a morte il suo figlio impudico. *Cognita domi causa*, dice Quintiliano, *filium impudicum necavit* (1). Cassio anche dopo un

(1) *Declam. 3.*

consiglio di parenti ed amici fè battere a morte il suo figlio pei torbidi, che avea nella Republica eccitati colla legge agraria durante il suo tribunato (1). Dion Cassio rapporta che Aulo Fulvio, avendo raggiunto a mezza strada il figlio, che seguiva le armi del cospirator Catilina, il trucidò immediatamente (2). Ma senza la moltitudine di altri esempi facciamo avvertire che l' opinione del Revardo è per se stessa debolmente appoggiata. Egli crede infatti che la patria potestà siasi estinta sotto gli stessi Re per una legge di Servio Tullio, colla quale comandava, *filium qui parentes verberasset, Divis parentum sacrum esse.* In che modo se ne può dedurre aver perduto sotto questo Re i padri di famiglia il dritto della vita e della morte sui loro figli? Trattiamo noi della potestà del padre sul figlio, non del figlio sul padre; come parla la legge citata.

Tal dritto dunque competente in modo assoluto ai padri, come abbiamo dimostrato, fu in vigore in tutto il Regio governo.

---

(1) *Val. lib. 5. Cap. 8.*
(2) *Lib. 37.*

Della potestà de' padri di famiglia di vendere, ed esporre i loro figliuoli, considerata nello stesso periodo di tempo del Governo de' Re.

Da principii sovra esposti deriva direttamente che a padri di famiglia competea il dritto di vendere, di esporre i loro figliuoli. Perocchè questi erano come cose sotto il dominio quiritario di quelli (1). Ma tra gli effetti di tal dominio era il vender dette cose, abbandonarle; dunque dovea permettersi ai padri vendere, ed esporre i loro figliuoli. E per verità era un atto più feroce uccidere la prole, che venderla, od esporla; or la legge permetteva il più; come dunque dovea non permettere il meno?

Sarebbe questa una pruova sufficiente dell' assunto, se non c' incumbesse tracciare il principio dell' uno, e dell' altro dritto fino alla sua abolizione, e se potessimo dispensarci dal prendere in disamina il parer contrario d' illustri giureconsulti.

E cominciando a discutere sul dritto della vendita, troviamo che trae la sua origine da una legge di Romolo. Dionigi d' Alicarnasso in continuazione delle dottrine da noi sovra menzionate, tessendo la storia di molte altre leggi promulgate

(1) *Pag.* 72.

dal fondator della Città, afferma che costui diè al padre la potestà di vender tre volte il proprio figlio, e così venne al padre ad accordare sul figlio maggior potestà di quella, che al padrone si accordava sul servo, il quale manomesso dal padrone diveniva libero; laddove manomesso dal padre compratore il figlio venduto tornava per ben tre volte sotto al patrio potere, e solo dopo la terza manomissione ne veniva sottratto: Μειζονα δους εξουσιαν πατρι κατα παιδος, η δεσποτη κατα δουλου: sono le parole del sullodato scrittore (1). Tal legge soggiunge lo stesso, fu confermata da Numa Pompilio con una restrizione, di non potersi cioè da padri vender quei figli, a quali avesser permesso contrar nozze, e fu poi trascritta nelle leggi delle dodici tavole, le cui parole senza veruna eccezione sono citate da Ulpiano ne' suoi frammenti: *si pater filium ter venumduit, filius a patre liber esto* (2).

Il dritto dunque concesso ai padri di vendere i figli fu in vigore per tutta l' epoca de' Re in Roma.

---

(1) *Lib. 2. p. 87.*
(2) *Tit. X. §. 1.*

Objezioni contrarie.

Ma la forza della nostra dimostrazione vien indebolita da Aleandro alle istituzioni di Cajo, e da Giacomo Gotoffredo alle leggi delle dodici tavole, i quali spiegano la legge di Romolo intorno alla triplice vendita per la vendita imaginaria, che avea luogo nella emancipazione de' figli.

Rispondiamo con un solo argomento. Costa tra tutti i giureconsulti che il rito della vendita imaginaria era presso i Romani un' *azione di legge.* Le azioni poi di legge non nacquero, che dopo la promulgazione delle dodici tavole, mediante l'opra de' patricii, come narra Pomponio (1).

Di maggior importanza sembra la difficoltà, che sorge dalla legge 2.ª del Codice Teodosiano *de liber. caus.*, in cui si esprime l' Imperator Costantino in questi termini: *Libertati a Majoribus tantum impensum est, ut patribus, quibus jus vitae in liberos, necisque potestas permissa est, eripere libertatem non liceret.* I padri secondo l'idea della legge non potean torre la libertà ai figli; ma la vendita riduceva i figli allo stato servile, dunque i padri non potean vendere i loro figli, anche per costume de' Maggiori, giusta la mente di Costantino.

(1) *L. 2. D. de Or. Jur.*

Antonio Scultingio avvisa o doversi in cose storiche prestare maggior fede a Dionigi d' Alicarnasso, che a Costantino, o sotto nome di Maggiori nel testo di Costantino non doversi intendere gli antichi, ma quei della media età, quando andò in disuso il dritto di vendere i figli, come intende anche Ubero nelle sue digressioni (1). Ma non par soddisfacente tal interpretazione. Perocchè parla Costantino di quei maggiori, presso cui era in vigore il dritto della morte sui figli; ma, secondo abbiamo mostrato, tal dritto cessò fin da Trajano, e nello stesso tempo, che il dritto di vendita. Dunque non ispiega l' interpretazione di Scultingio, e di Ubero la mente dell' Imperatore.

Quindi per dissipare ogni dubbio, sosteniamo che sotto nome di libertà intender si debba *ingenuità*, come la intendono Teodoro Marcilio, e Corrado Rittersusio nelle loro interpretazioni alle leggi delle dodici Tavole. La ingenuità infatti, secondo Paolo nelle sentenze (2), non si perdeva dal figlio venduto, ma restava per lui sospesa, finchè non divenisse *sui juris*. La condizione infatti del figlio venduto era diversa da quella di qualunque servo, che servisse in una giusta servitù. Costui non era cittadino Romano; laddove il fi-

(1) *Lib. 1 cap. 4.*
(2) *Lib. 5. Tit. I.*

glio venduto non perdeva la sua cittadinanza, essa era solo sospesa durante la servitù; e perciò sostien Cicerone che il postliminio non riguardava colui, che fosse stato da suo padre venduto. Non è necessario, egli dice, che ricuperi la cittadinanza chi non l'ha mai perduta: *Ei, quem pater suus vendidit nullum esse Postliminium, neque enim qui civitatem non amisit, eam recuperare necesse est* (1). Non pare perciò probabile l'opinione di Giacomo Gotoffredo, il quale ammette che il figlio venduto abbia servito una giusta servitù; ma che era in arbitrio del padre o restituendo il prezzo, o presentando un servo in vece del figlio venduto ridonare à costui la libertà. Quindi per la speranza di ricuperare la libertà si potea dire secondo lui, non essersi questa perduta (2).

Dritto di esposizione della prole.

Per quel che poi riguarda il dritto di esporre la prole; Einuecio nelle Romane antichità scrive che per una legge di Romolo non era permesso di esporre la prole maschia, nè le figlie primogenite, salvo il solo caso, in cui per consentimento di cinque vicini fossero stati giudicati mostruosi, deboli, ovvero orribilmente

(1) *Lib. 1. de Orat. Cap. 181.*

(2) *Comment. ad l. uni. Cod. The. de his, qui Sanguinol. em. vel mut. ac.*

deformi (1). Egli si appoggia all' autorità di Dionigi d'Alicarnasso, il quale nel libro 2. alla pagina 88 ha lasciato scritto le formali parole della legge. Soggiunge lo stesso Giureconsulto che tal legge fu conservata nelle dodici tavole; ed in ciò conviene con molti altri, i quali si sostengono coll' autorità dello stesso Alicarnassese.

Ci sembra egli però che l' illustre scrittore siasi tratto in inganno con chiunque la sente al par di lui. E converrebbe o non aver letto quanto scrive in prosieguo Dionigi, o non saperlo rapportare all' antecedente, per non convincersi dell' opposto.

Per verità la legge di Romolo menzionata dall' Alicarnassese nel luogo citato abbraccia tre disposizioni 1.° che si allevasse, ed educasse la prole maschia, e delle donne la primogenita, 2.° che inteso il consiglio di cinque vicini, potesse il padre disfarsi della prole mostruosa, o debole, di qualunque sesso fosse, 3.° che nessun padre avesse dritto ad uccidere la prole maschia non mostruosa, priachè avesse compiuto un triennio di età.

Fu in forza di questa legge ristretta la patria potestà per l' incremento della popolazione, di cui ne' primi tempi era scarsezza nella Città. Si sa che per lo stesso fine conservava Romolo la vita ai popoli vinti, e li aggregava alla cittadinanza di Roma. Quando questo legislatore credè

(1) *Lib. 1. Tit. IX de Pat. Potest §. V. in nota 6.*

aver conseguito il fine propostosi, o poterlo conseguire con altri mezzi, che colla restrizione del patrio potere; venne a redintegrare i padri nell' ampiezza del dritto sui loro figli. Tal redintegrazione è espressa da Dionigi nello stesso libro 2.° pagina 96, in cui Romolo accorda ai padri di famiglia l'assoluto arbitrio di esporre, flagellare, rilegare ai lavori rurali, ammazzare finalmente i figli senza alcuna limitazione di età, e di sesso, siccome può osservarsi nel testo da noi sovra riportato; in cui abbiamo interpretato la voce εἴργειν, esporre, e quindi traggiamo argomento che il dritto di esposizione della prole fu concesso nella stessa epoca, e colla stessa legge ai padri di famiglia, come il dritto della vita e della morte, e quello della vendita. Egli è vero che il Gelenio spiega la detta voce nel senso di metter prigione; il Silburgio traduce, cacciar via di casa; a noi sembra però più propria l' interpretazione di esporre, come quella, che più conviene alla natura della voce, ed al senso dell' autore.

Questa seconda legge di Romolo dovette certamente abrogare la prima, alla quale era contraria, e perciò venne da Dionigi dopo di quella esposta. È chiaro quindi che della prima legge nessun conto debbasi tenere, come di una legge abrogata; e che quando Dionigi stesso affermò che la legge di Romolo intorno alla patria potestà fu conservata nelle dodici Tavole, dovette naturalmente intendere la seconda, di cui egli avea

Digitized by Google

parlato, e che era in vigore; e non la prima, che era stata fin da Romolo stesso con nuova legge abrogata. É da convincersi perciò sull' errore di coloro, che colla testimonianza dello stesso Dionigi sostengono esser la legge di Romolo intorno alla prole mostrosa ritenuta nelle dodici tavole. Dionigi intese parlare della 2.ª legge da noi citata. Alcuni però, e lo stesso Einnecio (1) si appoggiano all' autorità di Cicerone, il quale nel citato libro 3. delle leggi al capo III. accenna la disposizione delle dodici tavole intorno al parto mostruoso, e ne conchiudono che la legge di Romolo intorno al parto mostruoso, menzionata da Dionigi, sia stata conservata nelle dodici tavole. Ecco il testo di Cicerone, in cui parla della potestà tribunizia, e l'assomiglia al fanciullo mostroso delle dodici tavole. *Deinde cum esset cito legatus, tamquam ex* XII. *Tabulis insignis ad deformitatem puer, brevi tempore nescio quo pacto creatus, multoque tetrior, et foedior natus.* La voce *legatus*, che tutti i libri editi, e manoscritti riportano, ed impropriamente adoperata per *extinctus, peremtus*, ha dato occasione a profondi ingegni di emendare il testo. Sarebbe fuori del nostro proposito occuparci minutamente di tal quistione. Omesso dunque il parere del Turnebo, Aurato, Grutero, Piteo, Gotoffredo, ci atterremo al Puteano, la cui lezione è più semplice ed adatta al senso del-

(1) *Luogo citato.*

Digitized by Google

l' intero testo, e perciò da molti seguita. Per *legatus* legge egli *necatus*. Quindi giusta la mente di Cicerone un fanciullo d' insigne deformità per legge delle dodici tavole dovea esser tantosto ammazzato. Dunque, si conchiude da alcuni, sopra da noi citati, la legge di Romolo sui parti mostruosi fu trasfusa nelle dodici tavole.

Rispondiamo che sebbene diasi per vero essere stata quella la mente di Cicerone, è falsa non pertanto la illazione, che se ne trae. Perciocchè la legge di Romolo, come abbiamo sopra avvertito, permetteva l' esposizione del maschio, o della donna primogenita mostruosa, ma sol dopo udito il consiglio di cinque vicini. La legge delle dodici tavole, secondo Cicerone, imponeva la subita uccisione, *cito necatus*, e senza il consiglio dei vicini. Dippiù la legge di Romolo vietava di uccidere il parto non mostruoso, e minore di tre anni, come si è innanzi avvertito; e nessuno fra tutti gl' interpreti ha detto che per legge delle dodici tavole si fosse confermato questo divieto al padre.

Conchiudiamo perciò su questa dottrina che la legge di Romolo intorno alla patria potestà, che Dionigi scrive essere stata conservata nelle dodoci tavole, fu quella seconda, di cui abbiamo fatto parola, e che accordava al padre il pieno ed assoluto arbitrio di esporre, battere, rilegare alle fatiche agrarie, ammazzare, e vendere, come in seguito dichiara, il figlio senza distinzione di

età, di sesso. Ed infatti Ulpiano ne' frammenti così rapporta senza alcuna circoscrizione la potestà, che al padre la legge delle dodici tavole sul figlio concesse. *Endo liberis justis jus vitae necis, venundandique potestas ei esto. Si pater filium ter venunduit filius a patre liber esto* (1). Ove sebbene non fassi particolar menzione del dritto di esporre, esso è però compreso nel dritto della vita e morte. A colui, cui si permette il più, non si può non permettere il meno; come sopra ragionammo (2).

Sicchè il dritto di esporre la prole cominciò con Romolo, si conservò durante tutta l' epoca de' Re, e fu poi nelle dodici tavole, come asserisce Dionigi d'Alicarnasso, trasmesso; tal dritto fu assoluto, e senza restrizione, come abbiamo in opposizione di Einnecio, ed altri giureconsulti abbastanza provato.

Durante adunque il Regio Governo abbiamo ravvisato nella legislazione di Roma le tracce del dritto Eroico

1.° nella differenza dei patricii dai plebei;

---

(1) *Tit. X. §. 1.*

(2) L' esposizione de' figli o si faceva in luogo solitario, ove eran gettati a morire; o in luogo pubblico, ed in questo caso gli esposti aveano speranza della vita. Festo fa menzione della colonna lattaria nel Mercato, così detta, perchè ivi si portavano gl' esposti ad esser nutriti di latte: *Lactaria columna in foro olitoris dicta, quod ibi infantes lacte alendos deferebant.*

2.° nella potestà del padrone sul servo;
3.° nella potestà de' padri di famiglia sui proprii figliuoli.

Esame dello stesso argomento durante il Governo Consolare.

Il tragico feroce ardire della violata moglie di Collatino fè luogo al governo consolare. Pomponio dichiara che tutte le leggi le quali dai Re provennero, andarono per lo stabilimento del nuovo governativo sistema in disuso. *Omnes hae leges exoleverunt* (1). Ciò non pertanto nessun miglioramento avvenne nella legislazione di Roma sui tre oggetti sopra mentovati. Anzi essendo che i Consoli furon eletti dall' ordine patricio si consolidò la potestà dei nobili col maggior avvilimento della plebe. Esclusi i plebei da qualunque carica, sottoposti all' arbitrio de' consoli nell' amministrazione della giustizia ebbero soventi volte occasione di risentirsi della parzialità, del favore, di cui si colmeva l' ordine, al quale i giudici di tutto il popolo appartenevano (2). Ed era appunto per questo favore, che si cambiavano a

---

(1) *L. 2. §. 1. D. de Orig. Jur.*

(2) I Consuli erano anche giudici: *Regio imperio duo sunto, iiq. præeundo, judicando, consulendo praetores, judices, consules appellantor.* Fu la legge tribunizia.

Digitized by Google

momenti le leggi e le forme di giudicare, e cause simili opposti risultati aveano.

Si risvegliò quindi il desiderio di una stabile legislazione. E questa non cominciò ad aver luogo che circa 57 anni dopo il governo Consolare. E per verità nel 301 di Roma furono spediti ambasciatori ne' luoghi a quell' epoca più famosi, onde raccorre le più savie leggi, e quindi formare al popolo Romano una norma inalterabile di civile giustizia. Fu adempito esattamente l' incarico, come Tacito attesta, e tornati dopo tre anni gli ambasciatori, si composero le dodici tavole: *Accitis, quae usquam egregia, compositae duodecim tabulae.*

Fanno gli scrittori singolare elogio di questa legislazione: Diodoro Siculo la loda per la brevità, e concisione: νομοθεσια βραχεως και απεριττως συγκειμενη. Crasso presso Cicerone credè doversi anteporre alle biblioteche di tutti i filosofi: *Omnibus omnium philosophorum bibliothecis.* Tacito chiama le dodici tavole complemento dell' equità del dritto; *finem aequi juris:* Livio finalmente asserisce che sono esse il fonte del dritto universale pubblico e privato: *fontem universi publici, privatiq. juris.*

Si crederebbe per tai testimonianze esser la legislazione di Roma col promulgarsi delle dodici tavole d' ogni imperfezione spogliata. Eppure non è così. Gli stessi difetti delle antiche leggi, di cui abbiamo sopra menzionato, vennero nelle do-

dici tavole da decemviri a confermarsi; non perchè a que' tempi di età inoltrata fossero nello stesso grado l' ignoranza e la ferocia del costume; ma perchè il combattere gli antichi usi e pregiudizii, e conseguire un miglioramento universale nelle leggi è opra della successione dei tempi. Compresero infatti i Decemviri l' atrocità della legge intorno alla patria potestà nel modo sovra espresso; ma o per debolezza, o per cautela della pubblica tranquillità la conservarono nelle dodici tavole: e ciò manifestamente è indicato da Dionigi d' Alicarnasso, quando scrive che i Decemviri non ardirono di torre dalla quarta tavola la legge della patria potestà per trecent' anni osservata: Ουκ ετολμησαν ανελειν. Le parole delle dodici tavole sul dritto, che accordano al padre di ammazzare, vendere, esporre il figlio sono state da noi innanzi citate.

Or se i riguardi dovuti al vincolo di sangue e di naturale affezione la più forte, di cui sia mai uom capace, non furono valevoli a sbarbicare gli antichi usi della potestà patria colla nuova legislazione; molto meno potè questa influire a rendere la condizione del servo alquanto umana e men trista.

Furono infine dalle dodici tavole le preminenze de' patricii comfermate; e perciò nulla mercè la nuova legislazione venne a cangiarsi intorno alla differenza dei plebei dai patricii. *Auspicia*, diceasi nella legge della tavola terza, *penes patres*

sunto. A Canulejo, che proponea crearsi un console dalla plebe, fu risposto negativamente dai patricii, perchè, diceano, *nemo plebejus auspicia haberet.* Gli auspicii dunque dopo la promulgazione delle dodici tavole rimasero in potere de' soli patricii. Ma erano gli auspici necessarii per la celebrazione delle nozze solenni, pel conseguimento del sacerdozio, per la carica di comandante di esercito, di magistrato; da tutti tai dritti dunque venivano esclusi i plebei. Quindi nessuna parte aveano alla rogazione delle leggi, appartenendo questa ai soli magistrati maggiori; e nemmeno esercitavano influenza sulla sanzione di esse; dipendendo la medesima dal voto del maggior numero di Centurie, in cui si trovavano per la prima istituzione distribuiti i più nobili e ricchi. Finalmente vennero le dodici tavole ad autorizzare in certo modo l' oppressione ed i maltrattamenti della classe plebea, quando permisero al creditore, che avesse ottenuto sentenza di pagamento, di menar prigione, caricar di catene, e quindi batter con verghe il debitore, che fosse stato impotente alla soddisfazione del giudicato. *Nisi Judicatum facit*, diceasi nella tavola III, *secum ducito, vincito, aut nervo, aut compedibus quindecim pondo ne majore, aut si volet minore, vincito.* La sperienza di tre secoli avea dovuto mostrare che la plebe sola ligia rendeasi all' ordine patrizio per debiti contratti. Ciò sembra sufficiente a convincerci del difetto

delle dodici tavole in questa parte di legislazione; poichè ne abusarono tanto i patricii; ne furono in guisa tiranneggiati i plebei, che all'epoca della dolcezza e dell'abolizione del barbaro dritto, come in seguito si dirà, credette la plebe essere stata la seconda volta liberata, perchè si vietò al creditore il dritto sul corpo del debitore; *eo anno plebi Romanae velut aliud initium libertatis factum est, quod ligari nexi desierunt.* L' attesta Livio. Per queste considerazioni dirette a scoprire i vizii inerenti alle leggi mentovate delle dodici tavole giudichiamo poterci dispensare dall' accennare al proposito quelchè molti affermano intorno al crudele ed assurdo dritto, che le dodici tavole stesse concedevano a diversi creditori, di poter dividere in pezzi il loro debitore, quando fosse insolvile; ciocchè alcuni negano, ed altri spiegano in senso di metafora.

Il solo vantaggio dunque, che derivò al popolo dalla promulgazione delle dodici tavole fu quello di limitare l' arbitrio de' consoli nell'amministrazione della giustizia. Ma tosto si ricompensarono i patricii di qnesto vantaggio accordato alla plebe col rendere loro propria l' interpretazione delle nuove leggi necessaria per la loro concisione ed oscurità, la dottrina, e le formole delle azioni di legge nate da tale interpretazione, senza le quali veniva ogni civil negozio di nullità colpito; la distribuzione finalmente de' giorni *fasti,*

nefasti, *intercisi* (1), ne' quali soli si poteva, o non si poteva agire in giudizio, come ne' suoi fasti Ovidio dichiara.

Ille nefastus erit per quem tria verba silentur;
Fastus erit per quem lege licebit agi.

La scienza di tutte tai cose era in potere dei Pontefici, che venivano dai soli patricii creati. Il loro oracolo si consultava dai privati nel bisogno. *Interpretandi scientia et actiones apud collegium pontificum erant; ex quibus costituebatur quis quoque anno præesset privatis* (2).

Ed ecco in qual modo abbiamo ravvisato le tracce del dritto Eroico nella legislazione di Roma anche dopo i tempi delle dodici tavole promulgate.

Cangiamento di leggi.

Ci resta ora a vedere, come, e quando questo dritto cominciò a cambiare aspetto, e da eroico divenne umano fino al suo totale perfezionamento.

I patricii, finchè visse Tarquinio, presi dal timore di vederlo rimesso al posto, da cui era stato sbalzato, si tennero accattivata con ogn' arte la plebe. Recossi appena in Roma nell' anno 259 la

(1) Giorno interciso era quello, in una parte del quale si poteva agire in giudizio, ed in una altra no.
(2) *L. 2. §. 6. D. de orig. Jur.*

novella della morte di lui, che si abbandonarono i nobili ad un eccesso di esultanza, e cominciarono a gravemente oltraggiar la plebe. *Patribus nimis luxuriosa ea laetitia fuit*; *plebi, cui ad eam diem summa ope inservitum erat, injuriae a primoribus fieri coepere* (1). L' oltraggio maggiore, di cui faccia menzione la storia, e che diè l'impulso più forte ad un politico cangiamento, fu l' inflessibilità, la crudeltà, le sevizie dei ricchi patricii creditori contro alla plebe debitrice. Trascinati in prigione i debitori, (*nexi ligati*) o si lasciavano ivi perire di fame, di freddo, di privazioni sotto al peso d' ispide catene, od erano aspramente battuti, restando vittima il più delle volte di quella carneficina. Lo spettacolo di un vecchio centurione, che smunto, ed emaciato dai tormenti sofferti nell' ergastolo del suo creditore, rammentando i suoi meriti verso la patria, mostrava in pubblico le spalle malconce di fresche lividure, eccitò sì grave sommossa in quell' anno stesso, che, se non fossero i consoli P. Servilio, ed Ap. Claudio accorsi a sedarla, si sarebbe fatta strage de' patricii. In questo popolare tumulto minacciosamente domandavano gli ammutinati che si tenesse senato per forzarli a prendere una pubblica risoluzione da metter rimedio al loro male. Gli animi erano così

---

(1) *Liv. lib. II. cap. XII.*

aizzati, che poco mancò, che non si fosse perduto il riguardo alla Maestà stessa de' Consoli; *Jam prope erat, ut ne consulum quidem majestas coerceret iras hominum.* Ma in quei tempi veniva punto al più vivo l'amor proprio de' patricii, domandandosi loro delle concessioni tendenti ad indebolirne la potenza. Questa gettato avea salde radici, nè ceder potea al primo colpo. Ostinatamente dunque si sforzarono i patricii difendere le loro prerogative, ed opporsi ad ogni politico cangiamento. Avvicendandosi poi cogli anni novelli importanti avvenimenti, furono gli animi in modo esacerbati, e le cose pervennero a tale, che o conveniva cedere, o acconsentire alla dissoluzione dello Stato. Ridotti i patricii in simili strettezze ora differirono, ora tergiversarono, ora concessero, ma sempre il men, che poteano, secondo il bisogno offriva, fino alla totale emancipazione della plebe, come andremo vedendo.

Infatti il Console Servilio d'indole più popolare dell'altro nel caldo della sedizione sommamente rincorando, promettendo, lusingò i plebei con dolci parole, e riuscì a rivolgerne l'attenzione agl'interessi di guerra. Tornate le legioni vittoriose dei Volsci, Sabini, Arunci, si rinnovarono gli stessi clamori nel seguente anno. Ricusò la plebe di ascriversi alla milizia, priachè si fosse adempinta la parola, ch' erale stata pubblicamente data dai Consoli del passato anno: *Numquam unum mi-*

litem habituros, ni praestaretur publica fides; libertatem unicuique prius reddendam esse, quam arma danda; ut pro patria, civibusque, non pro dominis pugnent (1). Ma si seppe eludere la plebe colla creazione del dittatore M. Valerio, sul quale riponeva essa molta fiducia; e nulla avrebbe mai ottenuto, se non si fosse risolutamente con mano armata e senza duce sul monte Sacro fortificata, minacciando d'invadere la città; ciocchè avvenne nello stesso anno 260. Allora intimoriti si scossero i patricii, e crederono necessaria la concordia dè'cittadini, e la riconciliazione giusta, o ingiusta colla plebe. Ciò non pertanto non eran disposti a conceder ciocchè quella domandava. Per opra di Menenio Agrippa si calmarono gli sdegni plebei, e si riconciliò la pace colla condizione, che avesse la plebe i suoi magistrati sacrosanti per propria tutela contro al poter consolare, e che a tal magistratura nessun patricio potesse aspirare. Furono quindi creati due tribuni della plebe C. Licinio, e L. Albino, i quali si associarono tre colleghi, cioè Sicinio l'autore della sedizione, e due altri, di cui s'ignora il nome. Ad onta del patrocinio di questi nuovi magistrati non venne la plebe debitrice a sottrarsi all'oppressione de' suoi creditori, che più di un secolo e mezzo dopo, per un terribile avvenimento

(1) *Liv. lib. II. cap. XV.*

di crudeltà, e turpitudine, che mosse l' animo degli stessi consoli a tener senato, per abolire l' antico barbaro dritto del creditore sul corpo e sulla persona del debitore. Infatti nell' anno di Roma 429 un certo C. Publilio di giovin' età, e di avvenente aspetto, essendosi pe' paterni debiti costituito ligio (*nexum*) di un certo L. Papirio, sollecitato da costui ad atti vergognosi, udì con dispregio l' obbrobriosa dimanda. Il creditore impudico adoperò varie minacce, e gli chiamò a mente il suo stato servile; ma poichè il virtuoso giovinetto, memore più della sua ingenuità, che della sua presente condizione rigettò costante la proposta del delitto, venne nudo crudelmente battuto. Essendosi costui tratto in pubblico, grondante di sangue, com' era, e querelando l'infame intenzione del creditore, gli si fè intorno una calca di gente, che compassionando fremea sull' indegnità dell' ingiuria. Erano i consoli di quell' anno Q. Petelio, e L. Papirio Mugillano, o come pretendono alcuni, L. Papirio Cursore. Si videro costoro accorrere al tumulto, e colpiti dall' enormità dell' oltraggio di un solo, fransero quel tenace nodo, col quale i patricii per più di 400 anni avean tenuta la plebe avvinta, e per non vederlo disciolto precipitarono dal sasso tarpejo il liberator del Campidoglio sotto pretesto di aver ambita la suprema potestà. Si radunò il senato; e fu imposto ai Consoli di proporre al popolo che d' allora in poi non altri, che il delinquente, fosse tenuto in

ceppi; e che i beni del debitore fossero la garenzia del creditore, non già il corpo di lui. Furono quindi tutti i *nessi* posti in libertà, neppiù se ne riprodusse l'esempio: *ita nexi soluti, cautumque in posterum ne necterentur.* Tale gioja inondò in sì memorabile giornata i cittadini, che si credettero, scrive lo storico, un'altra volta rigenerati alla libertà: *velut aliud initium libertatis factum est, quod ligari nexi desierunt.*

Il Tribunato accordato ai plebei fu l' origine di tanti miglioramenti della legislazione di Roma.

Sebbene però quest' immenso vantaggio non fosse stato il risultamento delle prime pretensioni dei plebei, non pertanto il Tribunato, che loro si accordò fin dal 260 di Roma, come sopra osservammo, aprì la via alla classe bassa ad importanti altri miglioramenti.

1.° *Dritto di far leggi comunicato coi plebei.*

Fu mercè del tribunizio potere, che il dritto di far leggi si eguagliò trai patricii e i plebei. E per verità il primo passo importante, che diedero i tribuni, fu quello di riunire il popolo in tribù. È ciò avvenne nel 263, per giudicare Marcio Coriolano patricio, nemico della plebe e del-

la nuova potestà tribunizia, e che in una gran carestia di viveri proponea di ridurre a dovere colla fame la plebe, e rimetter le cose nel primiero stato. Nei comizii tributi, non come nei centuriati, preponderava il numero maggiore dei votanti, e questo era certamente tra la plebe. I patricii da prima attaccarono di nullità tai leggi, e però se ne dichiararono disobbligati. Le leggi, diccano, sono appoggiate agli auspicii, ai quali non partecipano i tribuni, che le propongono, e che presiedono ai detti comizii. E perciò opinano alcuni che i plebisciti, ossia le leggi fatte dalla plebe ne' comizii tributi, non obbligassero da principio, che i soli plebei. Egli è certo che i patricii mettevano in dubbio la cosa; e fu per assodare la controversia, che i consoli L. Valerio, e M. Orazio nel 304 proposero una legge centuriata, affinchè fosse tutto il popolo obbligato da ciocchè la plebe stabiliva nei comizii tributi. *Omnium primum, cum in controverso jure esset, tenerentur ne patres plebiscitis; legem centuriatam comitiis tulere, ut quod tributim plebes scivisset, populum teneret.* Questa disposizione o non osservata, o messa in disuso fu richiamata in vigore dalla legge Publilia, e dall' Ortenzia finalmente moltissimi anni dopo.

2.° *Si abolì il divieto delle nozze trai plebei ed i patricii.*

Fu anche per la tutela, che prendevano della plebe i Tribuni, che le fu spianata la via alle nozze coi patricii, ed a tutti gli onori dello Stato. *Intercedendo* essi colla voce *Veto* paralizzavano l'effetto di qualunque esecuzione contraria agl'interessi di quella; e quindi, tuttochè ai Tribuni non si concessero gli Auspicii, la loro autorità era in effetti maggiore di quella degli stessi consoli. Per verità venivano forzati i consoli, e con essi i patricii ad aderire a qualunque proposta, che facessero i Tribuni favorevole alla plebe, se non volevano per l'ostinata *intercessione* dei medesimi veder sospeso il movimento in qualunque ramo di pubblica amministrazione. E spesso per una utile evasione delle plebee pretensioni proccurarono i consoli opporre ad un tribuno l'autorità di un altro tribuno.

Infatti dopo la pubblicazione delle dodici tavole, abolita la potestà decemvirale, per l'insidia ordita all'onestà di Virginia ferocemente dal padre trucidata a fin di strapparla, innocente ancora, agl'impuri disegni dell'oppressore Appio, prese occasione C. Canulejo, tribuno della plebe, di promulgare la sua proposta delle nozze dei patricii coi plebei. Perocchè tanto scempio si sarebbe evitato in Roma, se ad Appio Patricio non

fosse stato per legge vietato menar in moglie la bramata Virginia di stirpe plebea. I colleghi di Canulejo insistevano in pari tempo per la creazione de' consoli, nel modo che fosse al popolo piaciuto, o dalla classe de' patricii, o dalla plebe. Canulejo perorò energicamente in senato contra i Consoli per l'uno e l'altro, e conchiuse con fermezza che si fossero moltiplicate, quanto si volea, le guerre, nessuno si sarebbe ascritto alla milizia, nessuno avrebbe preso le armi, e combattuto per padroni orgogliosi, coi quali non avessero comunicazione di onori nelle cose pubbliche, nè di nozze nelle private. *Nemo est nomen daturus, nemo arma capturus, nemo dimicaturus pro superbis dominis, cum quibus nec in re publica honorum, nec in privata connubii societas est.*

S' opposero non pertanto i Consoli Genuzio, e Curiato, o Curzio, secondo alcuni, facendo osservare che essendo necessarii gli auspicii al Consolato, e non potendo questi ad alcun plebeo appartenere, era vano il pretendere consoli plebei. Arse allora di sdegno la plebe: *e che!* diceva ella, *siamo noi invisi agli Dei immortali, che non possiamo partecipare agli auspicii?* Sostenuta perciò dal valente ed ostinato Tribuno allora si acchetò dal contrasto, quando vinti i senatori concessero che si proponesse la legge intorno alle nozze de' patricii e plebei, e partecipò a questo dritto la plebe nell' anno 309. Crederono i pa-

tricii che ciò concedendo, o si abbandonasse, o si differisse l'altro progetto intorno ai Consoli plebei; ma la vittoria di Canulejo pose il più forte stimolo agli altri tribuni per insistere sulla loro rogazione; essendo dunque pericoloso l'apertamente negare, si andò prudentemente tergiversando; e l'anno 310 di Roma non ebbe Consoli, ma tribuni forniti di potestà consolare nelle persone di Sempronio Atratino, Attilio, e Clelio.

3.° *La prima dignità dell' Impero, cioè il Consolato fu anche a persone plebee conferito.*

Passarono molti altr' anni, e non ottenne la plebe il desiato onore; ma essa avea ne'suoi tribuni una fortezza inespugnabile. Licinio, e Sestio col favore di Fabio Ambusto patricio, di cui Sestio avea sposata la figliuola ruppero infine quella barriera insormontabile, che tenne per quasi quattro secoli alla plebe chiuso l'adito agli onori. Opposero in prima i patricii a questi due tribuni propugnatori de' dritti plebei l'*intercessione* dei loro colleghi. *Collegas adversus tribunitias rogationes compáraverunt.* Ma fermi nel lor proposito i due difensori della plebe non permisero che si creasse alcuna curule magistratura; per cinque interi anni fu l'ordine patricio senza magistrati, mentre avea la plebe i suoi tribuni. Uno stato di cose non potea essere lunga

pezza permanente. Eletti per la decima volta gli stessi tribuni Licinio e Sestio, fu approvata la legge di crearsi i *Decemviri Sacrorum*, cinque dai patricii, cinque dai plebei. Credettero i tribuni vicino il loro trionfo. Infatti tornato il dittatore M. Furio vittorioso dai Galli, nata una nuova sedizione per le tribunizie rogazioni, si tennero i comizii consolari, in cui venne creato il primo console plebeo in persona del cennato L. Sestio nell' anno 388. Ed affinchè i patricii riconoscessero la validità di tai comizii, si accordò loro di crearsi una nuova magistratura dal loro ordine; e così fu instituita la pretura. *Concessumque ab nobilitate plebi de consule plebeo, a plebe nobilitati de praetore uno* (1).

4.° *La plebe fu assunta a tutti gli altri onori dello Stato, e perciò ebbe parte anche alla scienza del dritto.*

Superato questo primo passo, fu alla plebe facile l' accesso a tutti gli altri onori. Per verità dopo quest' epoca v' ha degli anni, in cui tutti e due i consoli furon plebei (2). Nel 399 C. Marcio Rutilo fu il primo dittatore creato dalla plebe; lo stesso fu nominato uno de' censori nel 404,

---

(1) *Liv. lib. VI. cap. XXVII.*
(2) *Liv. in più luoghi del lib. VII.*

la pretura stessa, ed il pontificato fu aperto alla plebe. Questa in somma venne uguagliata ai patricii nella consecuzione di tutti gli onori.

Ammessi i plebei agli onori dello stato si dissipò anche il velo, che avea loro per tanto tempo tenuta occulta la scienza delle leggi, le formole, ed i giorni per agire in giudizio. Tiberio Coruncanio primo Pontefice plebeo professò la scienza del dritto, e rese pubblico ciocchè fu all'ombra della religione gelosamente dai patricii custodito; così quelle notizie, che su tale oggetto apprese pria la plebe dal dritto Flaviano (1), vennero a ricevere schiarimento, e perfezione dall'opra del Pontefice; ed indi dal dritto Eliano (2). Finalmente, secondo il Gravina, Servio Sulpizio sull'oggetto di leggi diè regole e definizioni, formò generi e parti, e ne fè vera scienza.

---

(1) Gn. Flavio segretario di Ap. Claudio il cieco divulgò le occulte formole delle azioni di legge, e la scienza de' giorni fasti e nefasti, che detto Appio avea disposti in ordine, nell'anno 449; come attesta Pomponio *L. 2. §. 7. D. de Orig. Jur.*

(2) Sesto Elio Cato pubblicò nel 552 le nuove azioni, e le corrispondenti formole inventate dai Patricii irritati per la divulgazione della scienza del dritto; i quali, onde garentirsene il segreto, le affidarono a certe cifre inintelligibili; sebbene Pomponio crede che Elio non avesse pubblicato altro, che un libro di nuove formole da lui medesimo composte. *L. 2. §. 7. D. de Or. Jur.* E però di costui scrisse Ennio:

Egregie cordatus homo Catus Eliu Sextu.

Origine della giurisprudenza Eurematica, e dell' editto pretorio.

Ecco a qual modo renduta la giurisprudenza l' arte di molti, dovè ciascuno vegliare all' interesse comune, accendersi di onesta emulazione nell' interpretare le leggi, correggerne il difetto, e piegarle all' equità naturale a misura che la sperienza, e la filosofia avea di maggiori lumi fornita la scienza del giureperito. Quindi l' origine degli *Euremi* (1), i quali sebbene partivano da' privati, aveano forza di legge pel tacito consenso di coloro, all' utile de' quali provvedevano. L' editto pretorio cospirò ancora allo stesso fine. Il pretore creato dall' ordine patricio nella sua prima istituzione, per raddolcire alla nobiltà il dolore del consolato colla plebe comunicato, è credibile che siasi per alcun tempo adoperato ad opprimere piuttosto, che a sollevare coll' amministrazione della giustizia la plebe: e perciò si diè luogo alla nota legge: *Quod quisque juris in alterum statuerit, ut ipse eodem teneatur.* Ma coll' andare del tempo rallentati i rancori,

(1) Eurema è un vocabolo di origine greca, e significa sottile invenzione, da Ευρισκω. La sottile invenzione consisteva nel foggiare nuovi vocaboli, nel dar luogo a finzioni, o ad altro di simil natnra, come ne' rispettivi luoghi del roman dritto andremo ad apparare.

assunti anche a questa carica i plebei, è egli indubitato che coll'editto pretorio vennero le leggi ad essere corrette, spogliate dell' antico rigore, o vizio mal adatto alla ragione di tempi più miti ed umani. N'è illustre testimone Papiniano, che così scrisse: ***Ius praetorium est quod praetores introduxerunt adjuvandi, corrigendi, vel supplendi juris civilis gratia.*** Qui prendiamo occasione di avvertire che molti erano delle antiche leggi i difetti; noi ci siamo limitati a prenderne soli tre in disamina, come i principali, che poteano servire alla dimostrazione del nostro assunto.

Cangiamento delle leggi sulla potestà dominica e patria.

Terza Epoca del Governo Imperiale.

Abolite dunque le differenze trai patricii ed i plebei, eguagliati i dritti di cittadinanza per gli uni e gli altri, il dritto eroico prese in questa parte aspetto di dritto umano. Tal fu anche la sorte della potestà del padrone sul servo, del padre di famiglia sui figliuoli, sebbene si fosse mantenuta per più lungo tempo sullo stesso piede. Non si cangiò infatti l'antica legislazione su questi due oggetti, che sotto il Governo Imperiale.

Cesare il primo occupò il trono di Roma, ma

un' insidiosa congiura ne affrettò la morte; Augusto succedè stabilmente al posto di lui, fattosi con avveduta politica crear console nel 725, dopochè riportò vittoria dai suoi due emuli. Fu a lui conferita la potestà legislatoria sia per la rinomata legge Regia, di cui molti negano l'esistenza, sia pel tacito consenso del senato e del popolo. Egli la trasmise anche più amplificata ai suoi successori.

Pretendono alcuni, e tra questi Einnecio, che sotto quest' Imperatore sia cominciata la restrizione della potestà *dominica*, indotti da un testo di Seneca, nel quale si narra che Augusto salvò la vita ad un servo di Vedio Pollione, che per ordine del padrone irritato col medesimo, perchè gli avea rotti de' cristalli, dovea esser gittato in un vivajo ad alimentar le murene. Ma convien riflettere all' espressione dell' autore: dice costui, *Augustus motus novitate crudelitatis* fè grazia della vita al garzone, che s' era al suo piè prostrato. Fu questo dunque un esempio singolare, da cui non può trarsi regola generale. Sembra più probabile che la legge Petronia promulgata sotto Nerone abbia cominciato a mettere il freno alla potestà de' padroni. Fu loro vietato con questa di esporre il servo alle belve, senza un giusto motivo, ed un definitivo giudizio: *Post legem Petroniam, et Senatusconsulta ad eam legem pertinentia dominis potestas ablata est ad bestias depugnandas suo arbitrio servos tradere. Oblato tamen judici servo, si justa*

sit domini querela, sic paenae tradetur (1). In seguito Adriano tolse ai padroni assolutamente il dritto di ammazzare i loro servi. Nel caso di delitto doveano esser questi dal giudice competente condannati. Così Sparziano nella vita di tal imperatore: *Servos a dominis occidi vetuit, eosq. jussit per judices damnari, si digni essent.* Si ridusse dunque la podestà del padrone a leggieri castighi; e si legge che lo stesso Adriano rilegò la matrona Umbricia per aver battuto atrocemente le sue ancelle. Tal restrizione della potestà *dominica* fu da Antonino Pio successor di Adriano con una general costituzione, scritta ad Elio Marciano, confermata; onde si diè facoltà al medesimo, Proconsole in Betica, di giudicare sulle querele di coloro, cui i padroni avessero fatta grave ingiuria, costringendoli ad atti turpi, a tollerar sevizie, a morir di fame; e furono obbligáti i padroni a venderli senza dritto alla ricompra, onde non potessero più tornare sotto la loro podestà. Che sia illibata, equa, moderata la potestà dei padroni sui servi: fu questo il dettato del pietoso Imperatore: *Dominorum quidem potestatem in suos servos illibatam esse oportet, nec cuiquam hominum jus suum detrahi; sed dominorum interest, ne auxilium contra saevitiam, vel famem, vel intolerabilem injuriam dene-*

(1) *L. 11. ad leg. Cor. de Sica. et Venef. §. 3.*

getur his, qui juste deprecantur. Ideoque cognosce de querelis eorum, qui ex familia Julii Sabini ad statuam confugerunt; et si vel durius habitos, quam aequum est, vel infami injuria affectos cognoveris, venire jube ita ut in potestate domini non revertantur; qui, si meæ costituzioni fraudem fecerit, sciet me admissum severius executurum. Divus etiam Hadrianus Umbriciam quamdam matronam in quinquennium relegavit, quod ex levissimis causis ancillas atrocius tractasset (1).

Quando cominciarono a mitigarsi le leggi sul patrio potere.

Si analizza l'argomento sotto il triplice aspetto del dritto di vita e morte, di vendita, e di esposizione della prole.

Or se tanta moderazione, indulgenza, favore all'epoca di quest' imperatori ispirarono a pro dei servi il costume civilizzato di Roma, e la ragione del dritto umano de' popoli; debbe senza dubbio

(1) *L. 2. De his qui sui, vel ali. Jur. sunt,*

parere improbabile che siasi ad epoca più tarda conservato l' antico rigore, l' antica fierezza della patria podestà. Sembra quindi potersi non senza fondamento rigettare l' opinione del dotto Gerardo Noodt, che nel *Giulio Paolo* sostiene avere i padri di famiglia ritenuto il dritto della vita e morte sui figliuoli fino ai tempi di Valente, Valentiniano., e Graziano.

E per verità Papiniano afferma che fin dai tempi di Trajano cominciò ad esser circoscritto di giusti limiti il patrio potere. Questo principe obbligò un padre crudele ed empio ad emancipare il figlio, ed essendo costui defunto, si negò al padre il possesso de' beni, che si domandava da lui, come manomissore. Nerazio Prisco, ed Aristone avvisarono esser ingiusta la domanda, perchè il padre non manomise volontariamente il figlio, ma forzato, e quindi in pena non gli si dovea il chiesto possesso. *Divus Trajanus, quem pater contra Pietatem male afficiebat, coegit emancipare; quo postea defuncto pater, ut manumissor bonorum possessionem sibi competere dicebat. Sed Consilio Neratii Prisci, et Aristonis ei propter necessitatem solvendae pietatis denegata est.* Ove osserva Cujacio (1) che *pietatis* si adopera per *potestatis*, senza il bisogno di cambiar lezione, come Francesco Otomano, e Pietro Fabro avvisano.

(1) *Ad lib. 11. Quaest. Papin. in dict. L.*

A tempi dunque di Trajano non competeva più al padre il dritto assoluto di trattare i suoi figli come cose. Anzi questo dritto cominciò a ridursi nel sentiero dell' equità e della natura. Quindi Adriano il successore di Trajano spiegò qual fosse la natura della potestà paterna ai tempi suoi. Essa dicea, dee consistere nella pietà, non nell' atrocità. *Patria potestas in pietate debet, non in atrocitate consistere* (1). Credè perciò convenire alla ragione del dritto umano de' tempi suoi condannare alla deportazione un padre, che avea, nell' atto di cacciare, ammazzato il figlio, quantunque mosso da grave e giusto sdegno per l' adulterio di lui colla madrigna.

Ulpiano finalmente, il quale visse ai tempi di Alessandro Severo, manifestamente nega al padre il dritto della vita e morte: *Inauditum*, egli dice, *filium pater occidere non potest, sed accusare eum apud Praefectum, Praesidemq. provinciae debet* (2). I padri dunque a quest' epoca potevano leggiermente castigare i figli per quanto il permettevano i limiti della paterna pietà. Finalmente poi Valente, Valentiniano, e Graziano

---

(1) *L. 5. D. De leg. Pomp. de Parr.*

(2) *L. 2. D. ad Leg. Corn. De Sic.* I libri Basilici per *inauditum* hanno, απειθουντα, cioè *qui non audit, inobediente*, e perciò Cujacio ne riprova la traduzione; ma il Nonio alla voce *inauditum* afferma che gli antichi l' adoperavano *pro eo, qui non audit.*

punirono di pena capitale l' infanticidio. *Si quis necandi infantis piaculum aggressus, aggressave sit, sciat se capitali supplicio esse puniendum* (1).

Quando sia cessato il dritto di vendere i figli.

Avendo la filosofia e l' umanità vietato al padre il mettere a morte il figlio, è presumibile che circa gli stessi tempi sia cominciato il divieto ancora di vendere, e di esporre la prole. Per quel che riguarda la vendita, Teodoro Marcilio (2), Uberto Gisanio (3), seguiti da Einneccio (4), son di parere che l' imperator Diocleziano l' abbia proibita. *Liberos a parentibus neque venditionis, neque donationis titulo, neque pignoris jure, aut alio quolibet modo, neque solo praetextu ignorantiae accipientis in alium transferri posse manifestissimi juris est* (5). Ma si crede che tal' empietà non sia stata perciò dell' intutto abolita; poichè Costantino in seguito permise nel caso di estrema povertà vendere i figli o le figlie sanguinolenti; ed accordò

(1) *L. 8. C. ad leg. Corn. de Sic.*
(2) *Interpret. a l XII. tab. cap. 25.*
(3) *Ad l. ultim. C. de Pat. Potest.*
(4) *Antiq. Rom. lib. 1. Tit. IX. §. IX.*
(5) *L. 1. Cod. de pat. qui fil. suos distrax.*

la facoltà del riscatto o coll' offrire un prezzo equivalente, od un servo in cambio del figlio. *Si quis propter nimiam paupertatem, egestatemque victus causa filium, filiamq. sanguinolentos vendiderit, in hoc venditione tantummodo casu valente emtor obtinendi ejus servitii habeat facultatem, liceat autem ipsi, qui vendidit, vel qui alienatus est, aut cuilibet alii ad ingenuitatem eum propriam repetere; modo si aut pretium offerat, quod potest valere, aut mancipium pro ejusmodi praestet.*

A noi però sembra che anche prima di Diocleziano, e Massimiano sia cominciata a disusarsi, e riputarsi illecita la vendita de' figli, sebbene non sappiamo precisarne l' epoca.

Paolo infatti, esimio giureconsulto, parlando delle cose incapaci di compra e vendita molto innanzi i tempi dei cennati Imperatori, scrisse: *Liberum hominem scientes emere non possumus* (1). Uomo libero era così il padre, come il figlio di famiglia; costui si considerava come servo rispetto al solo padre per gli effetti della patria potestà; rispetto poi agli altri cittadini era uomo libero, e poteva anche alle cariche aspirare. E per aggiunger forza alla nostra opinione arrechiamo l'autorità di Paolo medesimo nelle sentenze, il quale scrive quello stesso, che fu poi da Costantino nella costituzione sopra ripor-

(1) *L. 34. §. D. de Contrah. em. et vend.*

tata sancito, cioè che coloro, i quali vendono i loro figli per estrema necessità, e per mancanza di alimenti non pregiudicano alla loro ingenuità. *Qui contemplatione extremae necessitatis, aut alimentorum gratia filios suos vendiderint, statui ingenuitatis eorum non praejudicant* (1). Dunque fin dai tempi di Paolo non era permessa la vendita della prole; era questa la regola generale, il cui caso di eccezione consisteva nell'essere quella lecita per la mancanza di alimenti, ed in estrema necessità del padre; ed anche in questo caso fece aggiungere l' equità che non si pregiudicava alla ingenuità del venduto; nel senso, che tornava al primiero stato d'ingenuità, senza divenire liberto, quando avesse potuto pagare un prezzo qualunque del suo riscatto. E perciò credo io che a tempi di Antonino, sia stato il Pio, sia stato Caracalla, come altri vogliono, era comune opinione far cosa illecita e vergognosa colui, che avesse il proprio figlio venduto. *Rem illicitam, et inhonestam admisisse te confiteris, quia proponis filios ingenuos a te venumdatos* (2). I Basilici chiamano lo stesso fatto πραγμα αισχρον turpe fatto: e l' interprete annotatore: πραγμα ατετιμον και ασεμνον (3), fatto ingiusto ed empio. Possiam dun-

(1) *Lib. 5. tit. 1. §. 1.*
(2) *L. 1. C. de lib: Caus:*
(3) *L. cit:*

★

que conchiudere, senza tema di errore, che Diocleziano, e Massimiano, vietando la vendita e l' oppignorazione de' figli confermarono un dritto prima di loro introdotto; Constantino poi restrinse vie maggiormente il caso di eccezione permesso in tempo di Paolo; e confermando la vendita della prole in caso di estremo bisogno, la limitò alla sola prole *sanguinolenta*.

Quando divenne illecita in Roma l'esposizione dei figli.

Finalmente l' esposizione de' figli dovette vietarsi negli stessi tempi, in cui divenne illecita in Roma la loro uccisione; ed è facil cosa il dimostrarlo.

Abbiamo innanzi avvertito che si esponevano i fanciulli o in luogo solitario a morire, o in luogo, dove per fortuna poteva avvenire che fossero nutriti. Nel primo caso diceasi, *quod abjeciebantur*, nel secondo *exponebantur*. Or nel primo caso chi non vede essere l' esporre la prole lo stesso, che trucidarla? Nel secondo parimente, attesa l'incertezza della salute dell'infante. E perciò Paolo novera l' un caso, e l' altro tra i diversi modi, coi quali può un padre ammazzare un figlio. *Necare videtur non tantum is, qui partum perfocat, sed et is, qui abjicit, et qui alimonia denegat, et is, qui publicis locis misericordiae causa exponit, quam ipse non habet.* Essendo dunque, giusta l'idea corrente a tempi

del sudetto giureconsulto, l' esposizione, nel doppio modo spiegata, una specie di uccisione, dovè quella cominciarsi a vietare nello stesso tempo, che questa.

Ed ecco in qual modo la legislazione di Roma ricevè i suoi miglioramenti nelle parti da noi accennate.

Come, e quando fu limitato l'arbitrio de' Pretori, che cambiavano a loro piacere l' editto.

Contemporaneamente si pensò anche a restringere l' arbitrio de' pretori, che soleano senza ritegno cambiare a giornata l' editto, che nel principio della loro annua carica proponevano. Sulla il primo secondo alcuni vietò quest' abuso, ordinando che il pretore durante il corso della sua carica dovesse amministrar giustizia colla norma dell' editto, che avea nell' entrare in carica proposto; e si diè luogo dapprima all'editto perpetuo, o per meglio dire *annuo*. Adriano poi per opra di Salvio Giuliano, celebre giureconsulto dei tempi suoi, compilò dalla moltitudine de' migliori, che esistevano, un editto solo, che dovesse regolar costantemente gli affari di giustizia; e questo editto più propriamente si disse Editto perpetuo.

Compilazione, ed ordinamento di leggi nell' intero corpo del dritto.

Mancava solo alla totale perfezione delle leggi Romane un' ordinata esposizione di esse in un sol corpo, per potersi presentare come oggetto di facile studio e di chiara intelligenza. Per verità è ben sorprendente quello, che narra Pomponio (1) di tanti famosi giureconsulti, che fiorirono dalla promulgazione delle dodici tavole fino a dì suoi, e dell' immenso numero de' volumi, che da quelli si composero sulla interpretazione delle dette leggi delle dodici tavole, e degli editti, e sulla giurisprudenza *eurematica*. Spaventevole in certo modo dovea essere anche il numero degli editti; al che aggiunte le moltiplici costituzioni de' Principi, si rendeva per necessità oltremodo intralciata e difficile la scienza del dritto.

Pompeo il primo secondo alcuni, Cesare secondo altri progettarono un sistema ordinato di legislazione, un corpo di diverse leggi spogliate della confusione e dell' abnorme farragine di cose e di oscure parole. Ma gli odii di quello contro al suo rivale lo distolsero dall' esecuzione del progetto, questi poi fu prevenuto dall' insidia e dalla morte.

(1) *L. 2. D. Originê Jur.*

Si vuole che Cicerone ancora si avesse proposto lo stesso disegno; il quale poi fu abortivo.

Gregorio, o Gregoriano, Ermogene, o Ermogeniano di privata autorità raccolsero i primi le sole costituzioni dei Principi in due codici, di cui uno prese nome di Codice Gregoriano, l' altro di Codice Ermogeniano. Teodosio ne imitò l' esempio, e comparve alla luce il Codice Teodosiano. Antonio Scultingio nella sua *giurisprudenza antica antegiustinianea* mostra dai frammenti de' due primi codici che il Gregoriano conteneva le costituzioni de' principi gentili da Adriano sino ai primi tempi di Diocleziano e Massimiano; poichè sebbene gli antecessori di Adriano avessero fatto leggi, queste venivano promulgate col nome di *senatusconsulti*; il codice Ermogeniano poi abbracciò il resto delle costituzioni degli stessi imperatori Diocleziano e Massimiano, e quelle de' susseguenti gentili imperadori fino all' 312 dell' Era Cristiana, d' onde comincia il codice di Teodosio, nel quale son compilate le costituzioni degl' imperadori cristiani; da Costantino cioè fino a Teodosio, il giovine, e Valentiniano III, compagno di lui nell' impero.

Sequirono molti altri ad occupare il trono imperiale di Roma, e diè ciascuno le sue particolari costituzioni, le quali aggiunte all' immenso numero di tanti antecedenti volumi e trattati di leggi formarono un ammasso di materie indefinite spaventoso ed inaccessibile a qualunque liberale ingegno. Si espresse con enfasi Eunapio, quando

per indicare il gran fardello de' libri, che di civile scienza trattavano nei tempi di Giustiniano, gli assomigliò al carico di molti cammelli: *πολλων καμηλων αχθος*. Giustiniano stesso volendo precisare il numero de' cennati libri li fa ascendere a più di due mila, che contenevano non meno di tre milioni di versi. E fu a questo principe nel secolo VI dell' Era Cristiana, serbata la gloria di eseguire ciò, che nessuno eseguì de' suoi antecessori, e che sembrava opra superiore ad umano intendimento. Tal vanto ne mena egli stesso in diversi luoghi: *se perfecisse*, dice nell' indicare la formazione dei digesti, *quod nemo ante suum imperium unquam speraverit*, *neque humano ingenio possibile esse existimaverit* (1). E nel codice esprime anche la difficoltà di dare un ordine sinottico alle numerosissime materie legali. *νυν δε τας των εμπροσθεν νομοθετησαντων συναγαγοντες γνωμας εκ του πλεθους απο των βιβλιων, απερ ην αμφι τα δισχιλια, αρειτμον δε ειχον των στιχων ουκ ελαττω μυριαδων τριακοσιων, επι εμμετρον και αμα ευσυνοπτον συνηγαγομεν αθροισμα.* E mercè le cure di questo saggio imperatore si compose quel corpo del dritto, da cui attingiamo oggi la scienza della Romana legislazione.

---

(1) *Const. Tant. princ. de Const. Dig.*

CAPO VIII.

Storia della patria legislazione.

Usi, istituzioni, e leggi penali, che provano la ferocia del dritto.

Del Duello, come mezzo di scoprire la verità nei giudizii penali.

Vedute le vicende delle leggi del Lazio, passiamo infine a conchiudere il nostro argomento col dare un rapido cenno sul tenore delle patrie nostre leggi.

Novera il Muratori (1) tra le diverse specie de' così detti *giudizii di Dio* anche il Duello. Ne' tempi d' ignoranza presso alcune nazioni rimetteasi a Dio lo scoprimento della verità di qualche fatto occulto, o da altri negato, facendogli subire uno sperimento, il cui felice, o sfavorevole risultato assolveva, o condannava, accredi-

(1) *Tom. I. 2. diss. 39.*

tava, o screditava l' asserzione di colui, che al detto sperimento era sottoposto. Ed essendo che il felice risultato di esso credevasi opra dell' Altissimo, dissero però esser la verità provata nel giudizio di Dio, il quale accordava o negava il suo soccorso per proteggere l' innocenza, per punire la colpa, per porre in chiaro la verità. Camminar illeso, per esempio, sul ferro rovente; tuffar nell' acqua bollente la mano senza scottarla, era riuscir vittorioso dal giudizio di Dio. Or alla vittoria del duello concorrendo il diverso coraggio, la diversa abilità, la diversa forza de' combattenti nel maneggiar l' arma, sembra che l' uso di esso non sia figlio solamente dell' ignoranza, ma anche della ferocia de' tempi, in cui prevale la ragion del più forte; e quindi quelle nazioni che col duello tra l' accusatore, il testimone, e l' accusato decidono intorno alla colpa, od innocenza altrui, intorno alla verità, o falsità della deposizione, debbono avvicinarsi più allo stato di libertà naturale, e percorrere lo stadio del loro dritto Eroico.

Col governo de' Longobardi s' introdusse presso di noi il duello ne' giudizii penali; anzi si avea ricorso a questo mezzo di forza maggiore, quando si volea conservare un dritto da altri contrastato, ovvero ricuperar ciò, di cui era stato alcuno già spogliato. È famosisimo il duello concertato tra Carlo I° Re di Napoli, e Pietro di Aragona. Avea quest' ultimo occupato all' altro la Si-

cilia: voleasi rimettere alla spada la decisione sul possesso legittimo di quell' isola. *Quale di detti Re vincesse la detta battaglia*, scrive Pietro Villani, *avesse di cheto la detta isola di Sicilia* (1): era questo il primo de' patti stabiliti tra loro. Praticavasi anche a tal modo tra privati; anzi la moltitudine a tai combattimenti accorrendo, le parti or di uno, or dell' altro sostenea; e divenuta generale la pugna, orribile strage ne seguiva; come rileva da antichi monumenti il Muratori (2). Tale barbarie cominciando a declinare nel fine del secolo XVI andò ad estinguersi nel secolo sussequente nel nostro regno e nel resto dell' Italia, così per lo costume de' popoli addolcito, che per l' efficace influenza della Chiesa.

Istituzione feudale.

Il sistema delle feudalità portata secondo alcuni anche dai Longobardi nelle nostre regioni non solo faceva onta alla prerogativa reale; ma veniva a stabilire ancora una differenza in certo modo essenziale tra il feudatario ed i vassalli; onde quegli si permetteva disporre a suo capriccio della vita, delle fortune, della libertà, dell' onore di questi. È ben lugubre la storia de' Baroni del nostro Regno.

---

(1) *Lib. 7. cap. 85.*
(2) *Loc cit. pag. 378.*

Modo di compilare il processo ne' giudizii penali; diverse pene, ed esecuzioni di esse.

E quadro più tristo si presenta alla nostra contemplazione, se lo sguardo volgiamo all' epoca, in cui l'innocenza o la reità di un accusato dipendea dall'opra solo di uno scrivano il più delle volte venale, cui era affidata la compilazione secreta del processo.

La storia del Regno descrive con nere tinte il carattere di questa classe corrotta di uffiziali subalterni ne'giudizii. La loro indole perversa, il lor costume macchiato di sempre nuovi occulti delitti, e però mal sicuro in ogni occasione, seduttore, perfido metteva tutto all' incanto, sostanze, onore, libertà, vita de' cittadini. La quantità dell'oro e la prospettiva di un infame lucro era l'unica molla del loro cuore, e la guida del loro genio maligno in esecrandi misfatti. Leggesi con orrore di un certo Francesco Severino scrivano dell' antico Sacro Consiglio avere a sangue freddo e per l' intero spazio di anni sedici tenute sepolte in un rigido oscuro sotterraneo la sua propria sorella con una di lei figliolina per l'unico vilissimo oggetto di godersi tranquillamente il loro patrimonio. E fa veramente collera all'anime sensibili che questo mostro di natura sia anche campato dalla pena del laccio, cui venne condannato, per l'opportunità di una popolare sommossa, che turbò il

corso delle politiche operazioni del Viceré Duca D' Arcos (1).

Finalmente da qual raccapriccio non sarà preso l'uomo di cuore e di spirito ingentilito nel risovvenirsi delle sevizie e pene atrocissime, ch'ebbero luogo in altri tempi nel nostro foro criminale? Quanti o spaventati dall' orrore delle torture, o stanchi da quei crudelissimi tormenti confessarono delitti, di cui non furon giammai rei? Quante ancora per la stessa ragione false testimonianze? Quant' innocenti condannati a subire i più crudi supplizii, dopo la espiazione de' quali qualche nuovo avvenimento ne scopriva l' innocenza ? E che diremo poi di quelle pene capitali, che dettate da una furia d' inferno per lenti ed atroci spasimi menavano il condannato a perder la vita? Non era raro sotto il governo viceregnale veder traportato il reo nel luogo del supplizio su di un carro, e durante il cammino strapparglisi con tenaglie a pezzi le carni nelle parti più sensibili del corpo.

E fa ben maraviglia al filosofo che in tempi sì feroci permettevano le leggi comprare in denaro le pene. Il reo si transigeva col fisco, e col prezzo di poche monete veniva di gravi misfatti assoluto. La pena per esempio di quattro colpi di corda, pena da grave crucio accompagnata, da cui al-

(1) *Stor. del Regno di Napoli tratta dagli Scritti più scelti.*

cuni rimanean mal conci e ad ogni util mestiere inabilitati, altri, e più spesse fiate, miseramente estinti, potea con pochi carlini comprarsi. Fu questo un uso, che da tempi antichi ebbe vigore nel nostro regno. Ecco per verità in quai termini si esprime il Sovrano volere di Ferdinando il Cattolico nella prammatica I.ª Armis.

Vuole Sua Maestà per togliere ogni materia di scandalo e di mal vivere, che quelle persone, che non fussero trovate e pigliate, et avessero portate, o portassero arme, ancorché non sieno trovate in fraganti, cum primum verrà a notizia della Corte siano punite di detta pena di onze quattro di carlini; applicando al Regio fisco, o vero di quattro tratti di corda ad arbitrio del Reggente della Gran Corte della Vicaria presente e futuro.

Item vuole Sua Maestà che quelle persone, che non fussero pigliate con arme; et provassesi haverno arrancate l'arme, e non ferito, che ipso facto incorrano et siano punite di dette pene di quattro tratti di corda o vero d'onze otto, e d'altra pena riserbata ad arbitrio di detta Maestà.

La punizione dei reati colla pena pecuniaria la quale sottragga dalla pena afflittiva di corpo è essenzialmente ingiusta in uno stato civilizzato, e non consiegue mai il fine della legge, che la commina.

Il solo povero infatti sarebbe il bersaglio degli

strazii e della ferocia; il ricco se ne salverebbe coll' oro: ed i suoi interessi ne risentirebbero più o meno, secondo la minore, o la maggior sua opulenza; e quindi il sentimento del dispiacere essenziale in ogni pena decrescerebbe, in proporzione della maggior ricchezza del condannato.

Anzi pel ricco la pena di pagar a contante i suoi delitti, anziché ritenernelo, gli sarebbe uno stimolo possente a commetterli. Mostra il Beccaria (1) e lo ripete il Gioja (2), quanto sia dominato lo spirito dell' uomo sociale e civilizzato dalla passione di comparir ricco. Inclina ciascuno a distinguersi trai suoi simili, a riscuoter rispetto, ed essere l' oggetto degli altrui sguardi e dell' altrui ammirazione. Indi mostrano gli scrittori di pubblica Economia il principio motore del lusso, indi l'origine di una spesa perenne ed esorbitante, indizio di opulenza, ricevuto dalla pubblica opinione.

Il citato Milanese Economista per mostrare a qual grado possa giungere nell' uomo socievole questa manìa di far pompa e sfoggio della propria ricchezza narra l' audacia e la bizarria di un giovine, che portatosi entro una pubblica bottega di costosi cristalli, li fè tutti in pezzi; ed alle grida tumultuose del venditore, che spaventato deplorava la gravezza della perdita, cavò di tasca

(1) *Princ. di Econom. Pub.*
(2) *Nuov. Prosp. di Scien. Econom.*

il forsennato una polizza di banco di molte migliaja, ed offrì con volto sereno l'intera riparazione del danno commesso.

Applicando questi principii alle cose criminali non potremmo dubitare che la pena, la quale nel senso di tutti gli scrittori di teoriche penali tende al fine di diminuire i reati, diverrebbe piuttosto il fomite di quelli. Si armerebbe l' uno contro dell' altro, si cercherebbe materia a privati oltraggi, verrebbe a turbarsi la quiete delle famiglie per un semplice diporto, per un irragionevole capriccio, e frequentemente si vedrebbero moltiplicare gli esempi di quell' insolente, che dicono aversi proposto di percuotere indistintamente con bastonate, o schiaffi quanti mai ne incontrasse, facendosi sequire da un servo con molta copia di denaro per averlo pronto al pagamento dell' apportata ingiuria.

Le pene poi non solo convien che colpiscano egualmente il povero ed il ricco, e che siano tali da ritenere dal mal oprare, ma è necessario altresì che la loro gravezza si proporzioni colla quantità del danno, che l'azione vietata e criminosa ai privati arreca, ed alla pubblica fortuna. Si contravverrebbe altrimenti al dettato della civile giustizia, come mostra il Bentham (1), come assume a provare il Beccaria (2).

(1) *Trait. de legisl. Civ. et pen.*

(2) *Dei delitti e delle pene.*

Non si possono quindi leggere, che con raccapriccio tante penali costituzioni, che l'ignoranza de' tempi nemica dei progressi della civilizzazione dettò nel bujo degli errori; onde apparvero degne dell' ultimo supplizio azioni poco men che indifferenti, e sempre in rapporto alla ragione della civile prosperità innocenti. In tempi, per esempio, in cui o non si parlava ancora di Pubblica Economia, o la scienza della Pubblica Economia appena nascente facea consistere nel solo oro ed argento la ricchezza de' regni, furon minacciati di pena capitale coloro, che avessero ardito trasportare fuori regno questo metallo prezioso. In una prammatica dello stesso Ferdinando detto il Cattolico in termini espressi l'è prescritto: *Sotto pena della vita si proibisce che nisciuno possa cacciare dal Regno così argento in massa, come lavorato, eccetto quello, che fusse per proprio uso.*

I lumi propagati ne' secoli recenti dagli Scrittori di Pubblica Economia i più rinomati han mostrate erronee le conseguenze de' bilanci commerciali; si son quindi conosciuti i falsi allarmi, di che si costernavano i Governi per l'asportazione del numerario e de' metalli preziosi in massa fuori del regno. La ricchezza degli Stati non riceve decremento da siffatta cagione. La ricchezza si compone di valori; qualora dunque i valori asportati sotto forma di metallo prezioso o coniato o in massa sono rimpiazzati da altri valori sotto altra forma immessi

ed importati, e coi primi cambiati; non può venir alterata la sostanza della ricchezza. Anzi è questa il più delle volte col cambio accresciuta; avendo la merce ricevuta in cambio col danaro un valor venale nel regno maggiore ancora del valore della quantità del denaro sborsato. É questa verità economica valevolmenre sostenuta dal Say (1), che spiega in questa parte la mente del Professore di Glasgow (2); sebbene a tal dottrina apportar convenga alcun limite, reclamato dal bisogno di favorire l' interna circolazione, per cui è necessario determinare una tal quantità di numerario, al di là della quale riesce indifferente anzi utile ogni qualunque asportazione di esso; siccome perniciosa sarebbe l' asportazione del numerario da uno Stato, se la sua quantità non fosse sufficiente pei bisogni interni di quello (3).

---

(1) *Tratt. di Econ. pub.*

(2) *Orig. e caus. della Publ. Ricch.*

(3) *Gioja Nuov. Pros. di Scien. Econ. I. Parte Prod. delle Ricch., ove tratta del denaro.*

Difetti di Legislazione Civile, politica, amministrativa.

Arbitrio ed incertezza ne' giudizii.

Che se dal quadro afflittivo dell' umanità umiliata dal rigor di pene cotanto ingiuste e mal proporzionate alla reità delle azioni, volgiamo la nostra attenzione ad indagare della antica legislazione civile l'oggetto e la natura, difetti vi scopriremo rimarchevoli, e che provocano la considerazione dell' accorto Legislatore, e del provvido Economista. Invasi i nostri paesi da gente straniera, si lasciò a ciascuno la libertà o di vivere secondo le consuetudini locali, od a norma delle leggi romane, le quali per la loro saggezza venivano anche dopo la caduta dell' impero di Occidente osservate ne'diversi Stati d'Italia, o finalmente secondo le leggi della nazione, cui l'individuo appartanea. Quindi convenuto un reo in giudizio era obbligato a dichiarare, con quali di dette leggi volea esser lui giudicato; e perciò ne seguiva incertezza e difficoltà nel giudicare, e mille vie si aprivano ad eludere la giustizia.

Tale disavvantaggio era anche accresciuto dalle diverse norme di agire in giudizio sempre dub-

bie ed oscure, le quali non registrate con precisione e chiarezza in un codice consacrato alla procedura giudiziale erano in balìa dell'uso del foro e di alcuni pratici, che il più delle volte gelosi della loro cognizione ne facevano un arcano.

Vendita d' impieghi.

Questi mali doveano maggiormente risentirsi per un metodo erroneo che si avea di far danaro. Si apriva l' incanto sui pubblici impieghi; ed al maggior offerente era in uso conferir la carica. Il Governo a questo modo era sempre mal servito. Il ricco comprator di un posto soleva mancare della necessaria abilità; egli non s'interessava nella carica affidatagli, che de' suoi vantaggi; mercenario, e perciò infedele, malvagio facilmente de' suoi doveri la santità obbliava. Qual immenso pericolo dunque non sovrastar dovea alla sicurezza dello Stato, se si fosse in un funzionario militare tanto mal talento sviluppato?

Oltre a queste considerazioni, colla vendita delle pubbliche cariche si priva un Governo di una molla la più possente, che nel cuore umano agisca per incitarlo alla virtù coll' aspetto animatore del premio.

Ostacoli alla Circolazione della ricchezza.

Da altra parte le numerose istituzioni fedecommessarie, gl' ingenti acquisti delle così dette *mani morte* mettevano il più possente ostacolo alla circolazione della ricchezza, e concentrandola nelle mani di pochi inceppavano le prosperità generale. Indi mostrano i pubblici Economisti impedita la migliorazione de' fondi, indi promosso il loro deterioramento, indi accresciuta l' inerzia, scoraggiata l' industria, sorta la miseria de' Regni (1).

Divorzio.

In tale stato di cose l' impudente licenza di un secolo torbido ed impervertito da prima velata col manto di sobria filosofia illuse il mondo con lusinghieri promesse di utili riforme nel sistema di governare. Non tardò poi a smascherarsi: ed avendo attentato alla legittimità d' ogni umano dritto, invase anche il regno della religione e della morale. Allora fu, che con grave scandalo di tutti i buoni si consegnò pubblicamente nel Codice di leggi una dottrina rovinosa per la quiete delle famiglie, nudrice d' impure passioni, distruggitrice d' ogni tenero sentimento dalla più sacra di tutte le unioni socievoli nascente. Si ardì allora di invalidare un nodo, che la natura e la

(1) *Sismondi Princ. d' Econ. Publ.*

religione fecero indissolubile, e che ogni nazione antica o moderna, culta od inculta ebbe in alto rispetto e venerazione, riguardandolo, come la sorgente della privata e della pubblica felicità.

Miglioramento successivo nelle diverse specie suindicate delle patrie leggi.

Questi ed altri vizii nati in varii tempi nella legislazione del nostro regno, diminuiti successivamente coi lumi somministrati dalla sperienza e sana filosofia; furono finalmente tutti emendati dalla saggezza dell' Augusto Genitore del nostro Monarca, Ferdinando I°.. e mercè le provvide cure del benefico di lui successore e figlio Francesco I°. felicemente Regnante vanno sempre più a perfezionarsi le leggi, a supplirsene le mancanze, ed a depurarsi nel croggiuolo della sapienza politica colla face accesa dai primi giureconsulti del Regno.

Ed infatti la legge dell' ammortizzazione fin dagli estremi del secolo passato restrinse gli acquisti delle *mani morte*. D' allora in poi nessuna di esse potè acquistare in altro modo, che con Regio Assenso, il quale si accordava nel solo bisogno, e colle debite limitazioni.

Ecco in quai termini si esprime il Sovrano volere, che dispensava alla detta legge di ammortizzazione in pro de' Religiosi Trappensi con dispaccio degli 11 Ottobre del 1800. *S. M. accorda ai*

Religiosi Trappensi la rendita di doc. 3000 da pagarsi loro dalla Corte, finchè non facciano acquisto dalla pietà de' fedeli di un patrimonio corrispondente alla loro sussistenza ; e per tale effetto S. M. dispensa alla legge di ammortizzazione; ben inteso però, che gli acquisti non possono oltrepassare la rendita di doc. 3000 e si debbono fare volta per volta, previo Sovrano assenso (1).

In seguito l'abolizione della feudalità, nell' atto che fè respirare l'umanità dall' oppressione Baronale , pose in circolazione un' immensa massa di ricchezza, che pria stagnava nell'ampia palude de' fedecommessi. Una legge abolì gli antichi fedecommessi, e vietò de' nuovi; a questo modo l' industria si propagò ; l' uomo attivo si vestì della spoglia del ricco scioperato; ed il mercatante, che acquistò capitali tra pericoli terrestri e marittimi di una specolazione azzardosa, aspirò ai possedimenti ed agli onori del proprietario di vasti terreni.

Ciò non pertanto da una parte lo splendore di uno Stato Monarchico , che esigeva l' agio e la comodità in alcune nobili famiglie da servire di corteggio al Trono ; da altra parte l' infelice posizione ed il rammarico di un moribondo, o donante qualunque , che vedeva nel proprio erede il dissipatore delle paterne , o fraterne sostanze, e quindi l'autore della miseria e calamità

(1) *Reg. de' Disp. di Giust. del 1800.*

de' suoi nipoti, reclamavano altamente una eccezione al divieto de' fedecommessi. Fu perciò saggiamente consacrata nel nostro Codice per lo Regno delle due Sicilie la dottrina del maggiorasco, e delle disposizioni a pro de'nipoti del testatore o donante. Ed acciocchè la Causa della pubblica ricchezza non risentisse di questa doppia istituzione fedecommessaria, che il meno possibile, la circoscrisse l' avveduto legislatore di que' limiti di persone, di quantità di beni, di gradi, che saranno da noi distintamente ne' rispettivi luoghi della prima parte del Codice per lo Regno delle due Sicilie spiegati.

Avea già la legittimità de' Troni ricuperato l' usurpato potere, quando si ristituì l' impero alla ragione, e trionfò il rispetto dovuto alla cattolica Religione, contro alla quale si sono invano armati ed invano si armeranno spietati nemici. Le porte dell' inferno, è scritto dall' infallibile sapienza di Dio, non potranno prevalere a danno della medesima. La dottrina del divorzio, che tanto disonorava la ragione, la morale, la religione, fu cancellata dal Codice delle leggi fatte per lo regno delle Due Sicilie, e la legge civile si pose di accordo colle canoniche discipline per proteggere la più santa, la più interessante di tutte le unioni, da cui la continuazione delle generazioni dipende e la buona educazione de' generati (1).

(1) Cod. per lo Regno delle due Sic. *LL. CC. art. 67 e 151.*

Miglioramento avvenuto nelle leggi penali.

Le pene pecuniarie riconosciute dal nostro Codice penale col nome di ammende sono per lo più pene accessorie delle principali afflittive di corpo, nemmai o come principali, o come accessorie hanno luogo altrove, che nelle condanne o per delitti, o per contravvenzioni: esse non si estendono ai misfatti, alla cui gravezza è mal proporzionata la pena d'ogni qualunque pecuniario interesse. Ed è così, che si è conseguito un essenziale miglioramento in questa parte di penale legislazione, in cui si tratta di applicare le pene le più convenienti ed atte al fine di diminuire i reati per la protezione della sicurezza delle proprietà e delle persone, necessaria in ogni Stato di società civilizzata.

Supplito questo difetto delle antiche leggi penali, si è venuto da altra parte a mitigarne la ferocia. Le pene son feroci o per loro natura stessa, o pel modo, con cui si espiano. Il *vivicomburio*, per esempio, è una pena per se stessa orribile; il suo solo nome fa abbrividare i cuori anche ottusi al senso della compassione. La decapitazione all'opposto è una delle pene capitali adottata da Governi culti e miti; presso cui per abbreviare gl'istanti terribili della penosa esecuzione si usa la mannaja tagliente, mossa da sì celere e ben diretto meccanismo, che la testa del pa-

ziente sia recisa dal busto, priachè l' occhio se ne sappia avvedere; laddove la stessa pena eseguita a colpi di sciabola riuscirebbe più lenta, più atroce, e sarebbe della barbarie del costume il più convincente argomento.

Or a norma del nostro Codice penale la pena ordinaria di morte è appunto la decapitazione. La fucilazione, il laccio appartengono a pochi casi di eccezione, in cui il bene pubblico esige maggior severità nella pena di pagar colla vita il debito contratto colla sicurezza dello Stato per misfatto più grave. Di simil natura sono le altre pene, discendendo gradatamente dalla pena di morte, e percorrendo il triplice diverso stadio della giustizia criminale, correzionale, e di Polizia.

I modi di espiare le accennate pene son semplici, non ricercati, non feroci; son essi i più adatti alla dolcezza de' tempi, del costume, ed analoghi colla presente coltura de' popoli, colla presente civilizzazione. Il quatruplice grado di pubblico esempio richiesto dal nostro codice di pene nell' esecuzioni capitali a misura delle circostanze aggravanti de' misfatti, non apporta strazio maggiore al condannato. Esso mira a spaventare, a colpire più o meno il pubblico spettatore della penale esecuzione; e tende ad imprimere ne' cuori col lugubre apparato del reo maggior orrore al reato.

Miglioramento nelle leggi di rito giudiziario.

Destinate di più due parti del Codice delle nostre leggi a spianare il modo diverso da procedersi ne' diversi giudizii sì civili, che penali, è già la giudizial Procedura sotto il dominio della scienza e della ragione. E stabilita la pubblica discussione qual base fondamentale ne' giudizii, si è armata di uno scudo tutelare l' innocenza e la verità; ed è stato chiuso l' asilo alla reità ed alla menzogna.

A questi vantaggi del nostro Codice di leggi se ne aggiunge un altro anche d' importanza non lieve. Il Roman dritto a quella raffinatezza ridotto, di cui favellammo innanzi, è stato da tutti i popoli culti adottato, come quello, le cui dottrine scaturiscono dal fonte della sapienza di tanti dotti, e dell' equità naturale: *Roma*, diceva il chiaro Portalis, *soggiocò il mondo colle sue armi, e lo resse colle sue leggi; e non è in parte, che coi materiali somministrati dalle leggi del Lazio, che abbiamo innalzato l' edificio della nostra nuova legislazione.* Ciò non ostante gl' immensi lumi propagati dal sapere accresciuto del secol nostro hanno discoperto de'nei in qualche disposizione legislativa di Roma, e perciò non si è questa trasfusa nel nuovo Codice, che modificata secondo principii più naturali, ed a presenti costumi convenienti. Così per esempio: Giustiniano ritenne solo in fa-

vore del padre la podestà sul figlio spogliata dell' antica barbarie. Ma si è osservato che il padre egualmente che la madre sono per lo stesso vincolo di sangue, per la stessa affezione alla prole interessati all' educazione, morale, conservazione, ed al ben essere del figlio ; e perciò le nostre leggi civili hanno accordato alla madre ancora quel potere sul figlio, che a lei per natura si compete: senonchè, concesso al padre dalle stesse leggi il primato nella famiglia, l' esercizio del dritto di patria potestà spetta al medesimo, e defunto lui, alla madre, in quel modo che spiegheremo nel titolo della potestà patria. Questa ed altre molte divergenze della nostra legge dal Roman dritto, che saranno tutte avvertite nel corso delle nostre ordinarie lezioni, ci debbono convincere della eccellenza dell' intero Codice per lo Regno delle due Sicilie, che dall'Augusto Re Ferdinando I°. fu tra noi al 1 Settembre del 1819 promulgato.

Tai vantaggi e miglioramenti legislativi influivano tanto maggiormente sul destino della pubblica prosperità, in quanto che già da gran tempo avea il saggissimo Sovrano ricompensato con Reale clemenza la virtù e il merito con posti onorevoli e con lucrosi impieghi. La scienza della Politica Economia avea già fatto luminosi progressi in Europa: essa additò con successo ai Governi i diversi fonti delle finanziere risorte, dai quali si potesse con sicurezza attingere senza timore di dissec-

care la sorgente della pubblica ricchezza. Le contribuzioni dirette, le moltiformi e variate specie delle contribuzioni indirette colpirono ogni ramo di rendita, ripartiron meglio le gravezze de' pubblici pesi, facendone tollerar di più ai più ricchi, i quali ricevendo maggior protezione dal Governo e maggior vantaggio dal mantenimento dell' ordine pubblico in proporzione delle loro maggiori sostanze, è giusto che a maggiori sacrificii si sottopongano, e che versino nel pubblico erario una maggior somma di valori in proporzione della totale quantità di essi, loro garentita dalla sicurezza dello Stato, di cui fanno parte (1).

Sono a questo modo divenuti i Governi anche generosi e benefici. La Provvidenza del Principe con larghe ricompense, con premii onorovoli e vistosi à incoraggiati gli animi alla virtù. E quindi i diversi funzionarii di tanti rami di pubblica amministrazione chiamati ai rispettivi impieghi in vista de' loro talenti, e della loro sperimentata abilità, han dato brillanti pruove della loro intelligenza nel disimpegno del commesso incarico con soddisfazione del Sovrano, e con maggior pubblica utilità. La morale, l' onestà, la probità, il disinteresse, la fedeltà, l'attaccamento al Principe Regnante, ed all' esatto adempimento de' pro-

---

(1) *Verri. Med. di Econ. Pol. Say Lib. 3, del Cons. delle Ricc.*

prii doveri sono stati la guida costante del loro cammino ; e gli hanno renduti degni di maggior confidenza , di più sublimi onori , di posti più dignitosi. Venuti perciò in possesso di gran fortuna ; ricchi di riputazione e generalmente rispettati han formata la felicità loro , lo spendore delle loro famiglie , il sostegno della patria, l' amore del Principe. Ed è stato per tai lieti risultamenti, che il fermento è sorto, e nobile emulazione si è accesa tra gli uomini per la coltura dello scibile ; e si ha ciascuno ascritto a gloria l' assoldarsi sotto la bandiera della morale e della buona condotta politica e religiosa, non potendo i doveri della prima essere scompagnati da quei, che detta la religione, e che reclama il buon ordine di uno Stato. Indi i più potenti elementi per la prosperità generale, oggetto di ogni civile associazione.

Ecco a qual punto di perfezione fu condotta la legislazione del Regno delle due Sicilie dalla provvida clemenza del Re Ferdinando I.

Ma che diremo poi dell' indefessa cura del degnissimo di Lui successore al Trono, esimio nostro Re Francesco I. ? Si dà benignemente la M. S. premura e sollecitudine di apportare giorno per giorno utili e necessarii miglioramenti ad alcune leggi, che l'esperienza ha trovate inesatte o per mancanza di previsione di tutti i casi, che col tempo sono occorsi, o per oscurità, ond' erano avvolte le loro espressioni, o finalmente perchè menavano alla con-

secuzione del fine per vie più difficili, e con mezzi più dispendiosi. Irrefragabile argomento ne presta la nuova legge sull'espropriazione forzosa degl'immobili pubblicata con Real Decreto nel dì 18 Febbrajo del passato anno. Si è con detta legge rassodato ed esteso nel commercio ed in ogni altro ramo d'industria il credito, nella cui maggior estensione scorge il Pubblico Economista sorgente più copiosa di ricchezza. E per servire allo stesso fine seppe con alto lume il legislatore combinare la protezione dovuta al creditore coi vantaggi accresciuti del debitore sul prezzo del fondo ipotecato; seppe appianare alcune lacune della legge in prima vigente, nella quale non era preveduto, come nella legge nuova, il caso del miglioramento, o deterioramento avvenuto ne' fondi dopo la descrizione del loro stato nel catasto provvisorio, ovvero il caso dell'assoluta mancanza del fondo dal ruolo dello stesso catasto provvisorio. Nel primo caso del miglioramento sotto l'impero della legge antica le condizioni di vendita da apporsi nel quaderno dell'aggiudicazione preparatoria erano lesive dell'interesse del debitore espropriato; nel secondo caso di deterioramento erano le stesse condizioni lesive dell'interesse del creditore espropriante e primo offerente; nel terzo caso finalmente di totale mancanza del fondo dal ruolo del catasto provvisorio mancavano nella legge le basi per fissare il prezzo del fondo nell'aggiudicazione preparatoria, in cui per saggia disposizione le-

gislativa l' espropriante dee offrire un prezzo non capriccioso, non arbitrario, ma determinato da alcune regole, per le quali non si possa più del dovere esso prezzo avvilire.

Questi voti tra gli altri sono stati ripieni colla nuova legge mentovata sulla spropriazione forzosa; i cui particolari vantaggi saranno da noi presi in attenta considerazione nelle consuete lezioni di procedura ne' giudizii civili.

I limiti, entro cui abbiamo la nostra opera circoscritta, non ci permettono un lungo e minuto dettaglio su tutte le diverse altre specie di disposizioni, che in qualunque ramo di legislazione sono state dirette al miglioramento governativo sotto la felice dinastia dell' Augusto Regnante Francesco I°.

Dobbiamo non per tanto, per un pubblico attestato di riconoscenza e gratitudine all' ottimo nostro Sovrano, rammentare che la M.S. nel reggere il destino del suo regno volge le benefiche Reali sollecitudini ad incoraggiare con leggi particolari qualunque ramo d' industria nazionale per la maggior prosperità de' suoi fedeli sudditi. A chi la M.S. concede privilegii, privative limitate colle vedute di pubblica Economia, per nuove ed utili invenzioni; chi viene generosomente ricompensato dalla Sovrana munificenza, per essersi distinto nel perfezionare i prodotti del suo mestiere; e chi finalmente è eccitato ad intraprese ed opere utili e laboriose coll' aspetto del pre-

Digitized by Google

mio dell' onore. La nuova istituzione del Real ordine di Francesco Primo da una parte ha levata una face luminosa, che addita al merito civile onorifica carriera; dall' altra ha eretto nel mondo civilizzato un monumento immortale alla gloria del provvido Regnante, istitutore di esso (1).

Ed ecco in qual modo ci è riuscito dimostrare colla storia della Greca, Romana, e Patria legislazione che le leggi de' Civili Governi aspre da prima, rigide, difettose vanno gradatamente a migliorarsi coi lumi e colla filosofia di tempi più umani e di maggior coltura adorni; compiendo con questo storico ordinato dettaglio l' argomento, che ci avevamo proposto intorno all' origine, ed ai progressi delle Società, e legislazioni.

---

(1) L' istituzione dell' ordine cavalleresco di Francesco Primo ha avuto luogo col R. Decreto de' 28 Settembre 1829, in cui il Real animo si appalesa con quest' espressioni grandiose: *Essendo una delle nostre principali cure l' eccitare con tutt' i mezzi del nostro potere lo zelo dei nostri sudditi nell' esercizio delle cariche civili da Noi loro affidate, e volendo sempre più incoraggiare la coltura delle scienze, le belle arti, ed i varii rami dell' industria, agricoltura, e del commercio, dalla cui floridezza quella del Regno dipende; considerando che i contrassegni di onore e di distinzioni sono il più potente eccitamento alle virtuose e lodevoli azioni, abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la presente legge ec.*

INDICE

DE' CAPI, E DELLE MATERIE

IN ESSI CONTENUTE;

OVVERO

EPITOME DELL' INTERA OPERA.

CAPO UNICO sull' origine e sui progressi delle Società.

CAPO I. Sull' origine e sui progressi delle legislazioni.

CAPO II. A quali leggi fu l' uomo soggetto nello stato di natura?

CAPO III. condotta morale dell'uomo nello stato di natura, e passaggio di lui sotto un governo civile.

CAPO IV. Differenza dello stato naturale dal civile.

Digitized by Google

CAPO VIII. Storia della legislazione del Regno.

Digitized by Google

FINE.

Copia ec. A. S. E. Reverendissima Monsignor Colangelo Presidente della Pubblica Istruzione — Eccellenza Reverendissima — Giovanni Martin Direttore della Stamperia Francese dovendo dare alle stampe un' Opera del Regio Professore di Economia Pubblica, signor D. Antonio Longo, intitolata: *Origine, e progrèssi delle Società, e delle Legislazioni* — Prega V. E. Reverendissima di accordargli un Revisore — Lo spera, e lo avrà ec. — Li 20 Novembre 1829 — Presidenza della Giunta per la Pubblica Istruzione — A di 24 Novembre 1829 — Il Regio Revisore sig. D. Francesco Ferrajoli avrà la compiacenza di rivedere la soprascritta Opera, e di osservare, se siavi cosa contro la Religione ed i dritti della Sovranità — Il Deputato per la Revisione de' Libri — Canonico Francesco Rossi.

A S. E. Reverendissima Monsignor Colangelo Presidente
della Giunta per la Pubblica Istruzione.

L' Opera intitolata: *Origine, e progressi delle Società, e Legislazioni*, riunisce i lumi del Filosofo a quei del Giureconsulto. L' Autore di essa imprende a dimostrare colla ragione quello, che la Sacra Storia insegna sull' origine degli uomini, e de' governi. Egli discorre con savierza sullo sviluppo dello spirito umano, e suo successivo miglioramento, e riesce colla guida della storia a connettere pochi fatti primitivi, dei quali indagandone la natura, penetra con sagacità alla ragion delle leggi, e scovre in essi l' origine, ed i progressi specialmente della Legislazione Romana — E poichè detta Opera non disaggradevole a' dotti, nel mentre spiana a' giovani la strada per istruirsi sull' origine delle Società, e Legislazioni, nulla contiene contro i diritti della Religione, e della Sovranità, son d' avviso che possa pubblicarsi colle stampe — Napoli 10 dicembre 1819 — Umilissimo Divotissimo Obbligatissimo Servo — Francesco Saverio Ferrajoli Regio Revisore.

Napoli 15 dicembre 1829.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

PER

LA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Vista la domanda del Tipografo Giovanni Martin con la quale chiede di volere stampare l' Opera intitolata : *Origine e progressi delle Società, e delle Legislazioni* ;

Visto il favorevole parere del Regio Revisore sig. D. Francesco Ferrajoli ;

Si permette che l' indicata Opera si stampi , però non si pubblichi senza un secondo permesso , che non si darà, se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuta nel confronto uniforme la impressione all' Originale approvato.

Il Presidente
M. COLANGELO.

Pel Segretario Generale e Membro della Giunta
L' Aggiunto
ANTONIO COPPOLA.

Digitized by Google

ERRORI.			CORREZIONI.
Pag.	versi		
16	30	Heinn	Hein
20	21	m	m
22	9	esistenza : e	esistenza, e
25	27	eliggere	eleggere
31	21	qnali'	quali'
ivi	24	partcciparne	parteciparne
32	21	esssere	essere
36	22	Cogli	cogli
39	6	cocomune	comune
43	19	più	più
46	1	sequita	seguita.
48	28	applicazioe	applicazione
49	6	privato	privato
51	5	civili	civili, e penali
52	2	amiciZia	amicizia
53	20	si	sì
55	3	le	lo
56	22	qnello	quelle
57	30	cheche	che che
59	28	VIII V,	VIII. V.
63	16	si	sì
ivi	30	§	ff
65	5	corse	corse
66	3	sesto	sesto
68	10	a	ai
69	6	questo	questo
ivi	19	fn	fu
70	16	alcnni	alcuni
74	9	instituzioui	instituzioni
75	14	atttribuisce	attribuisce
77	19	Livio	Livio
79	5	Da	Dai
80	6	dal padre compratore	del padron compratore
ivi	14	a quali	ai quali
ivi	18	*fillius*	*filius*
89	22	eolmava	colmava
ivi	27	consuli	Consoli
92	6	auspici	auspicii
93	13	insolvile	insolvibile
94	13	*costituebatur*	*constituebatur*
97	4	eludere	illudere
103	30	Uno	Tale
110	7	*costituzioni*	*Constitutioni*
122	24	famosisimo	famosissimo
123	7	tai	tali
125	30	Scritti	Scrittori
128	16	sequire	seguire
130	7	velevolmenre	valevolmente

	ERRORI.	CORREZIONI.
Pag. versi		
133 3	istituzioni	institutioni
137 5	o come principali, o come accessorie.	come principali
142 5	spendore	splendore
148 18	in divine, positive	divine in
155 30	Dritti	Dritto
155 22	Antonio	Antonino

Le correzioni degli errori dello stesso genere che quelle già eseguite, si sono ommesse. Il benevole leggitore supplirà al resto che è sfuggito alla diligenza dell' autore.